

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

38° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 8
2 ^a - Giustizia	» 93
4 ^a - Difesa	» 107
5 ^a - Bilancio	» 112
6 ^a - Finanze e tesoro	» 116
7 ^a - Istruzione	» 122
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 128
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 138
10 ^a - Industria	» 142
11 ^a - Lavoro	» 145
12 ^a - Igiene e sanità	» 149
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 152

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	<i>Pag.</i> 6
--	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 164
--------------	-----------------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 167
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 171
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 179
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 180

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 181
--------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C21ª, 0005°)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nel senso di procedere immediatamente alle comunicazioni del Presidente in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nonchè al seguito dell'esame del Doc. IV-ter, n. 2, recante una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità di opinioni espresse dal signor Marcello Staglieno, senatore nella XII legislatura.

INSINDACABILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Comunicazioni del Presidente
(A008 000, C21ª, 0003°)

Il PRESIDENTE comunica che il 3 ottobre scorso gli è pervenuta la seguente lettera del Presidente del Senato, in risposta ai chiarimenti richiesti dalla Giunta in ordine alle procedure applicabili per l'attuazione dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 466 del 1996:

«Onorevole Presidente,

mi riferisco alla Sua lettera del 26 settembre scorso, contenente la richiesta di individuazione delle modalità applicative dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 – concernente la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – in relazione ai procedimenti avviati in tal senso dal senatore Gualtieri e dall'ingegner Regis.

In attesa delle riforme regolamentari che dovranno seguire una eventuale conversione in legge del decreto in questione, ritengo non vi

siano motivi per stabilire procedure diverse da quelle poste in essere presso l'altro ramo del Parlamento.

L'applicazione dell'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge, in analogia a quanto già stabilito in base alle norme ed alla prassi per le deliberazioni in materia di insindacabilità, sarà quindi sottoposta ai seguenti criteri.

Le richieste avanzate dagli interessati, indirizzate al Presidente del Senato, saranno assegnate alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Qualora la Giunta consideri manifestamente infondata la richiesta di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, essa potrà proporre direttamente, con relazione all'Assemblea, la non applicabilità della norma stessa.

Diversamente, nel caso in cui la Giunta dovesse decidere di richiedere la sospensione del procedimento giurisdizionale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del già citato decreto-legge, e l'invio degli atti processuali, tale richiesta sarà trasmessa con lettera del Presidente del Senato.

La richiesta degli atti, ancorchè non prevista dalle disposizioni in esame, deve ritenersi necessaria ai fini delle deliberazioni da assumere.

Gli atti, del cui arrivo sarà dato annuncio all'Assemblea, saranno trasmessi alla Giunta che, a conclusione dell'esame secondo le modalità ordinarie, presenterà una proposta all'Assemblea con relazione scritta. Tale relazione dovrà contenere tra l'altro una espressa enunciazione dei fatti per i quali è in corso il procedimento e delle norme che l'autorità giudiziaria procedente assume violate, trattandosi dell'unico documento pubblicato nell'ambito del procedimento parlamentare.

In analogia a quanto previsto in caso di trasmissione degli atti da parte del giudice dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge più volte richiamato, qualora la Giunta abbia stabilito di chiedere la sospensione del procedimento ai sensi del comma 7 dello stesso decreto e, in una fase successiva, abbia deliberato di disporre una proroga, non superiore a trenta giorni, del termine di novanta giorni previsto per la sospensione del procedimento, la comunicazione relativa sarà trasmessa con lettera del Presidente del Senato».

Il Presidente propone inoltre, per quanto attiene alle procedure applicabili dalla Giunta al suo interno, l'adozione dei seguenti criteri, seguiti nella scorsa legislatura in relazione alle ordinanze dichiarative della manifesta infondatezza, previste dalla normativa allora vigente:

1) quanto ai termini per l'esame della questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sottoposta al Senato direttamente dall'interessato, la Giunta applica, ai fini della decisione sulla sospensione del processo e sull'invio degli atti, il termine di 30 giorni dalla data del deferimento della questione, ai sensi dell'articolo 135, ultimo comma, del Regolamento del Senato;

2) i senatori interessati ricevono l'invito ad essere sentiti dalla Giunta o a depositare osservazioni scritte, a norma dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato: tale audizione anticipa ed eventualmente sostituisce quella prevista per l'interessato in caso di acquisizione degli atti processuali.

La Giunta prende atto delle indicazioni formulate dal Presidente del Senato e conviene unanime con le proposte formulate dal Presidente.

Il Presidente informa infine che, in data 1° luglio 1996, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta l'ordinanza trasmessa al Senato in data 10 febbraio 1996 dal giudice istruttore del Tribunale civile e penale di Brescia, concernente un procedimento civile riguardante il signor Elio De Paoli, membro del Senato durante la scorsa legislatura, in merito al quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tale ordinanza, risalente alla XII legislatura, è stata mantenuta all'ordine del giorno del Senato nella presente legislatura, con decisione dell'Assemblea del 2 luglio 1996. Ciò è avvenuto - analogamente a quanto deciso anche dalla Camera dei deputati per atti di procedimenti giudiziari risalenti alla pregressa legislatura - oltre che per ragioni di economia processuale, anche in considerazione del disposto della norma di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 253 del 1996 (reiterato, come è noto, in identico testo dal decreto-legge n. 466 del 1996), che prevede che la Camera possa deliberare, oltre che nei casi tipici elencati dal decreto-legge stesso, anche «in ogni altro caso in cui sia stata altrimenti investita della questione».

Trattasi dell'unico caso di ordinanza di manifesta infondatezza all'esame della Giunta, che è pertanto chiamata a pronunciarsi sull'acquisizione degli atti processuali applicando le procedure riguardanti la diretta segnalazione al Senato della questione di insindacabilità da parte degli interessati.

La Giunta unanime conviene con le considerazioni svolte dal Presidente.

Doc. IV-ter, n. 2, nei confronti del signor Marcello Staglieno, senatore nella XII legislatura.
(R135 000, C21^a, 0007^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 24 settembre scorso.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori FASSONE, CALLEGARO, RUSSO e PALUMBO.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta fino alle ore 18.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 18,55.

Il PRESIDENTE, constatato l'esiguo numero di senatori presenti a causa di concomitanti impegni parlamentari, rinvia l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 19.

COMMISSIONI RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica****con la****V (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

Presidenza del Presidente della V Commissione Camera
Bruno SOLAROLI

La seduta inizia alle ore 13.

ATTIVITÀ CONOSCITIVA PRELIMINARE ALL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO RELATIVI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1997-1999, AI SENSI DELL'ARTICOLO 119, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Audizione dei rappresentanti della Confindustria

(Svolgimento dell'audizione ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento)
(R047 000, C46ª, 0001º)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che l'audizione venga trasmessa durante il circuito televisivo interno. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

(R033 004, C46ª, 0006º)

Il prof. Innocenzo CIPOLLETTA, direttore generale, illustra la posizione della Confindustria sulla manovra di politica economica quale rappresentata nei documenti di bilancio per il 1997.

Pongono quindi domande e richieste di chiarimento i deputati Raffaele (Gruppo Alleanza nazionale), Roberto BARBIERI (Gruppo Sinistra democratica-L'Ulivo), Daniele ROSCIA (Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), Antonio MARZANO (Gruppo Forza Italia), Teresio DELFINO (Gruppo CCD-CDU), Maria CARAZZI (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Marco TARADASH (Gruppo Forza Italia), Pietro ARMANI (Gruppo Alleanza Nazionale), il presidente Bruno SOLAROLI, alle quali rispondono il professor Innocenzo CIPOLLETTA, direttore generale della Confindustria e il dottor Giovanni PALLADINO, direttore area finanziaria fiscale.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 19,15.

Audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL, della CISNAL e della CISAL

(Svolgimento dell'audizione ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento) (R047 000, C46^a, 0001^o)

Sergio D'ANTONI, segretario generale della CISL, svolge una relazione sui temi dell'audizione, anche a nome dei rappresentanti della CGIL e della UIL.

Pietro Giovanni ZORODDU, capo segreteria CISNAL, avverte che il segretario generale della CISNAL non può partecipare all'audizione e si riserva di inviare una memoria scritta.

Aldo URBINI, segretario generale vicario della CISAL, svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Pongono quesiti il deputato Antonio MARZANO (Gruppo Forza Italia), il senatore Luigi VIVIANI (Gruppo Sinistra democratica-L'Ulivo), i deputati Salvatore CHERCHI (Gruppo Sinistra democratica-L'Ulivo), Gianfranco MORGANDO (Gruppo popolari democratici-L'Ulivo), Giancarlo GIORGETTI (Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), il senatore Antonio Enrico MORANDO (Gruppo Sinistra democratica-L'Ulivo) e i deputati Marco TARADASH (Gruppo Forza Italia) e Teresio DELFINO (Gruppo CCD-CDU), cui replicano Sergio COFFERATI, segretario generale della CGIL, Adriano MUSI, funzionario della UIL e Aldo URBINI, segretario generale vicario della CISAL.

La seduta termina alle ore 20,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

42ª Seduta (Antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 10,45.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R007 000, C01ª, 0021ª)*

La senatrice FUMAGALLI CARULLI prospetta l'opportunità di riconsiderare il calendario dei lavori della Commissione, in ragione del rapporto di sostanziale connessione, rilevato anche dal Presidente nell'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1034, che intercorre tra tale disegno di legge e il testo della nuova iniziativa assunta dal Governo in tema di ordinamento delle autonomie locali (disegno di legge n. 1388), del quale si apprende il collegamento al disegno di legge finanziaria. Sarebbe preferibile, pertanto, avviare immediatamente l'esame del disegno di legge n. 1388 e valutare ponderatamente tutte le interconnessioni tra i tre disegni di legge collegati alla manovra finanziaria che sono all'esame della Commissione, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di autonomia scolastica contenute nel disegno di legge n. 1124, anche al fine di riconsiderare l'opportunità della presentazione al Senato di tali provvedimenti, tenendo conto che la sessione di bilancio ha inizio presso l'altro ramo del Parlamento. Propone, di conseguenza, di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1034, procedendo all'esame del disegno di legge n. 1388, anche in considerazione del fatto che l'Assemblea del Senato è in procinto di modificare il proprio calendario dei lavori, presumibilmente con un rinvio della data prevista per l'inizio della discussione sui disegni di legge n. 1034 e n. 1124.

Il presidente VILLONE ricorda che su una proposta di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1034, la Commissione si è già pronunciata negativamente nella seduta di giovedì 3 ottobre, approvando conte-

stualmente un calendario dei lavori, che può ben essere mantenuto anche indipendentemente dalle modifiche relative al calendario di lavori dell'Assemblea, purchè non vi siano evidenti contraddizioni. Quanto al disegno di legge n. 1388, assicura che entro breve sarà svolta la relazione, mentre condivide le considerazioni sul rilievo critico della materia scolastica, nell'ambito della delega legislativa proposta dal Governo con il disegno di legge n. 1124. In ogni caso, le questioni sollevate dianzi non comportano la necessità di modificare il calendario già adottato dalla Commissione, che sarà comunque verificato alla stregua del nuovo calendario atteso per i lavori dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il relatore VILLONE prospetta l'opportunità di esaminare gli emendamenti 4.0.1 e seguenti, tutti aggiuntivi all'articolo 4, nell'ambito del disegno di legge n. 1388. Non essendovi osservazioni, l'esame dei predetti emendamenti viene quindi accantonato.

Il relatore, quindi, illustra l'emendamento 5.42, da lui proposto, diretto a semplificare e ridurre nella misura massima possibile il sistema dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali. Con tale proposta, sarebbe esclusa anche la richiesta di riesame su impulso di minoranze consiliari, mentre sarebbe confermata la proposta del Governo, avanzata con l'emendamento 5.41, di prevedere una forma di surrogazione funzionale in caso di inerzia in atti obbligatori per legge, su impulso del difensore civico regionale.

Il ministro BASSANINI rileva che gli emendamenti sostitutivi del relatore e del Governo (5.42 e 5.41) condividono la proposta di prevedere la nomina di un commissario *ad acta* (comma 16), opportuna in primo luogo per tutelare i diritti dei cittadini: ritiene preferibile, dichiarando al riguardo anche il consenso del sottosegretario Vigneri, la soluzione proposta dal relatore, che non esige la mediazione della legge regionale. La differenza tra i due emendamenti sostitutivi si rinviene in tema di richiesta di riesame su impulso di minoranze consiliari, proposta dal Governo e non accolta dal relatore: egli insiste sulla formulazione del Governo, ma si rimette alla Commissione per una valutazione complessiva della questione.

Il senatore BESOSTRI sottolinea l'importanza dell'argomento, trattandosi di ridurre l'area degli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità, che peraltro dovrebbero essere integrati con alcuni altri casi, come ad esempio le deliberazioni rivolte a costituire e a regolamentare unioni di comuni (emendamento 5.2). Quanto al controllo attivato su impulso di minoranze qualificate, sottolinea l'estremo rilievo critico del

vizio di incompetenza, avente natura eminentemente di legittimità, una volta trasferite alla giunta la gran parte delle funzioni deliberative già proprie del consiglio. A suo avviso, il controllo preventivo per tale vizio di legittimità dovrebbe essere mantenuto, anche su richiesta di un solo consigliere, non già al fine di un riesame, che evoca il sistema del controllo di merito, nè per il tradizionale rimedio dell'annullamento, ma piuttosto per un rinvio all'organo competente. Quanto ai servizi pubblici locali, propone di integrare gli atti da sottoporre a controllo con le delibere concernenti le relative forme di gestione.

Il relatore VILLONE conviene sulla rilevanza del vizio di incompetenza in ragione dello spostamento di funzioni deliberative a favore della giunta, ma considera improprio e inadeguato il sistema dei controlli preventivi, peraltro sottoposto a iniziativa abrogativa referendaria. A suo avviso, è preferibile affidare il controllo di legittimità alla sede giurisdizionale, eventualmente adattata allo scopo specifico, prevedendo procedimenti efficaci, nel contesto di una complessiva revisione del sistema di giustizia amministrativa. Conferma, infatti, che il controllo preventivo di legittimità si manifesta prevalentemente con valutazioni di indole politica, che dovrebbero essere sottratte agli organi tecnici e riservate a quelli elettivi e al corpo elettorale.

Dopo un intervento del senatore MARCHETTI (che si associa alle considerazioni del senatore Besostri, sottolineando come la pronuncia del comitato regionale di controllo non vanifichi comunque le forme di tutela giurisdizionale), interviene la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, la quale propone un breve accantonamento degli emendamenti 5.41 e 5.42, al fine di verificare la possibilità di una convergenza.

Il relatore VILLONE insiste sulla propria formulazione che, ripete, differisce da quella del Governo in quanto non prevede che possano essere sottoposti a controllo preventivo di legittimità altri atti, oltre ai bilanci, ai rendiconti e ai regolamenti di competenza del consiglio. Ciò, in quanto -a suo giudizio- il controllo preventivo di legittimità dovrebbe essere ridotto al minimo indispensabile se non addirittura, per lo meno in prospettiva, completamente abolito.

Anche a giudizio del ministro BASSANINI il controllo preventivo di legittimità andrebbe in prospettiva abolito dal nostro ordinamento. Tuttavia, esso è ancora previsto dalla Costituzione e non può essere pertanto soppresso con legge ordinaria. Pur convenendo sull'opportunità di ridurre al minimo gli atti ad esso sottoposti, non può peraltro essere trascurato il diritto dell'opposizione a chiedere il riesame di alcune proposte e in tal senso si indirizza il testo del Governo.

Interviene quindi la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, la quale si esprime a favore del testo del relatore pur sottolineando come esso non affronti la questione della competenza in ordine alle deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alle forme di gestione dei servizi pubblici locali.

Il ministro BASSANINI precisa che gli emendamenti 5.41 e 5.42 lasciano completamente impregiudicata la questione delle competenze.

Il senatore MARCHETTI fa presente come la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità dei regolamenti di competenza del consiglio comunale lasci tuttavia presupporre l'individuazione di regolamenti di competenza della giunta, istituendo un «doppio binario» che egli dichiara di non condividere.

Seguono alcuni brevi interventi del ministro BASSANINI, del relatore VILLONE e dei senatori PREIONI e MARCHETTI, in esito ai quali la Commissione conviene di procedere ad un eventuale coordinamento in seguito alla definizione, in sede di articolo 6, delle competenze regolamentari della giunta.

Si passa alle votazioni.

Il senatore BESOSTRI chiede la votazione separata del comma 10 dell'emendamento 5.42.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori MARCHETTI e PREIONI, il PRESIDENTE pone quindi ai voti i commi da 1 a 9 dell'emendamento 5.42, sui quali, ricorda, il Governo si è rimesso alla Commissione. Detti commi risultano approvati, così come il comma 10, successivamente posto in votazione.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi l'emendamento 5.41, nonché tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore BESOSTRI ritiene che l'emendamento 5.8 non possa essere dichiarato precluso perchè tratta materia non compresa nell'emendamento 5.42, testè accolto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che a seguito dell'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo (come è il caso dell'emendamento 5.42) sono da considerarsi preclusi tutti gli emendamenti riferiti al testo originario, indipendentemente dalla materia trattata.

Il senatore BESOSTRI dichiara quindi di ritirare l'emendamento 5.8, riservandosi di ripresentarlo in sede di esame del disegno di legge di riforma delle autonomie locali (A.S. n. 1388).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 5.0.1, la cui migliore collocazione è rappresentata dal predetto disegno di legge di riforma delle autonomie locali.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 6.2, soppressivo dell'intero articolo, dichiarando che - a suo giudizio - la materia

oggetto dell'articolo debba essere affrontata in sede di riforma delle autonomie locali.

A tali considerazioni si associa la senatrice FUMAGALLI CARULLI.

Il ministro BASSANINI riconosce che la ripartizione delle disposizioni in materia di autonomie locali tra il disegno di legge attualmente all'esame della Commissione e quello di riforma della legge n. 142 sia opinabile. D'altronde, il Governo ha ritenuto opportuno concentrare nel provvedimento in esame tutte le disposizioni di immediato snellimento delle procedure di decisione e controllo e, solo successivamente, ha individuato le altre misure di modifica alla legge n. 142 che si rendevano indispensabili e a tal fine ha presentato al Senato il disegno di legge n. 1388. Nel caso specifico dell'articolo 6, peraltro, il Governo stesso ha proposto una correzione limitativa alla portata originaria della norma, limitando lo spostamento di competenze dai consigli comunali alla giunta ai soli regolamenti d'ufficio, mantenendo la competenza in ordine ai regolamenti sul personale ai consigli stessi (6.6). Si tratta d'altra parte di una norma fortemente richiesta dai sindaci di tutti gli schieramenti politici, che va incontro altresì all'esigenza di alleggerire le competenze dei consigli comunali, per altri versi soggetti a gravosi compiti anche in conseguenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1124.

Il senatore MARCHETTI insiste per la soppressione dell'articolo 6 facendo presente come le norme in esso contenute, se vanno incontro alle richieste dei sindaci non incontrano certo il favore dei consigli comunali.

Il senatore BESOSTRI rileva una esigenza di coordinamento tra le norme in discussione e quelle sui controlli testè approvati dalla Commissione in sede di articolo 5. Illustra quindi gli emendamenti 6.4 e 6.3 da lui presentati.

Si passa alle votazioni.

Il senatore MARCHETTI chiede l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 6.

Tale proposta, previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo, viene posta ai voti e respinta.

Il senatore MARCHETTI interviene per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 6.2, stigmatizzando l'atteggiamento del Governo che sembrava disponibile a trattare la materia della distribuzione delle competenze tra consigli e giunta in sede di riforma della legge n. 142.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 6.2 è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 6.1 per assenza dei proponenti.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo è quindi respinto l'emendamento 6.3, mentre sono approvati gli emendamenti 6.5 e 6.6, di identico tenore, previo parere favorevole del Relatore.

La Commissione respinge poi, previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 6.9, che assorbe l'emendamento 6.4, di analogo tenore.

Sull'emendamento 6.7 il ministro BASSANINI fa presente che a seguito del trasferimento di competenze a favore della giunta in ordine ai regolamenti sul personale, esso appare sostanzialmente improprio. Egli si rimette comunque alla Commissione.

Il relatore VILLONE si dichiara contrario.

Il sottosegretario VIGNERI sottolinea come l'emendamento sia volto a riprodurre un vincolo giuridico già esistente e risulti pertanto non solo superfluo ma anche contrario ai principi di una corretta tecnica legislativa.

L'emendamento 6.7 è infine posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 6.8 il sottosegretario VIGNERI dichiara di ritenere preferibile la sede della riforma della legge sulle autonomie locali.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene pertanto di accantonare tale emendamento.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MARCHETTI, è quindi posto ai voti e accolto l'articolo 6 come emendato.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 6.0.1, volto ad evitare che gli oneri di urbanizzazione - peraltro già molto esigui - possano essere ulteriormente dirottati per altre finalità.

Il sottosegretario VIGNERI ritiene che la questione debba essere trattata in sede di riforma della disciplina urbanistica.

Dopo una breve precisazione della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, il ministro BASSANINI propone l'accantonamento dell'emendamento al fine di consentire il dovuto approfondimento, previa consultazione con il Dicastero dei lavori pubblici. Conviene la Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene altresì di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 e aggiuntivi di nuovi articoli dopo il 7, dal momento che le materie trattate

trovano migliore collocazione in sede di decreto sullo scioglimento dei consigli comunali e di riforma delle autonomie locali.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il ministro BASSANINI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 8.40 che può considerarsi compreso nell'emendamento 8.21, presentato dal Governo.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI accoglie l'invito del Ministro e ritira l'emendamento 8.40.

Previo parere favorevole del Relatore, è quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 8.21.

L'emendamento 8.41 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 8.4.

Il relatore VILLONE si dichiara favorevole alla prima parte dell'emendamento e contrario alle successive, che invita il presentatore a ritirare.

Il sottosegretario VIGNERI concorda con il Relatore.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 8.4, che risulta accolta, mentre le restanti parti sono ritirate.

Sull'emendamento 8.2, il sottosegretario VIGNERI dichiara la propria contrarietà con riferimento alla prima parte, relativa alla lettera d), dal momento che essa riproduce la commistione tra gestione e politica che il decreto legislativo n. 29 del 1993 ha opportunamente bandito dal nostro ordinamento.

Il PRESIDENTE propone di accantonare tale emendamento per valutarne la portata innovativa.

Previo impegno del ministro BASSANINI ad approfondire la questione, la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento 8.2.

La senatrice DENTAMARO fa presente che la seconda parte dell'emendamento 8.2 (relativa alla lettera f)) è strettamente connessa all'emendamento 8.52 da lei presentato e chiede che tale parte non venga accantonata. Ella manifesta altresì perplessità in ordine ai criteri adottati dalla Presidenza sugli accantonamenti.

Il PRESIDENTE precisa di aver proposto alla Commissione due ordini diversi di accantonamenti: da una parte, l'accantonamento di quelle materie aggiuntive rispetto al provvedimento in esame, la cui migliore

collocazione è rappresentata invece dal disegno di legge di riforma della legge n. 142 (A.S. n. 1388) ovvero dal decreto sullo scioglimento dei consigli comunali (A.S. n. 1227); dall'altra, l'accantonamento di alcune questioni che richiedevano un approfondimento tecnico ma la cui collocazione resta comunque nel provvedimento in esame. L'accantonamento dell'emendamento 8.2 rientra senza dubbio in tale ultima categoria e a tal fine egli stesso ha richiesto al Governo i dovuti approfondimenti.

Anche il senatore MARCHETTI manifesta perplessità sugli accantonamenti disposti dalla Commissione e auspica un riesame prima della votazione finale sul provvedimento che consenta di procedere ai necessari coordinamenti.

Il ministro BASSANINI si dichiara favorevole agli emendamenti 8.2 e 8.52.

Il senatore BESOSTRI chiede di interrompere i lavori della seduta antimeridiana, anche in considerazione degli altri impegni della Commissione.

La Commissione concorda e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

43^a Seduta (Pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Parisi e Zoppi e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 ottobre.

Il presidente VILLONE avverte che non è stato ancora espresso, dalla Commissione bilancio, il parere sulle implicazioni finanziarie di alcuni degli emendamenti presentati, per cui il loro esame dovrà essere accantonato.

Il senatore MARCHETTI si pronuncia in senso favorevole all'emendamento 1.5, sul quale l'avviso del RELATORE e del GOVERNO è invece contrario. L'emendamento stesso è quindi respinto e rimangono pertanto preclusi gli emendamenti di identico contenuto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6.

L'emendamento 1.7 è accolto dalla Commissione, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO. Analogamente è accolto l'emendamento 1.8, sul quale il sottosegretario PARISI si era espresso in senso favorevole.

All'articolo 2, è accolto l'emendamento 2.6, favorevole il rappresentante del GOVERNO. Contrario è invece l'avviso del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sull'emendamento 2.4, sul quale annunciano il loro voto favorevole i senatori MARCHETTI e PASQUALI. L'emendamento stesso è quindi respinto, e restano pertanto preclusi gli altri di identico contenuto 2.1, 2.2 e 2.5.

Sull'emendamento 2.3 il RELATORE si pronuncia in senso favorevole, ma segnala che esso presenta oneri a carico dell'Ente poste. Dubita della rilevanza di questa considerazione il senatore PINGGERA, mentre il senatore MARCHETTI si esprime in senso favorevole alla proposta. L'esame dell'emendamento è quindi accantonato.

È accolto l'emendamento 2.7 sul quale il sottosegretario PARISI si era espresso in senso favorevole. Il senatore BESOSTRI ritira il subemendamento 2.8/1. Sul 2.8/2 il relatore si pronuncia favorevolmente, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione. La proposta è quindi accolta dalla Commissione. Sull'emendamento 2.8, il senatore SPERONI suggerisce una riformulazione più rispettosa della lingua corrente. Interviene quindi il sottosegretario PARISI il quale propone una formula aggiuntiva. Il relatore PASSIGLI illustra quindi un nuovo testo dell'emendamento stesso (2.8 nuovo testo), che viene accolto dalla Commissione.

All'articolo 3 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso contrario sull'emendamento 3.6, che viene respinto. È accolto l'emendamento 3.10, previo parere favorevole del sottosegretario PARISI. È altresì accolto l'emendamento 3.1 sul quale si erano espressi in senso favorevole il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO. Rimangono pertanto assorbiti gli emendamenti 3.4, 3.8 e 3.11.

Sull'emendamento 3.2, il RELATORE si pronuncia in senso contrario, mentre il sottosegretario PARISI si rimette alla Commissione. L'emendamento è respinto e rimangono pertanto preclusi gli altri di identico contenuto 3.3, 3.5 e 3.9. È inoltre respinto l'emendamento 3.7.

All'articolo 4 è accolto l'emendamento 4.1, con l'avviso favorevole del GOVERNO.

All'articolo 7 il senatore PELLEGRINO annuncia il proprio voto favorevole sull'ordine del giorno n. 1, al quale si dice favorevole anche il sottosegretario PARISI:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439

impegna il Governo

a prevedere, con apposito regolamento di applicazione, criteri e modalità per individuare gli aventi diritto, che limitino il beneficio ai casi di effettiva destinazione ai soli soci ed invitati, i quali dimostrino che l'esecuzione non viene effettuata a scopo di lucro nè comporta l'esercizio di altre contemporanee attività effettuate a scopo di lucro.

In particolare, occorre prescrivere l'accertamento della iscrizione ai registri istituiti nell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, da almeno due anni, nonchè la verifica che l'esecuzione avviene esclusivamente a fini di solidarietà nell'esplicazione delle finalità di volontariato.

Dovranno anche essere precisate le modalità per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere comunque in un numero prefissato e limitato, prescrivendo che lo *status* di socio sia conseguito, in forma documentabile, con ampio anticipo rispetto alla data dell'esecuzione».

0/1236/1/1^a

IL RELATORE

La senatrice FUMAGALLI CARULLI domanda se il Governo non intenda presentare un proprio emendamento sull'argomento. Il PRESIDENTE fa osservare al riguardo che l'ordine del giorno, raccogliendo un avviso diffuso nell'ambito della Commissione, rimette al regolamento la disciplina di dettaglio. La senatrice FUMAGALLI CARULLI insiste perchè nella disposizione si fissino direttamente i criteri a cui deve attenersi la normativa secondaria. Il sottosegretario PARISI rileva a sua volta che la complessità della disciplina rende preferibile utilizzare una fonte subordinata. Aderisce a questa impostazione il senatore PELLEGRINO.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE sottolinea la difficoltà di fissare preventivamente criteri in ordine al numero dei soci e degli invitati, aspetto trattato dall'ordine del giorno. Il PRESIDENTE osserva che tale dubbio può essere risolto riferendo il disposto dell'ordine del giorno esclusivamente agli invitati stessi. Accoglie questo suggerimento il RELATORE, che propone un nuovo testo dell'ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439

impegna il Governo:

a prevedere, con apposito regolamento di applicazione, criteri e modalità per individuare gli aventi diritto, che limitino il beneficio ai casi di effettiva destinazione ai soli soci ed invitati, i quali dimostrino che l'esecuzione non viene effettuata a scopo di lucro nè comporta l'esercizio di altre contemporanee attività effettuate a scopo di lucro.

In particolare, occorre prescrivere l'accertamento della iscrizione ai registri istituiti nell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, da almeno due anni, nonchè la verifica che l'esecuzione avviene esclusivamente a fini di solidarietà nell'esplicazione delle finalità di volontariato.

Dovranno anche essere precisate le modalità per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, questi ultimi da contenere comunque in un numero prefissato e limitato, prescrivendo che lo *status* di socio sia conseguito, in forma documentabile, con ampio anticipo rispetto alla data dell'esecuzione».

0/1236/1/1^a (Nuovo testo)

IL RELATORE

La senatrice FUMAGALLI CARULLI si dice ad esso favorevole, pur rammaricandosi che il rappresentante del Governo non abbia voluto proporre direttamente un proprio emendamento. L'ordine del giorno nella nuova formulazione è quindi accolto dalla Commissione.

Sull'emendamento 7.1 si esprimono in senso contrario il RELATORE e il sottosegretario PARISI. Il senatore SELLA DI MONTELUCE lamenta la confusione intervenuta nell'applicazione della norma quanto si è dato corso a trasmissioni a circuito chiuso, per cui è opportuna una precisazione. Il RELATORE osserva che, a seguito dell'eventuale accoglimento dell'emendamento stesso, risulterebbero incoraggiate forme di elusione, ad esempio nell'ambito delle discoteche; aggiunge che la sua finalità è quella di tutelare innanzitutto gli autori. Il senatore SELLA DI MONTELUCE esclude che, in applicazione dell'ordine del giorno appena accolto, possano aversi forme di abuso. La senatrice FUMAGALLI CARULLI dichiara il proprio voto favorevole, in adesione alle argomentazioni espresse dal senatore Sella di Monteluca, mentre il RELATORE insiste affinché la materia sia organicamente disciplinata mediante regolamento.

In senso favorevole sull'emendamento 7.1 si pronunciano quindi i senatori PASQUALI, MARCHETTI, DENTAMARO e PIANETTA. Il sottosegretario PARISI si rimette alla Commissione. L'emendamento è quindi respinto.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE motiva quindi l'emendamento 7.2, rivolto ad estendere l'ambito di applicazione della norma alle *Pro loco*. Sostiene inoltre che la SIAE non rappresenta la categoria degli autori e che tale organizzazione detiene una assai scarsa rappresentatività. Ne critica altresì la struttura burocratica, gli elevati costi di gestione e l'organizzazione territoriale in frequente condizione di commistione di

interessi. Nei confronti delle *Pro loco* la SIAE esercita infine forme di vera e propria vessazione.

Il relatore PASSIGLI invita il senatore Sella Di Monteluca a promuovere una iniziativa legislativa apposita e nota come le *Pro loco* svolgano attività di rilevanza economica. Il sottosegretario PARISI aderisce alle considerazioni del relatore, mentre il senatore SELLA DI MONTELUCE critica nuovamente i proventi derivati dalla SIAE dalle manifestazioni svolte dalle *Pro loco*.

L'emendamento 7.2 è quindi respinto. Sull'emendamento 7.3 il sottosegretario PARISI si esprime in senso favorevole. Contrario si dichiara invece il senatore MARCHETTI, in quanto tutta l'attività di questi soggetti dovrebbe essere esonerata da tali forme impositive. L'emendamento è quindi accolto.

Si passa all'esame di un ordine del giorno relativo all'articolo 9:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439,

considerate le modificazioni intervenute negli ultimi anni nella normativa sul diritto d'autore, con particolare riferimento alla attuazione della direttiva comunitaria riguardante l'elevazione della durata della protezione;

preso atto in particolare che la direttiva comunitaria e la normativa italiana di recepimento non si limitano ad elevare la durata di protezione del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno ma estendono anche la durata dei diritti di sfruttamento economico di tali opere;

ravvisata la necessità di garantire in via prioritaria i diritti degli autori delle opere dell'ingegno nei confronti di estensioni *ope legis* della durata consentite ai cessionari di tali diritti per lo sfruttamento economico di dette opere, estensioni che potrebbero ledere l'autonomia contrattuale delle parti;

impegna il Governo

a promuovere in sede comunitaria e ad attuare nella normativa italiana un organico adeguamento della stessa normativa che consenta una più efficace tutela degli autori delle opere dell'ingegno e il pieno rispetto della loro autonomia contrattuale;

invita il Governo

a promuovere l'integrazione e l'aggiornamento - in analogia a quanto già previsto nella legge 22 aprile 1941, n. 633 per i contratti di edizione, rappresentazione ed esecuzione, e nel rispetto della autonomia contrattuale delle parti - della normativa riguardante la cessione dei diritti degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori ai soggetti che partecipano all'utilizzo economico dell'opera dell'ingegno, senza, in nessun caso, ammettere l'estensione della durata di utilizzo economico dell'opera dell'ingegno che, nel rispetto dell'autonomia contrattuale dei soggetti, non sia stata consentita dal suo autore».

Il senatore SPERONI si dice contrario all'ordine del giorno n. 2, in quanto egli è pregiudizialmente avverso nei confronti di questi strumenti. La senatrice FUMAGALLI CARULLI sollecita una riformulazione dell'ordine del giorno allo scopo di rendere più cogente il secondo impegno ivi contenuto. Il RELATORE aderisce a questa richiesta. Sull'ordine del giorno, nel seguente testo modificato, si pronuncia favorevolmente il rappresentante del GOVERNO:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439,

considerate le modificazioni intervenute negli ultimi anni nella normativa sul diritto d'autore, con particolare riferimento alla attuazione della direttiva comunitaria riguardante l'elevazione della durata della protezione;

preso atto in particolare che la direttiva comunitaria e la normativa italiana di recepimento non si limitano ad elevare la durata di protezione del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno ma estendono anche la durata dei diritti di sfruttamento economico di tali opere;

ravvisata la necessità di garantire in via prioritaria i diritti degli autori delle opere dell'ingegno nei confronti di estensioni *ope legis* della durata consentite ai cessionari di tali diritti per lo sfruttamento economico di dette opere, estensioni che potrebbero ledere l'autonomia contrattuale delle parti;

impegna il Governo

a promuovere in sede comunitaria e ad attuare nella normativa italiana un organico adeguamento della stessa normativa che consenta una più efficace tutela degli autori delle opere dell'ingegno e il pieno rispetto della loro autonomia contrattuale;

impegna il Governo

a promuovere l'integrazione e l'aggiornamento - in analogia a quanto già previsto nella legge 22 aprile 1941, n. 633 per i contratti di edizione, rappresentazione ed esecuzione, e nel rispetto della autonomia contrattuale delle parti - della normativa riguardante la cessione dei diritti degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori ai soggetti che partecipano all'utilizzo economico dell'opera dell'ingegno, senza, in nessun caso, ammettere l'estensione della durata di utilizzo economico dell'opera dell'ingegno che, nel rispetto dell'autonomia contrattuale dei soggetti, non sia stata consentita dal suo autore».

0/1236/2/1^a (Nuovo testo)

IL RELATORE

Il RELATORE si esprime quindi in senso favorevole sull'emendamento 9.1, contrario il sottosegretario PARISI. La senatrice FUMAGALLI CARULLI sostiene che la proposta costituisce un passo avanti nella tutela del diritto d'autore. L'emendamento è quindi accolto. È altresì accolto l'emendamento 9.2, sul quale il sottosegretario PARISI si era rimesso alla Commissione e si erano pronunciati in senso favorevole i senatori MARCHETTI e FUMAGALLI CARULLI.

Il presidente VILLONE avverte quindi che è opportuno accantonare l'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, presentando essi implicazioni di carattere finanziario. Il relatore PASSIGLI richiama l'attenzione sull'emendamento 10.29 (nuovo testo), il quale, all'ultimo comma, dispone a questo proposito una clausola di salvaguardia. Egli segnala quindi le ulteriori modifiche recate da questa sua iniziativa.

Il senatore ELIA ritira quindi gli emendamenti 10.11, 10.8 e 10.7, al quale aveva in precedenza aggiunto la propria firma.

In attesa quindi di conoscere il parere di competenza della Commissione bilancio, il seguito dell'esame è rinviato.

(1400) Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto
(Esame e rinvio)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO rinvia alle relazioni svolte nell'esame dei precedenti decreti.

Il PRESIDENTE prende atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale.

Su proposta della relatrice, si conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di giovedì 10 ottobre e il seguito dell'esame viene rinviato.

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore SPERONI ritira gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4, da lui sottoscritti e precedentemente accantonati, riservandosi di presentarli nell'esame del disegno di legge n. 1388, sull'ordinamento degli enti locali.

Accantonati momentaneamente gli emendamenti 8.2 e 8.52, si passa dell'emendamento 8.5, al quale si dichiarano favorevoli il sottosegretario VIGNERI e il relatore VILLONE, nonchè il senatore PELLEGRINO. L'emendamento, posto quindi in votazione, viene accolto dalla Commissione.

L'emendamento 8.42, fatto proprio dal senatore BESOSTRI in assenza del proponente, è considerato consequenziale dal sottosegretario VIGNERI all'emendamento 8.5, testè approvato: anche il relatore si dichiara favorevole e la Commissione lo accoglie.

Quanto all'emendamento 8.9, il RELATORE si dichiara contrario, il sottosegretario VIGNERI osserva che la questione è trattata nel disegno di legge n. 1388, di riforma della legge n. 142 del 1990, e il senatore MARCHETTI lo ritira riservandosi di presentarlo nell'esame di quest'ultimo disegno di legge.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.22.

Si dichiarano favorevoli il RELATORE e il senatore PELLEGRINO.

Il senatore SPERONI, favorevole all'impostazione complessiva dell'emendamento, propone tuttavia di correggerne la persistente impostazione centralistica, presentando il suo emendamento 8.1 quale subemendamento da riferire al secondo e al quarto periodo del testo in esame.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda che nel disegno di legge n. 1388, più volte citato, è affermato il principio generale di autonomia degli enti locali nella determinazione della dotazione organica di personale. A suo avviso, l'attuale sistema contrattuale non potrebbe tollerare immediate cesure, se non entro limiti determinati dalla legge.

Ad avviso della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, il subemendamento del senatore Speroni è da condividere in quanto coerente al principio di autonomia sotteso al disegno di legge in esame, anche se dovrebbe essere valutata con particolare attenzione l'obiezione appena formulata dal sottosegretario Vigneri. Al riguardo, si potrebbe ritenere che un rinvio alle sedi contrattuali possa risolvere la questione.

Il relatore VILLONE ritiene che la sostanziale autonomia degli enti locali e l'attuale sistema di contrattazione siano incompatibili, così che in futuro i contratti nazionali dovrebbero limitarsi a dettare solo disposizioni di principio.

Il sottosegretario VIGNERI condivide l'osservazione del Presidente e preannuncia una iniziativa del Governo rivolta a rendere il sistema di contrattazione conforme al nuovo modello di autonomia.

Il senatore SPERONI insiste nel ritenere opportuna l'introduzione di un principio di autonomia piena già nella normativa in esame.

Il senatore BESOSTRI, favorevole all'emendamento 8.22, ne raccomanda il coordinamento con altre parti del disegno di legge ed esprime riserve sull'ultimo periodo dello stesso emendamento, che avrebbe l'effetto di attribuire a persone anche incolpevoli il risultato negativo della gestione amministrativa.

Il senatore ANDREOLLI rileva una evidente contraddizione tra il principio di autonomia e i limiti quantitativi previsti nella disposizione in esame, anche nel testo emendato secondo la proposta del Governo. A

suo avviso, la questione potrebbe essere risolta in sede di esame del disegno di legge n. 1388, ovvero eliminando immediatamente ogni vincolo all'autonomia e accogliendo l'emendamento 8.22, modificato con l'emendamento 8.1.

Il RELATORE si pronuncia a favore di quest'ultima soluzione, ritenendo che il limite quantitativo alle assunzioni non sia coerente al principio di autonomia.

Il senatore GUERZONI condivide tale orientamento, anche se reputa di una certa complessità le questioni da risolvere sul piano della contrattazione nazionale.

Il relatore VILLONE conviene sui profili problematici rilevati dal senatore Guerzoni, che tuttavia devono essere rimessi alla prudente valutazione delle parti interessate. In sede parlamentare, si potrebbe formulare un ordine del giorno che impegni il Governo all'indirizzo di autonomia condiviso dalla Commissione.

Il ministro BASSANINI precisa che l'emendamento 8. 22 riformula il capoverso del comma 4, disponendo limiti articolati per gli enti locali minori e per quelli di maggiori dimensioni: si tratta di una normativa a carattere transitorio, diretta alla completa autonomia degli enti locali nell'ambito delle disponibilità finanziarie, che assume la configurazione di una misura immediata ritenuta dal Governo sufficientemente congrua allo scopo. Si rimette tuttavia alla valutazione della Commissione.

Il senatore PELLEGRINO, favorevole ad una autonomia piena degli enti locali, ritiene nondimeno necessario fissare un principio di predeterminazione della dotazione organica. Il relatore VILLONE osserva che la dotazione organica va considerata nel contesto del nuovo ordinamento, che assegnerebbe maggiori funzioni e compiti agli enti locali. Il senatore SPERONI osserva che la prima parte della disposizione in esame prevede criteri di predeterminazione dell'organico affidati all'autonomia regolamentare degli enti locali. Il senatore ANDREOLLI richiama l'attenzione sulla prevalenza del vincolo finanziario sul vincolo formale di determinazione degli organici, in una prospettiva di piena autonomia e di maggiore flessibilità. Il senatore PELLEGRINO prospetta l'opportunità di integrare l'emendamento 8.22 con la previsione di limiti nella determinazione della dotazione organica.

Il ministro BASSANINI osserva che in esito al processo in atto, gli enti locali, attributari di maggiori compiti e funzioni, dovranno rideterminare le loro risorse di personale, mentre la disposizione in esame consente forme nuove di collaborazione qualificata, entro il limite previsto dall'ultimo periodo dell'emendamento 8.22, che di per sè costituisce un incentivo rigoroso alla corretta gestione delle risorse stesse. A suo avviso, gli altri limiti evocati dal senatore Pellegrino sono da ritenere impliciti, ma tuttavia il Governo non è contrario a indicarli espressamente.

Il senatore MARCHETTI considera apprezzabile l'emendamento 8.22, che tiene conto di altre proposte di modifica e potrebbe essere ulteriormente integrato con l'emendamento 8.11.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI si dichiara propensa a eliminare i limiti numerici, prevedendo limiti generali, secondo l'indicazione del senatore Pellegrino. Quanto all'emendamento 8.11, si dichiara viceversa contraria, trattandosi di contratti a tempo determinato.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, a titolo personale esprime il suo consenso verso l'eliminazione di ogni limite numerico, al fine di accentuare l'autonomia, in coerenza con lo scopo del disegno di legge. Quanto ai limiti indicati dal senatore Pellegrino, ritiene che possano essere considerati impliciti. Conviene in tal senso lo stesso senatore PELLEGRINO.

Il RELATORE, quindi, tenendo conto della discussione svolta sull'emendamento 8.22, ne propone una nuova formulazione (8.220).

Il ministro BASSANINI si rimette alla Commissione.

Il senatore MARCHETTI si dichiara contrario, ritenendo preferibile l'originario emendamento del Governo.

L'emendamento 8.220, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

Sono di conseguenza dichiarati assorbiti o preclusi gli altri emendamenti relativi al comma 4 dell'articolo 8.

Sull'emendamento 8.12 il ministro BASSANINI si esprime in senso contrario ed analogo avviso manifesta il senatore PELLEGRINO, in quanto la proposta appare in contrasto con l'impostazione complessiva del disegno di legge. Egli si dichiara invece favorevole all'emendamento 8.23 del Governo, perchè esso esclude una piena discrezionalità dell'Amministrazione. Il senatore SPERONI dichiara la propria contrarietà agli emendamenti 8.12 e 8.23. Il senatore ELIA è a favore del testo del disegno di legge, il quale opportunamente può far recuperare alle amministrazioni locali personale tecnico qualificato. È quindi respinto l'emendamento 8.12, l'emendamento 8.35 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, mentre è accolto l'emendamento 8.23. Rimane assorbito l'emendamento 8.18 e sono dichiarati decaduti gli emendamenti 8.43 e 8.24.

Sull'emendamento 8.55, il ministro BASSANINI si dice contrario, in quanto esso tende a rimuovere una flessibilità ritenuta necessaria. Si conforma a questo parere il RELATORE. La senatrice DENTAMARO nota invece che il testo del disegno di legge per questa parte appare generico, dovendosi reperire le necessarie professionalità nell'ambito del personale dipendente. Il PRESIDENTE osserva che spetta al regolamento precisare i limiti della relativa facoltà, senza negare la possibilità di

costituire uno *staff* fiduciario. Anche il senatore PELLEGRINO si manifesta in senso contrario, riconoscendo egli l'esigenza cui la norma intende fare fronte. L'emendamento è quindi respinto.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, intervenendo sull'emendamento 8.51, ritiene che esso vada più opportunamente riferito al disegno di legge n. 1388. Il ministro BASSANINI, esprimendo la propria comprensione per le ragioni che ispirano la proposta e pur temendo che la norma legislativa possa irrigidire la disciplina della materia, si rimette alla Commissione. Il senatore BESOSTRI rileva a sua volta che l'elencazione delle materie disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi comprime eccessivamente lo spazio rimesso al regolamento del personale. Il PRESIDENTE riconosce come fondata questa obiezione e reputa quindi consigliabile una riformulazione del comma 7, per la parte relativa al capoverso 3-*bis*. Anche il ministro BASSANINI giudica opportuno distinguere le due fonti, di competenza rispettivamente del consiglio e della giunta.

Il senatore MARCHETTI sollecita alcune precisazioni sui contenuti del previsto regolamento del personale. Risponde il PRESIDENTE, facendo osservare che i contenuti previsti non sono comunque esaustivi. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO suggerisce quindi una riformulazione del capoverso 3-*bis*. (8.51 nuovo testo). Il ministro BASSANINI esprime avviso favorevole, nella convinzione che si tratta di estendere l'autonomia degli enti locali; concorda anche il PRESIDENTE, facendo salva la possibilità di attuare un'eventuale coordinamento finale. L'emendamento 8.51 nuovo testo è quindi accolto dalla Commissione. Restano pertanto assorbiti gli altri 8.6, 8.7, 8.27, 8.19, 8.50 e 8.13.

Sull'emendamento 8.26 il PRESIDENTE rileva che occorre rendere più elastico il rinvio alla disciplina del contratto collettivo per non estinguere ogni spazio di autonomia per l'ente locale. Si associa a questa osservazione il senatore ANDREOLLI. Non insistendo il ministro BASSANINI per la sua votazione, l'emendamento è ritirato.

L'emendamento 8.34 viene fatto proprio dalla senatrice PASQUALI e, con l'avviso contrario del RELATORE e del MINISTRO, esso viene respinto.

Il ministro BASSANINI chiede quindi l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 8.14 e seguenti nonché dell'articolo 9 e dei connessi emendamenti, considerata la complessità della materia. Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10. Sull'emendamento 10.2 il RELATORE si esprime in senso contrario in quanto le camere di commercio non sono assimilabili agli enti territoriali. Condivide tale osservazione il MINISTRO, mentre il senatore BESOSTRI rileva che il personale dipendente dai comuni e dalle province rientra nello stesso comparto di contrattazione collettiva del personale delle camere di commercio. Il PRESIDENTE aggiunge che la collocazione in tale comparto non

è stabilita per legge ed è quindi inopportuno determinare degli irrigidimenti; potrà semmai essere raccomandabile separare il personale delle camere di commercio dal comparto considerato. Il MINISTRO conviene e fa presente che a tale motivazione si ispira anche il successivo emendamento 10.5. Il senatore PELLEGRINO invita il senatore Besostri a ritirare l'emendamento 10.2, fermo rimanendo che le camere di commercio dovranno essere sentite in sede di contrattazione collettiva. Il senatore BESOSTRI, con i chiarimenti intervenuti, ritira gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4; parimenti ritirati risultano gli emendamenti 10.10, 10.11 e 10.12 identici per contenuto, rispettivamente, ai predetti.

È accantonato l'emendamento 10.6, da riferire al disegno di legge n. 1388, è accolto l'emendamento 10.5 e restano quindi assorbiti gli altri 10.7 e 10.9.

All'articolo 11, il sottosegretario VIGNERI illustra l'emendamento 11.2, sostitutivo della lettera *b*). Il PRESIDENTE chiede se tale innovazione sia applicabile ai comuni dichiarati dissestati. Esclude tale circostanza il sottosegretario VIGNERI, sostenendo che la norma è destinata a entrare in vigore con la disciplina delegata prevista dall'articolo. Il PRESIDENTE suggerisce allora l'opportunità di precisare tale elemento, ravvisando nell'articolo norme che sono certamente applicabili ai comuni dissestati. Il MINISTRO nota come sia intendimento del Governo prevenire i casi di dissesto, ma che in certi ipotesi sia utile specificare la decorrenza delle nuove disposizioni. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO segnala la gravosità per i cittadini della norma appena illustra dal Sottosegretario; teme che ne possa risentire la qualità dei servizi sociali erogati. A lei rispondono il sottosegretario VIGNERI e il presidente VIL-LONE, il quale chiarisce che l'innovazione ha certamente un carattere aggiuntivo rispetto alle misure di incremento d'imposta già stabilite. Per il senatore ANDREOLLI è giocoforza appoggiare l'impostazione del Governo mentre la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI fa notare che il criterio indicato è elastico. Alle riserve della senatrice D'Alessandro Prisco si associa il senatore MARCHETTI, che chiede al Governo di rinunciare all'ultima parte dell'emendamento 11.2. Si dichiara disponibile il sottosegretario VIGNERI, per quanto la Commissione possa ridurre la misura della percentuale di incremento tariffario. Il PRESIDENTE suggerisce a sua volta di aggiungere, al termine della lettera *b*), una clausola per cui la norma sia applicabile ai soli dissesti dichiarati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il sottosegretario VIGNERI sostiene che gli strumenti di verifica previsti dall'articolo saranno applicabili appena vigenti le relative disposizioni, mentre le lettere *b*), *d*) e *c*) riguarderanno i nuovi casi di dissesto. Dissente il PRESIDENTE relativamente alla lettera *d*), mentre il senatore BESOSTRI suggerisce di introdurre un richiamo alle disposizioni sulla responsabilità, di cui al successivo articolo 12.

La senatrice DENTAMARO lamenta l'inadeguatezza dei criteri stabiliti dalla lettera *c*), trattandosi di materia sanzionatoria e dovendosi individuare anche la relativa procedura di irrogazione. Il sottosegretario

VIGNERI risponde che trattasi comunque di sanzioni amministrative o di tipo interdittivo. Per il PRESIDENTE sarebbe opportuno definire sulla questione un ordine del giorno di ulteriore precisazione. Il ministro BASSANINI si dice disponibile a determinare criteri di maggiore dettaglio, fermo restando l'indirizzo rivolto a responsabilizzare gli enti locali, i loro amministratori ed i revisori dei conti. Non esclude anch'egli la previsione di sanzioni interdittive. Il senatore PELLEGRINO ritiene che in linea di principio la legislazione delegata sia idonea a regolare la materia ed opportuna la previsione di sanzioni interdittive per evitare che i responsabili possano nuocere ulteriormente in altri incarichi pubblici. Il senatore PINGGERA suggerisce di temperare l'onerosità della previsione, subordinando l'applicazione della lettera *b)* al mancato incremento tariffario e l'applicazione delle sanzioni ai soli casi di colpa grave. La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI reclama il rispetto di fondamentali criteri di equità nel praticare aumenti impositivi o tariffari. Il PRESIDENTE, pur comprendendo tale esigenza, fa osservare che riducendo il margine di elasticità della norma, si rende più difficile la sua applicazione.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI appoggia le riserve espresse dalla senatrice DENTAMARO e sottolinea la delicatezza della materia, che non può essere affidata alla legislazione delegata senza la previsione di adeguati criteri direttivi. Per tale finalità non appare certamente idoneo l'ordine del giorno proposto dal Presidente. Il ministro BASSANINI, nel confermare la propria disponibilità ad una specificazione della normativa, ribadisce tuttavia il rigore che deve accompagnare il maggior grado di autonomia degli enti locali. Tra le conseguenze sanzionatorie da stabilire non può mancare la decadenza del sindaco e della giunta. Per la delega legislativa può essere inoltre stabilito un termine più ampio ed un parere delle Commissioni parlamentari a maggior garanzia del suo corretto esercizio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1236**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le aziende e le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extracontabili e delle notizie anzidette».

1.1 FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO, FOLLONI

1.2 SCHIFANI

1.3 PIERONI

1.5 MARCHETTI

1.6 LISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «imprese individuali» con le altre: «le imprese e le ditte individuali».

1.7 IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le altre: «40 per cento».

1.8

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 4, sostituire le parole: «e uno nel Parlamento europeo» con le altre: «e l'altro nel Parlamento europeo».

2.6

IL RELATORE

Al comma 7, nel capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai cinque miliardi di lire annui».

2.1

FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO, FOLLONI

2.2

PIERONI

2.4

MARCHETTI

2.5

LISI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. L'ente poste italiane applica per la spedizione di stampe in abbonamento postale edite da comuni, province, regioni e camere di commercio, le stesse tariffe applicate alle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 dell'articolo 2 della legge 549 del 1995, come previsto dal comma 34 dello stesso articolo.»

2.3

BEDIN, DIANA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nell'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, è soppresso l'ultimo periodo».

2.7

IL RELATORE

All'emendamento 2.8 sostituire la parola: «da» con la parola: «per», la parola: «cinque» con la parola: «tre», la parola: «tre» con la parola: «due».

2.8/1

BESOSTRI

All'emendamento 2.8 aggiungere, in fine il seguente periodo: «Le limitazione di cui al precedente periodo non si applicano alle imprese che riprendono la pubblicazione di testate storiche. Sono testate storiche quelle pubblicate per almeno trenta anni e che non abbiano interrotto la pubblicazione da più di 10 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.8/2

BESOSTRIM

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Gli ultimi due periodi dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente: «Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e la testata per la quale richiedono la corresponsione di contributi deve essere stata editata e diffusa da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani».

2.8

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il terzultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono aver editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione di contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani».

2.8 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «il legale rappresentante» fino alla fine del comma.

3.6

MARCHETTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «il legale rappresentante» fino a: «impresa individuale» con le altre: «I soggetti».

3.10

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «somma da lire un milione a lire dieci milioni» con le parole: «somma da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni».

3.1

FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO, FOLLONI

3.4

SCHIFANI

3.8

LISI

3.11

PIERONI

Al comma 3, dopo le parole: «comma 1 », inserire le seguenti: «primo periodo» e sopprimere il secondo periodo.

3.2

FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO, FOLLONI

3.3

SCHIFANI

3.5

PIERONI

3.9

LISI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3.7

MARCHETTI

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei militari».

4.1

IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «recitazione dell'opera» inserire le seguenti: «, diffuse anche con sistemi di trasmissione a circuito chiuso».

7.1MAGGIORE, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, WILDE, NAVA,
LAGO, ASCIUTTI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «associazioni di volontariato» inserire le seguenti: «e delle associazioni turistiche pro-loco».

7.2MAGGIORE, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, WILDE, NAVA,
LAGO, ASCIUTTI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «nell'ambito normale» con le altre: «nella sede».

7.3

IL RELATORE

Art. 9.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente ulteriore periodo: 'In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonchè dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto della autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse».

9.2

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il diritto d'autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633».

9.1

FUMAGALLI CARULLI, ROTELLI, DENTAMARO, FOLLONI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

SCHIFANI

10.12

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. La Commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965,

n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite dalla Commissione superiore per lo spettacolo. A tale commissione sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva che l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

2. La Commissione istituita ai sensi del comma 1 è composta da sette membri, di cui cinque esperti altamente qualificati nelle materie dello spettacolo, uno in rappresentanza delle regioni ed uno in rappresentanza dei comuni. I predetti componenti vengono eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre dal Senato della Repubblica secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

3. I componenti della Commissione di cui al comma 1 restano in carica tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Qualora un componente della Commissione venga eletto nel corso del triennio, cessa comunque dall'incarico insieme agli altri componenti.

4. I componenti della Commissione istituita ai sensi del comma 1 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in condizioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali della Commissione.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Parlamento procede all'elezione dei componenti della Commissione, ai sensi del comma 2. La Commissione deve insediarsi entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla elezione dei componenti.

6. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi del comma 1, per la partecipazione alle sedute nelle medesime commissioni.

7. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 1 restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'insediamento della nuova Commissione.

8. Sono istituite consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Le consulte sono costituite con decreto dell'autorità di Governo competente per lo spettacolo e sono composte dal Capo Dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna consulta, di cui tre scelti dall'autorità di Governo, tre designati rispettivamente uno dalle regioni, uno dall'ANCI e uno dall'UPI, e due designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per le materie di competenza delle singole consulte. Il Presidente di ogni singola consulta è designato dall'autorità di Governo tra gli esperti altamente qualificati».

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui , rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite dalla Commissione superiore per lo spettacolo. A tale commissione sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare».

10.17

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 1, all'inizio, anteporre le seguenti parole: «1. In attesa dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori dello spettacolo».

10.16

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «cinque» fino alla fine del periodo con le seguenti parole: «sette commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la danza, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico, commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante e commissione consultiva per la musica leggera».

10.13

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 1, primo periodo, undecimo rigo, sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «sei».

Conseguentemente, dopo le parole: «consultiva per la musica», inserire le parole: «commissione consultiva per la danza,».

10.15

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 1, primo periodo, dodicesimo rigo, dopo le parole: «commissione consultiva per la musica», inserire le parole: «, commissione consultiva per la danza».

10.11

CASTELLANI Pierluigi, ELIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono attribuite» aggiungere le altre: «salvo quanto disposto dal comma 1-bis».

10.27

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto dell'autorità di Governo competente per lo spettacolo, è costituito un organo consultivo, rappresentativo delle categorie interessate, per la formulazione di pareri in fasi procedurali istruttorie, articolato in sezioni corrispondenti ai settori cui sono preposte le predette commissioni consultive».

10.32

BISCARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È altresì istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già attribuite alla commissione centrale della musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle».

10.30

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 1-bis sono composte da nove membri, incluso il Capo del dipartimento dello spettacolo, che ne è membro di diritto. Gli altri componenti sono designati nel numero di sei dall'Autorità di governo competente per lo spettacolo, e gli altri due, rispettivamente, u o dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed uno dalla Conferenza Stato-città, e sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Ciascuna commissione elegge il presidente tra i propri componenti».

10.36

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte dal Capo del Dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Commissione, di cui tre scelti dall'Autorità di Governo, uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni, uno dalla Conferenza Stato-Città-autonomie, uno designato dalle associazioni professionali e di categoria maggiormente rappresentative; uno designato dall'Associazione dei critici per le materie di competenza delle singole Commissioni. Il Presidente del Comitato è designato dall'Autorità di Governo tra i tre esperti da essa scelti».

10.3

SCHIFANI, MAGGIORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte da non più di nove membri nominati dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo e scelti tra esperti altamente qualificati e rappresentanti delle associazioni di categoria. I membri delle commissioni qualora siano rappresentanti di associazioni di categoria non possano prender parte alle deliberazioni relative alle richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria».

10.8

CASTELLANI Pierluigi, ELIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte dal Capo del Dipartimento dello Spettacolo e da sei membri, nominati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Commissione, di cui due di diretta nomina dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, due scelti nell'ambito di terne designate rispettivamente una dalle Associazioni professionali di categoria ed una dalla Associazione dei critici; uno designato dalle Regioni ed uno congiuntamente designato dall'ANCI e dall'UPI».

10.4

SCHIFANI, MAGGIORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ciascuna Commissione istituita ai sensi del comma 1 è composta da sette membri, di cui cinque esperti altamente qualificati nelle materie dello spettacolo, uno in rappresentanza delle regioni ed uno in rappresentanza dei comuni. I predetti componenti vengono eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre al Senato della Repubblica secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

10.18

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 2, sostituire la parola: «sei» con l'altra: «nove»; sopprimere le parole : «e scelti»; dopo le parole: «di ciascuna delle commissioni» inserire le parole: «, su designazione delle associazioni di categoria e dei sindacati».

10.10

MARCHETTI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

10.19

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le Commissioni eleggono un presidente fra i loro componenti».

10.20

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole «dal capo del Dipartimento dello spettacolo», con le altre: «dai responsabili degli uffici del Dipartimento dello spettacolo, preposti agli specifici settori di competenza delle commissioni».

10.33

BISCARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I componenti delle commissioni di cui al comma 1 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.».

10.31

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «I componenti delle commissioni di cui al comma 1 restano in carica per un periodo di due anni, rinnovabile per non più di una volta».

10.34

BISCARDI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «biennio» con l'altra: «triennio».

10.35

BISCARDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria».

10.9

MARCHETTI

Sopprimere il comma 5.

10.21

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Parlamento procede all'elezione dei componenti della Commissione, ai sensi del comma 2. La Commissione deve insediarsi entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla efficacia del decreto di nomina dei componenti».

10.23

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trenta», con l'altra: «sessanta».

10.22

PASQUALI, SERVELLO, LISI

10.28

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.2

SCHIFANI

Sopprimere il comma 7.

10.25

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sono istituite Consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Le Consulte sono costituite dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, che le presiede; dal Capo Dipartimento dello Spettacolo, e dai rappresentanti delle componenti professionali di ciascun settore, designati dalle Associazioni esponenziali delle categorie dello spettacolo, dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-Città-autonomie. Le Consulte si esprimono sulle linee di indirizzo degli interventi; sui piani programmatici annuali e pluriennali di ciascun settore; sul riparto del Fondo unico dello Spettacolo all'interno di ciascun settore; sulle norme amministrative disciplinanti gli interventi a favore dei singoli settori; su tutte le classificazioni e riconoscimenti di qualifica di soggetti di spettacolo dell'ambito di competenza; sulle questioni di maggiore rilevanza che interessano il settore e promuovono il coordinamento per l'ordinato ed equilibrato sviluppo sul territorio nazionale delle attività del settore considerato. Le Consulte sono nominate con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo. Con regolamento dell'Autorità di Governo competente, da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto sono stabilite composizione, attribuzione e durata delle consulte tecniche».

10.5

SCHIFANI, MAGGIORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sono istituite Consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Le Consulte sono nominate con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo. Con regolamento dell'Autorità di governo competente, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite composizione, attribuzione e durata delle Consulte tecniche».

10.6

SCHIFANI, MAGGIORE

10.7

CASTELLANI Pierluigi, ELIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sono istituite Consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Le consulte sono costituite con decreto dell'autorità di Governo competente per lo spettacolo e sono composte dal Capo Dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Consulta, di cui tre scelti dall'autorità di Governo, tre designati rispettivamente uno dalle regioni, uno dall'ANCI e uno dall'UPI, e due designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per le materie di competenza delle singole consulte. Il Presidente di ogni singola consulta è designato dall'autorità di Governo tra gli esperti altamente qualificati».

10.26

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un Comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al Comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

7-ter. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 7-bis si provvede alla determinazione del numero dei componenti del Comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo,

del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, e delle modalità di convocazione e di funzionamento.

7-quater. Il Comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 3.

7-quinquies. Ai costi di funzionamento del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle sei commissioni consultive di provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 1 di questo articolo.»

10.29 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente: «L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare di volta in volta le funzioni di presidente della commissione al Capo del Dipartimento dello spettacolo».

2. L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente della commissione prevista dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, nonché di ogni altra relativa al settore del teatro di prosa, al Capo del Dipartimento dello spettacolo.

3. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le parole: «o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero» sono sostituite dalle seguenti: «o, per sua delega, conferita di volta in volta, dal Capo del Dipartimento dello spettacolo».

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, con le modificazioni di seguito apportate:

a) al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle parole: «comma 2»;

b) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il presidente del comitato è designato tra gli esperti altamente qualificati».

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di governo competente per lo spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contri-

buti, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, di prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo considerando anche, a tal fine, la qualità, l'eventuale rilievo nazionale o internazionale, la tradizione ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 1 e *2-bis*, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto dei medesimi commi».

10.0.1

CASTELLANI Pierluigi

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1034**Art. 5.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.

2. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti dell'ente, i regolamenti di competenza del consiglio, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto della gestione.

3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.

4. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nel medesimo termine all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

5. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma, la procedura e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

6. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 2, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso, e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

7. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

8. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 7, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo questo

provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

9. Il comitato non può riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

10. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, può provvedersi a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. La legge regionale stabilisce le modalità di esercizio del potere e le categorie o albi entro i quali va nominato il commissario *ad acta*».

5.42

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Nuove norme sul controllo regionale sugli atti degli enti locali). - 1. Gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.

2. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti dell'ente, i regolamenti di competenza del consiglio, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto della gestione.

3. Sono soggette a controllo preventivo di legittimità, mediante richiesta di riesame al Consiglio comunale o provinciale nei termini di cui al comma 8, le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici locali, nonché le deliberazioni adottate dalla giunta nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti presenta richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.

5. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi del comma 1 diventa esecutiva se al termine dei venti giorni dalla ricezione della stessa il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione da parte del comitato regionale di controllo è di trenta giorni.

6. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

7. Il provvedimento di annullamento indica specificamente le norme violate.

8. Sulle deliberazioni rinviate ai sensi del comma 3, il Consiglio adotta entro trenta giorni, a maggioranza, le proprie determinazioni.

Decorso inutilmente il predetto termine la deliberazione diventa esecutiva.

9. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

10. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

11. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 5, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso.

12. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili a quelli delle deliberazioni, nonché con ai documenti giustificativi allegati alle stesse.

13. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

14. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 13 o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

15. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale il comitato regionale di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo.

16. La legge regionale prevede che, qualora i comuni e le province sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, può provvedersi a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. La legge stessa identifica la modalità di esercizio del potere e le categorie o albi entro le quali va nominato il commissario *ad acta*.

5.41

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti dell'ente, i regolamenti di competenza del consiglio, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto della gestione e le deliberazioni che i consigli e le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre a controllo.

2. Sono altresì soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione di servizi pubblici locali nonché le altre deliberazioni, adottate dal consiglio, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, presenti richieista scritta e motivata, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, con l'indicazione delle illegittimità riscontrate. Con le stesse procedure e modalità i consiglieri possono richiedere il controllo di legittimità delle deliberazioni, adottate dalla giunta, ritenute viziate, con l'indicazione delle illegittimità riscontrate».

5.37

BEVILACQUA, MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità i bilanci annuali e pluriennali e il rendiconto della gestione».

5.35

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «di competenza del consiglio».

5.1

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «di competenza del consiglio»; nel medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gli atti costitutivi ed i regolamenti delle unioni di comuni».

5.2

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «gli statuti dell'ente».

5.28

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «i regolamenti di competenza del consiglio».

5.29

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «relative variazioni».

5.30

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

5.25

VILLONE, PELLEGRINO

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono soggette a controllo preventivo di legittimità, mediante richiesta di riesame al Consiglio comunale o provinciale nei termini di cui al comma 4 del successivo articolo 46, le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici locali, nonché le deliberazioni adottate dalla giunta nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti presenti richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziata di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio».

5.23

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, nel comma 2 sostituire la parola: «soggetta» con l'altra: «sottoposte».

5.33

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sopprimere le parole: «le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici».

5.31

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, al quarto rigo, dopo le parole: «servizi pubblici locali,» inserire le seguenti: «alle convenzioni previste dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed agli accordi di programma previsti dall'articolo 27 della medesima legge; nel medesimo comma 2, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma.

5.3

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le deliberazioni di competenza della giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, salvo che almeno un consigliere presenti richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio ritenendole viziata di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio o con lo statuto dell'ente. Nello stesso termine può essere richiesto, da un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni fino a 15.000 abitanti o eletti in una frazione, il controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 47, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle sottoelencate materie:

- a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
- b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

Il controllo si esercita nel limite delle illegittimità denunciate; l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio dall'organo regionale di controllo».

5.4

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari. L'omessa comunicazione sospende il termine per le richieste di controllo di cui ai commi 2 e 2-bis. La richiesta di controllo è formulata al segretario dell'ente, che deve provvedere all'inoltro al comitato di controllo entro cinque giorni decorrenti dalla data di ricezione.».

5.5

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni».

5.17

SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che i consigli e la giunta intendono di propria iniziativa sottoporre al controllo».

5.21

MACERATINI, PASQUALI, LISI

Al comma 2, capoverso, nel comma 1, al primo rigo, dopo la parola: «soggetta» inserire le parole: «o sottoposta».

5.36

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, capoverso, nel comma 1, sostituire la parola: «venti» con l'altra: «trenta».

5.16

SCHIFANI

5.20

MACERATINI, PASQUALI, LISI

Al comma 2, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «venti giorni dalla ricezione» con le altre: «trenta giorni dalla data di protocollo della medesima che deve avvenire lo stesso giorno in cui la delibera stessa è stata assunta».

5.19

MACERATINI, PASQUALI, LISI

Al comma 2, capoverso, nel comma 1, al quinto rigo, dopo la parola: «adottato» inserire le seguenti: «con contestuale motivazione».

5.6

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 2, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «quaranta giorni»; conseguentemente, nel comma 7 del medesimo capoverso, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «al primo periodo del comma 1, ovvero entro venti giorni dalla ricezione degli atti di cui al secondo periodo del medesimo comma».

5.38

BEVILACQUA, MAGNALBÒ

Al comma 2, capoverso, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorrenti dalla data di ricezione dell'atto risultante da regolare attestato postale o amministrativo, quest'ultimo risultante da ricevuta timbrata dall'amministrazione».

5.15

SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente: «Il provvedimento di annullamento deve essere congruamente motivato e indicare specificamente le norme violate»; al comma 4 dello stesso capoverso, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «vizi di legittimità» con le altre: «vizi di competenza, forma o procedura». Conseguentemente sopprimere il comma 3.

5.39

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente: «Il provvedimento di annullamento deve essere congruamente motivato e indicare specificamente le norme violate»; al comma 4 dello stesso capoverso, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «vizi di legittimità» con le altre: «vizi di competenza, forma o procedura».

5.10

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, capoverso, nel comma 3, dopo la parola: «provvedimento» inserire le seguenti: «e la sua comunicazione». Conseguentemente, sostituire la parola: «indica» con l'altra: «indicano».

5.7

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 2, capoverso, sopprimere il comma 4.

5.26

VILLONE, PELLEGRINO

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Sulle deliberazioni rinviate ai sensi dell'articolo 45, comma 2, il Consiglio adotta entro trenta giorni, a maggioranza le proprie determinazioni. Decorso inutilmente il predetto termine la deliberazione diventa esecutiva».

5.24

IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici locali, nonchè quelle adottate dal consiglio per le quali sia stato richiesto il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 45, comma 2, sono rinviate al consiglio dal comitato regionale di controllo ove siano riscontrati vizi di legittimità».

5.390

MAGNALBÒ, BEVILACQUA

Al comma 2, capoverso, nel comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «comma 2».

5.14

SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti soggette a controllo, ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, e pena di decadenza; la trasmissione delle deliberazioni sottoposte al controllo ha luogo entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta al segretario dell'ente».

5.33

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, capoverso, nel comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: «e riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti, risultante da regolare attestato postale o amministrativo, o dell'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante».

5.13

SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, nel comma 11, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «che diventa immediatamente esecutiva».

5.18

SCHIFANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni».

5.9

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 3.

5.27

IL RELATORE

5.34

SPERONI, PREIONI

5.40

MAGNALBÒ, BEVILACQUA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'articolo 47, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 è sostituito dal seguente:

“2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive il giorno successivo al compimento del periodo di affissione”».

5.8

BESOSTRI, PIERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è così sostituito:

“5. In armonia con i compiti di programmazione e di coordinamento riconosciuti alla provincia, il potere di approvazione degli strumenti urbanistici territoriali e dei relativi regolamenti predisposti dai comuni, già di competenza della regione, è trasferito alla provincia. L'esercizio delle relative funzioni decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la singola provincia, entro lo stesso termine, abbia provveduto alla regolamentazione del procedimento di approvazione e si sia dotata di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa, composto da esperti di pianificazione territoriale nominati dal consiglio provinciale e da dirigenti provinciali del settore. Qualora la singola provincia non sia in grado di rispettare i termini predetti, l'esercizio delle relative funzioni decorre comunque dal centottantesimo giorno successivo alla costituzione del suddetto organismo di consulenza tecnico-amministrativa”».

5.0.1

SPERONI, PREIONI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.2

MARCHETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.1 PIERONI, BORTOLOTTO, PETTINATO

Al comma 1, lettera a), nel capoverso a), dopo la parola: «speciali», inserire le seguenti: «e delle società previste dall'articolo 23, comma 3, lettera e)».

6.3 BESOSTRI, PIERONI

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «del personale e».

6.5 D'ALESSANDRO PRISCO

6.6 IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «eventualmente» con l'altra: «preventivamente».

6.9 DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «dei criteri generali eventualmente stabiliti dal consiglio», con le altre: «dei principi e dei criteri preventivamente stabiliti dal consiglio».

6.4 BESOSTRI, PIERONI

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro».

6.7 FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

6.8 SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dal 1° gennaio 1997, l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è abrogato e cessa di avere applicazione, relativamente agli enti locali territoriali, ogni altra disposizione che stabilisca vincoli di destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione».

6.0.1

SPERONI, PREIONI

Art. 7.

Sopprimere il comma 2.

7.3

SCHIFANI

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«2) dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti del consiglio, non computandosi le dimissioni presentate per rimuovere possibili cause di incompatibilità od ineleggibilità».

7.1

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«2) contemporanea cessazione dalla carica della metà più uno dei membri assegnati, non computandosi a tal fine il sindaco e il presidente della provincia. Non si procede allo scioglimento del consiglio in ipotesi di cumulo di cause diverse di cessazione dalla carica».

7.5

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali è abrogato».

7.4

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Distintivo del sindaco è lo stemma comunale.».

7.0.1

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 25 è così sostituito:

“*Art. 25. - (Incompatibilità con la carica di assessore comunale e provinciale). - 1.* Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”.

b) all'articolo 31 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis.* Nei confronti dei consiglieri e presidenti di circoscrizione nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia e, in ogni caso, di quelli cui siano state conferite funzioni deliberative, continuano ad applicarsi l'articolo 2, n. 3, e l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1979, n. 632.

«*2-ter.* Alle indennità previste dalle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1979, n. 632, richiamate nel comma *2-bis*, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

«*2-quater.* Nei confronti dei soggetti di cui al comma *2-bis* si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816”.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli eletti nei comuni capoluogo di regione è disposto il collocamento in aspettativa retribuita”.

7.0.2

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Art. 8.

Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: «Sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro».

8.40

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge si applica l'articolo 2-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni».

8.21

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I comuni e le province disciplinano con proprio regolamento l'accesso alle qualifiche dirigenziali secondo i seguenti principi:

- a) selezione pubblica per titoli;*
- b) rapporto di lavoro di diritto privato;*
- c) licenziamento per giusta causa o per il venir meno del rapporto di fiducia».*

8.41

RIGO

Al comma 2, capoverso, nell'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dai regolamenti dell'ente»; nella lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla cui formazione non abbiano partecipato»; sopprimere la lettera g); aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle dimensioni dell'ente e alle direttive dei suoi organi i dirigenti delegano le proprie funzioni ad altri dipendenti dell'ente, anche in via permanente. Il regolamento del personale stabilisce le forme di pubblicità e di conferimento della delega».

8.4

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 2, capoverso, nella lettera d), sopprimere le parole: «ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa»; nel medesimo capoverso, sopprimere la lettera f).

8.2

MARCHETTI

Al comma 2, capoverso, nella lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della contrattazione sindacale».

8.8

MARCHETTI

Al comma 2, capoverso, lettera f), dopo la parola: «rilascio», inserire la parola: «non»; nella stessa lettera f), sopprimere la parola: «anche».

8.52

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 3, capoverso, sostituire la parola: «direttivi» con le altre: «responsabili degli uffici o dei servizi».

8.5

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 3, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «o, in mancanza, dal segretario comunale».

8.42

RIGO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983».

8.9

MARCHETTI

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:

«5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità, sono stipulati solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del Presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definite in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputate al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiarerà il dissesto».

8.22

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:

«5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del Presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definite in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputate al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto».

8.220

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso, premettere le seguenti parole: «Per i casi in cui i comuni non possono far fronte ad esigenze particolari con personale in servizio,».

8.31

SCHIFANI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole da: «il regolamento» fino a: «i criteri e le» con le seguenti: «il consiglio comunale, nel fissare i criteri generali per la redazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può stabilire i criteri e».

8.53

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «al di fuori della dotazione organica».

8.49

SPERONI, PREIONI

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «al di fuori della dotazione organica», con le seguenti: «per la copertura dei posti vacanti in organico».

8.54

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'assunzione a tempo determinato» fino a : «qualifica da ricoprire» con le altre: «a tempo determinato per dirigenti e funzionari dell'area direttiva, rispettando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire».

8.10

MARCHETTI

Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in misura complessivamente» a: «venti unità».

8.1

SPERONI

Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «del totale» con le altre: «delle singole aree direttive».

8.3

MARCHETTI

Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «al mandato del sindaco o del presidente della provincia», con le seguenti: «ad un anno».

8.30

SCHIFANI

Al comma 4, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in carica».

8.17

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 4, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono essere stipulati previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'ente».

8.11

MARCHETTI

Al comma 4, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole da: «può essere integrato» fino a: «competenze professionali»; dopo la parola: «trattamento economico» inserire la seguente: «è».

8.25

SCHIFANI

Sopprimere il comma 5.

8.12

MARCHETTI

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «sono conferiti», con le seguenti: «possono essere conferiti in casi eccezionali e con provvedimento motivato».

8.35

SCHIFANI

Al comma 5, capoverso, al primo rigo, dopo la parola: «conferiti» inserire le seguenti: «con provvedimento motivato».

8.23

IL GOVERNO

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: «a tempo determinato», inserire le seguenti: «con provvedimento motivato».

8.18

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

8.43

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

Al comma 5, capoverso, ultimo periodo, dopo la parola: «può», inserire le seguenti: «eccezionalmente e con deliberazione motivata».

8.24

SCHIFANI

Al comma 6, capoverso, sopprimere le parole: «o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato».

8.55

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 7, capoverso, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione degli impiegati, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36».

8.51

SPERONI, PREIONI

Al comma 7, capoverso, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. Le modalità di assunzione agli impiegati e i requisiti di accesso sono disciplinati dal regolamento del personale degli enti locali nel rispetto delle modalità e dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 36.».

8.51 (Nuovo testo)

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 7, capoverso, nel comma 3-bis, al quarto rigo, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

8.6

ANDREOLLI

8.7

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

8.27

IL GOVERNO

8.19

IL RELATORE

Al comma 7, capoverso, nel comma 3-bis, sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto delle modalità e dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 36».

8.50

SPERONI, PREIONI

Al comma 7, capoverso, nel comma 3-bis, sostituire le parole da: «delle modalità e dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 36» con le altre: «nel rispetto della contrattazione sindacale».

8.13

MARCHETTI

Al comma 7, capoverso, nel comma 3-ter, dopo le parole: «a tempo determinato», inserire le seguenti: «secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro».

8.26

IL GOVERNO

Al comma 7, capoverso, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

«3-quater. Le restanti norme del presente decreto legislativo si applicano ove non vi sia una differente disciplina recata dal regolamento di contabilità dell'ente locale».

8.34

MAGGIORE, SCHIFANI

Sopprimere il comma 8.

8.14

MARCHETTI

8.33

MAGGIORE, SCHIFANI

8.36

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

8.56

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 8, capoverso, nel comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle province e nei comuni il regolamento può prevedere che sovraintenda alla gestione dell'ente un direttore generale».

8.28

IL GOVERNO

Al comma 8, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 del medesimo capoverso, con il seguente:

«3. Nei comuni che non abbiano provveduto alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal segretario comunale».

8.15

LUBRANO DI RICCO

Al comma 8, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore a 30.000 abitanti» con le altre: «con popolazione superiore a 3.000 abitanti».

Conseguentemente nel comma 3 del medesimo capoverso, sostituire le parole: «con popolazione inferiore a 30.000 abitanti» con le altre: «con popolazione inferiore a 3000 abitanti».

8.16

LUBRANO DI RICCO

Al comma 8, capoverso, nel comma 1, primo periodo, dopo la parola: «prevedere», inserire le seguenti: «in casi di particolare complessità, dimensione e quantità dei servizi erogati».

8.32

SCHIFANI

Al comma 8, capoverso, nel comma 2, dopo le parole: «Presidente della provincia», inserire le seguenti: «su proposta della giunta».

8.44

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

Al comma 8, capoverso, nel comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o, qualora il regolamento lo preveda, un dirigente assunto con contratto a tempo determinato».

8.45

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

Al comma 8, capoverso, sopprimere il comma 3.

8.29

IL GOVERNO

Al comma 9, capoverso, dopo la parola: «finanziario», inserire le seguenti: «sono pubblicati nell'albo pretorio».

8.47

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dal 1° gennaio 1997 cessano di avere applicazione, relativamente agli enti locali territoriali, le disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni».

8.0.1

SPERONI, PREIONI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.7

MACERATINI, FISICHELLA, LISI, PASQUALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito:

“1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, dipendente dell'ente, assunto secondo le norme dell'ente medesimo.”;

b) il comma 2 è soppresso;

c) Il comma 5 è così sostituito:

“5. Le vigenti disposizioni sui segretari comunali e provinciali si applicano in quanto compatibili con le norme della presente legge”.

2. I segretari comunali e provinciali che non optino, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo stato giuridico di dipendente di ente locale, cessano allo scadere del termine, dalla carica e dalle funzioni e vengono collocati a disposizione del Ministero dell'interno».

9.37

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 1 è così sostituito:

“1.I comuni e le province hanno un segretario titolare, con la qualifica di dirigente, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia, iscritto in apposito albo regionale istituito presso ogni regione”».

9.79

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «da 2», con le altre: «da 1».

Conseguentemente, nel capoverso, premettere il seguente comma:

«1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, iscritto in un albo nazionale, articolato su base regionale».

9.87

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Svolge funzioni di collaborazione e di consulenza, nonché di direzione apicale dell'ente, per assicurare e garantire la conformità all'azione amministrativa all'ordinamento giuridico, esercitando i connessi poteri ed adottando i relativi atti. È riservata all'esclusiva potestà degli enti locali la disciplina del modello di organizzazione per l'attività gestionale».

9.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Svolge funzioni di collaborazione e di consulenza, nonché di direzione apicale dell'ente, per assicurare la conformità all'azione amministrativa all'ordinamento giuridico, esercitando i connessi poteri ed adottando i relativi atti. È riservata all'esclusiva potestà degli enti locali la disciplina del modello di organizzazione per l'attività gestionale».

9.33

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

9.52

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alinea, dopo la parola: «provincia», inserire le seguenti: «e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti».

9.71

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alinea, dopo le parole: «ordinamento giuridico», inserire le seguenti: «esprimendo motivato parere tecnico amministrativo sugli atti deliberativi e i provvedimenti amministrativi».

9.34

RIGO

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) può rogare contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;»

al medesimo comma, lettera c), sostituire la parola: «delegatagli» con la seguente: «conferitagli».

9.27

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) può rogare contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;».

9.51

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla cui formazione non abbia partecipato».

9.2

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, lettera c), sostituire la parola: «delegatagli» con l'altra: «conferitagli».

9.50

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) presiede l'ufficio di controllo interno del comune o della provincia;

c-ter) propone al sindaco o al presidente della provincia la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna di cui all'articolo 36;

c-quater) presenta ogni anno al consiglio comunale o provinciale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».

9.49

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«*c-bis)* può proporre al sindaco o al presidente della provincia la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna di cui all'articolo 36.

c-ter) presenta ogni anno al consiglio comunale o provinciale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».

9.64

SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole: «un vicesegretario», con le altre: «uno o più vicesegretari».

9.88

D'ALESSANDRO PRISCO, FALOMI, PAROLA, MELE

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, viene assegnato alla sede in conformità alla proposta del sindaco fra gli iscritti alla sezione nazionale o territoriale dell'albo di cui all'articolo 52-*bis*, secondo le risultanze di apposita commissione tecnica, nominata e presieduta dal sindaco, su specifiche terne designate dagli organismi maggiormente rappresentativi degli enti locali e della categoria dei segretari. La commissione tiene conto dei titoli di studio, di cultura e della professionalità nonché della particolare idoneità alla sede di segreteria interessata».

9.29

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

9.48

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il segretario è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti alla sezione territoriale dell'albo di cui all'articolo 52-bis».

9.72

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso, nel comma 4, sopprimere le parole: «che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione».

9.89

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il segretario è collocato a disposizione dell'albo su richiesta del sindaco, del presidente della provincia o del segretario stesso per motivate esigenze di servizio. La richiesta non può essere avanzata nel periodo di sei mesi decorrenti dal giuramento del sindaco o del presidente ovvero dalla nomina del segretario. La procedura di collocamento a disposizione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla richiesta. Il segretario può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza alle direttive impartitegli, con meccanismi atti a garantire criteri e procedure di carattere oggettivo, assistite da pubblicità e garanzia di contraddittorio».

9.30

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il segretario è collocato a disposizione dell'albo su richiesta del sindaco, del presidente della provincia o del segretario stesso per motivate esigenze di servizio. La richiesta non può essere avanzata nel periodo di sei mesi decorrenti dal giuramento del sindaco o del presidente ovvero dalla nomina del segretario. La procedura di collocamento a disposizione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla richiesta. Il segretario, previo contraddittorio e tenuto conto anche della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, presentato dal funzionario ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n.29, può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza alle direttive impartitegli».

9.47

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il segretario può essere revocato anche successivamente dall'incarico con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, con l'indicazione specifica dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza delle direttive impartitegli, con il rispetto di procedure assistite da pubblicità e garanzia del contraddittorio».

9.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel comma 5, sopprimere le parole da «qualora» fino a: «ovvero».

9.70

SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 5, dopo la parola: «compromesso» inserire le seguenti: «per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza delle direttive impartitegli».

9.69

SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 6 primo periodo, sopprimere le parole: «non confermato»; nel medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole da: «ed è tenuto a svolgere», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ed è posto a disposizione del consiglio o dei comitati di gestione per le attività degli organi stessi o per le attività di consulenza, studio, ricerca, docenza, nonché per incarichi di reggenza e supplenza. Decorsi tre anni senza aver preso servizio in altra sede il Segretario verrà collocato d'ufficio in mobilità presso altre Pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica salvo l'utilizzazione permanente al servizio del consiglio o dei comitati di gestione»; nel medesimo comma, terzo periodo, sopprimere la parola: «tabellare», nonché le parole da: «detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi»; nel medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

9.21

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso, nel comma 6 primo periodo, sopprimere le parole: «non confermato».

9.59

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole da: «ed è tenuto a svolgere», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ed è posto a disposizione del consiglio o dei comitati di gestione per le attività degli organi stessi o per le attività di consulenza, studio, ricerca, docenza, nonché per incarichi di reggenza e supplenza. Decorsi tre anni senza aver preso servizio in altra sede il Segretario verrà collocato d'ufficio in mobilità presso altre Pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica salvo l'utilizzazione permanente al servizio del consiglio o dei comitati di gestione».

9.60

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 6, al terzo periodo, sopprimere la parola: «tabellare» e le parole da: «detratti» fino alla fine del periodo.

9.57

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Gli oneri diretti e riflessi relativi al pagamento al segretario del suddetto trattamento economico tabellare, fanno carico all'ente che ne ha richiesto il collocamento a disposizione o la revoca».

9.56

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, nel comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

9.55

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il regolamento di cui all'articolo 52-bis, comma 5, disciplina la costituzione di un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, determinato nella misura massima del 5 per cento sul trattamento economico complessivo del segretario dell'ente, da attribuire al consiglio di gestione dell'albo».

9.46

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A partire dal 1° gennaio 1997, il segretario comunale o provinciale dipendono esclusivamente dalle amministrazioni comunali o provinciali secondo le rispettive competenze. Il comune e la provincia stipulano con il segretario comunale o provinciale un contratto di diritto pubblico ovvero di diritto privato. I segretari comunali e provinciali in servizio alla data del 1° gennaio 1997, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare diritto di opzione per adeguare i loro contratti di lavoro ai ruoli dirigenziali delle rispettive amministrazioni comunali o provinciali».

9.86

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 7, sostituire le parole da: «ai sensi del», fino a: «comunali e provinciali», con le parole: «ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

9.10

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario regionale iscritto in apposito albo regionale. La regione con propria legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per l'iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo regionale preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge regionale disciplina inoltre le modalità del concorso degli enti locali, alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1».

9.26

RIGO

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito, presso ogni regione, l'albo regionale dei segretari comunali e provinciali nel quale i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo sono iscritti in apposite sezioni, in base alle classificazioni indicate nelle tabelle A e B allegate al presente articolo. L'albo regionale è articolato in sezioni, nelle quali gli iscritti sono distinti per qualifica e per classe ai sensi delle succitate tabelle A e B. Ciascun segretario può essere iscritto in non più di tre albi regionali e a non più di tre sezioni territoriali dell'albo».

TABELLA A

CLASSE DEI COMUNI E QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI

Comuni, classe, popolazione	Denominazione della qualifica dirigenziale
Classe I/A oltre 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe I/A
Classe I/B da 65.000 a 250.000 abitanti	Segretario comunale generale i classe I/B
Classe II da 3.000 a 65.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe II

Classe III
fino a 3.000 abitanti Segretario comunale

TABELLA B

CLASSE DELLE PROVINCE E QUALIFICHE
DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Province, classe, popolazione	Qualifica
Classe I/A Città metropolitane e province con popolazione superiore a 400.000 abitanti	Segretario provinciale generale di classe I/A
Classe I/B Tutte le altre province	Segretario provinciale generale di classe I/B

9.80

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, capoverso, nel comma 2, dopo le parole: «amministrato dal consiglio», inserire le seguenti: «presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato».

9.63

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, nel comma 2, al quarto rigo, sostituire la parola: «destinati» con l'altra: «designati».

9.3

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «due dall'Associazione nazionale dei comuni italiani» con le seguenti: «uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'UNCCEM», e sopprimere le parole: «e da tre componenti designati dal Ministro dell'interno».

9.74

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sopprimere le parole: «e da tre componenti designati dal Ministro dell'interno».

9.75

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «da tre componenti designati dal Ministro dell'interno», con le seguenti: «da due componenti designati dal Ministro dell'interno e da un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

9.11

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «da tre componenti designati dal Ministro dell'interno», con le seguenti: «da due componenti designati dal Ministro dell'interno».

9.61

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «Ministro dell'Interno», con le seguenti: «Ministero dell'Interno».

9.16

MACERATINI, FISICHELLA, LISI, PASQUALI

Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire l'ultimo periodo con le parole: «Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'Interno o da un suo delegato».

9.68

SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sopprimere l'ultimo periodo

9.62

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, nel comma 3 sostituire le parole da: «un rappresentante» fino a: «dell'interno», con le seguenti: «due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie, da un componente designato dal Ministro dell'interno e da un componente designato dalla Presidenza del consiglio dei ministri».

9.12

D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE

Al comma 2, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «due rappresentanti», e sopprimere le parole: «da un componente designato dal Ministero dell'interno».

9.76

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 52-bis di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto ai sensi del comma 2 del presente articolo, nella sezione dell'albo stesso immediatamente inferiore a quella dell'ente presso cui prestano servizio, i vice segretari comunali e provinciali che abbiano svolto alla data di entrata in vigore della presente legge per almeno 5 anni le relative funzioni e che siano in possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale».

9.31

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Possono essere iscritti all'albo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5, i vicesegretari comunali e provinciali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni anche non continuativi le relative funzioni e che siano in possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale».

9.6

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Possono essere iscritti all'albo, nella sezione dell'albo stesso immediatamente inferiore a quella dell'ente presso cui prestano servizio, i vicesegretari comunali e provinciali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno 5 anni le relative funzioni, e che siano in possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale».

9.45

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

9.77

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, capoverso, nel comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i dirigenti con almeno 5 anni di effettivo esercizio di funzioni dirigenziali».

9.13

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, capoverso, nel comma 5, sostituire le parole: «Con regolamento da emanarsi», con le seguenti: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato uno specifico regolamento»; conseguentemente, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le altre: «che disciplina» e sopprimere il comma 3 dell'articolo

9.38

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

Al comma 2, capoverso, nel comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» con le seguenti: «dal consiglio di cui al comma 2».

9.78

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, capoverso, nel comma 5, dopo le parole: «da emanarsi», inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'interno».

9.43

MAGGIORE, SCHIFANI

9.66

SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, nel comma 5, primo periodo, dopo le parole: «organi di amministrazione dell'albo» inserire le seguenti: «dei segretari comunali e provinciali»; nel medesimo periodo sostituire le parole: «e in fasce professionali» con le seguenti: «di idoneità» e le parole: «Il passaggio fra le fasce professionali» con le seguenti: «il passaggio fra le sezioni di idoneità»; al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «in via prioritaria» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «secondo le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6».

9.22

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

9.53

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, capoverso, nel comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di centoventi giorni successivi alla» con le altre: «dopo il termine di centoventi giorni dalla».

9.1

MARCHETTI

Al comma 2, capoverso, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il regolamento dovrà prevedere una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dagli aventi titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina transitoria dovrà, altresì, prevedere disposizioni che garantiscono il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

9.23 (Identico al 9.44 e al 9.65)

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, capoverso, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il proprio funzionamento l'albo si avvale delle risorse finanziarie costituite dagli oneri già sostenuti per la gestione centrale e territoriale dei segretari. Per la propria attività, ivi compresa quella della scuola superiore dei segretari, all'albo sono attribuiti i proventi di diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604».

9.39

MAGGIORE, SCHIFANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 52-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto ai sensi del comma 2 del presente articolo, reca altresì norme transitorie per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche degli aventi titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo anche disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

9.65 (Identico al 9.23)

SCHIFANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il regolamento di cui al comma 3 dovrà prevedere una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dagli aventi titolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina transitoria dovrà, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

9.44 (Identico al 9.23)

MAGGIORE, SCHIFANI

Sopprimere il comma 4.

9.14

IL RELATORE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «che provvederà al suo funzionamento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «La scuola dei segretari comunali e provinciali provvede al suo funzionamento utilizzando le quote dei proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, assegnate dal consiglio di gestione dell'albo. L'articolo 13-*quater* della legge 13 marzo 1991, n. 80 è abrogato».*

9.28

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

9.42

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, in via transitoria,».

9.84

SPERONI, PREIONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «i segretari comunali e provinciali iscritti nei ruoli nazionale e provinciale,» con le seguenti: «nelle sezioni corrispondenti alle classi di enti alla cui assegnazione, in base all'ordinamento vigente, possono partecipare. I segretari idonei nei concorsi alle segreterie generali di seconda classe, nonché i segretari con almeno sei anni di servizio che abbiano superato l'esame di idoneità in apposito concorso per colloquio bandito entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'interno, sono iscritti nella sezione corrispondente».

9.40

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle sezioni corrispondenti alle classi di enti alla cui assegnazione, in base all'ordinamento vigente, possono partecipare, i segretari idonei nei corsi alle segreterie generali di seconda classe nonché i segretari con almeno sei anni di servizio che abbiano superato l'esame di idoneità in apposito concorso per colloquio bandito entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'interno, che sono iscritti nella sezione corrispondente».

9.32

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, su richiesta, i dirigenti e funzionari di cui al comma 4 dell'articolo 52-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Gli iscritti di diritto nell'albo provvisorio entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 52-bis, potranno richiedere l'applicazione degli istituti di mobilità verso altre amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali».

9.15

D'ALESSANDRO PRISCO, PAROLA

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo

9.41

MAGGIORE, SCHIFANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 52-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto ai sensi del comma 2 del presente articolo, disciplina la costituzione di un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e determinato nella misura massima del 5 per cento del trattamento economico complessivo del segretario dell'ente da attribuire al consiglio di gestione dell'albo».

9.24

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere i commi 7 e 8

9.73

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere il comma 7

9.67

SCHIFANI

*Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il trattamento economico può essere integrato da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali».*

9.85

SPERONI, PREIONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Per il proprio funzionamento l'Albo si avvale delle risorse finanziarie costituite dagli oneri già sostenuti per la gestione centrale e territoriale dei segretari. Per la propria attività, ivi compresa quella scuola superiore dei segretari, all'albo sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604».

9.25

JULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Art. 10.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo periodo del comma 4 le parole: «previo parere delle province e dei comuni» sono sostituite dalle parole: «previa intesa delle province, dei comuni e delle camere di commercio». Al medesimo quarto comma, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «L'intesa dei comuni, delle province e delle camere di commercio è espressa, rispettivamente, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, dall'Unione delle province d'Italia, dall'Unione italiana delle camere di commercio».

10.2

BESOSTRI

10.10

ELIA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «rappresentanza negoziale» inserire le seguenti: «escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni».

1-ter. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è inserito il seguente:

«50-bis. Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, disciplinano diretta-

mente la contrattazione dei rispettivi dipendenti, previa intesa con l'Unione delle province d'Italia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani"».

10.6

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, sostituire le parole: «il comparto delle regioni,» con le seguenti: «il personale delle regioni».

10.5

IL GOVERNO

10.7

SPERONI, PREIONI

10.9

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 2, sostituire le parole: «provinciali e comunali» con le seguenti: «provinciali, comunali e delle camere di commercio», al medesimo comma, sostituire le parole: «dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia» con le seguenti: «dall'Unione delle province d'Italia, dall'Associazione nazionale comuni d'Italia e dall'Unione italiana delle camere di commercio».

10.3

BESOSTRI

10.11

ELIA

Al comma 3, sostituire le parole da: «per gli aspetti di interesse regionale» fino a: «Associazione nazionale dei comuni d'Italia» con le seguenti: «per gli aspetti di interesse degli enti del comparto delle autonomie locali, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali, comunali e delle camere di commercio, espressa rispettivamente dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione italiana delle camere di commercio».

10.4

BESOSTRI

10.12

ELIA

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad integrare» con le seguenti: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad integrare».

Conseguentemente, dopo il comma, inserire il seguente:

«1-bis: Il Governo trasmette alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

11.1

LUBRANO di RICCO

Art. 11.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'aumento delle imposte e dei tributi locali sino ad un massimo del 15 per cento oltre la misura prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e l'aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale sino ad un massimo del 50 per cento dei costi di gestione complessivi».

11.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni concernenti le aree metropolitane e la suddivisione in Comuni dei Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli)

1. Sono considerate aree metropolitane i territori comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli ed eventualmente gli altri Comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale nonchè alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. I consigli comunali delle città indicate al comma 1 deliberano, in sostituzione delle circoscrizioni esistenti, ed anche a prescindere dalla adesione di altri comuni alla città metropolitana, la suddivisione del ter-

ritorio comunale in aree che costituiscono il territorio dei comuni metropolitani compresi nel territorio del comune capoluogo. L'istituzione in nuovi comuni metropolitani avviene in ciascuna Regione conformemente alle procedure in essa vigenti per l'istituzione di nuovi comuni.

3. Con legge regionale, sentiti i Comuni compresi nella Provincia in cui ricade il comune capoluogo, viene delimitata l'area metropolitana facente capo a ciascun comune indicato al comma 1 e vengono ripartite le funzioni amministrative tra i comuni compresi nell'area metropolitana, e le funzioni spettanti alla città metropolitana, sulla base del principio di sussidiarietà.

4. I pareri espressi dai Comuni in riferimento alla legge regionale di cui al comma 3 costituiscono anche atti di iniziativa comunale ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione per la eventuale costituzione di nuove province.

5. Il territorio della città metropolitana, anche se coincidente con il solo territorio del comune capoluogo, costituisce, agli effetti di cui all'articolo 114 della Costituzione, territorio provinciale, sì che alla città metropolitana spettano anche tutte le funzioni attribuibili o delegabili alla provincia.».

11.0.1

D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO

44^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini.

La seduta inizia alle ore 21,25.

IN SEDE REFERENTE

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente VILLONE ricorda che si è già svolta una discussione sulle modifiche da apportare all'articolo 11, registrandosi un sostanziale accordo sulla proposta di cui all'emendamento 11.1, del senatore Lubrano Di Ricco, verso la quale ha manifestato il proprio consenso anche il ministro Bassanini. Anch'egli condivide la proposta di emendamento, che peraltro propone di integrare con una clausola secondo la quale il decreto legislativo può essere comunque emanato una volta decorso il termine previsto per il parere parlamentare, anche se quest'ultimo non è stato reso (subemendamento 11.1/1). Alle modifiche in questione, si dichiarano favorevoli il senatore PELLEGRINO e il ministro BASSANINI.

Il presidente VILLONE comunica che il Governo ha presentato un nuovo testo della lettera b), riformulando anche la precedente proposta di modifica (emendamento 11.2 nuovo testo).

Il relatore VILLONE, quindi, riferisce alla Commissione di alcune proposte di modifica avanzate dal senatore Pellegrino in esito alla discussione svolta sullo stesso articolo 11, che in particolare tengono conto delle osservazioni formulate dalla senatrice Dentamaro: si tratta di integrare la lettera c), precisando la natura delle sanzioni e prevedendo che il nesso di causalità tra le azioni od omissioni degli amministratori e il dissesto finanziario sia accertato secondo giusto procedimento. Nel

far proprie tali proposte di modifica, osserva tuttavia che la prima di esse dovrebbe essere ulteriormente precisata, in modo da escludere un eccesso sanzionatorio, fino ad esempio all'ineleggibilità, che potrebbe interferire con il rapporto di fiducia tra elettori ed eletti, anche per il futuro.

Il ministro BASSANINI precisa che nella lettera c) deve considerarsi compresa l'ipotesi della decadenza, quale conseguenza della responsabilità per il dissesto finanziario; la limitazione alle sole sanzioni amministrative sarebbe pertanto impropria, mentre considera opportuno riferirsi al giusto procedimento, pur ritenendo che si tratti di un principio generale.

Il relatore VILLONE prospetta l'opportunità di introdurre un principio di proporzione delle sanzioni alla misura della responsabilità. La senatrice DENTAMARO obietta che si tratta di un principio generale, che comunque dovrebbe essere applicato. Concorda il senatore LISI. Il relatore replica che si potrebbe comunque prevedere una articolazione delle sanzioni in ragione del grado di responsabilità. Il senatore BESOSTRI ricorda che in materia fallimentare è prevista, quale sanzione specifica, anche l'inibizione temporanea alle attività di impresa: analogamente, è opportuno prevedere il divieto di esercitare funzioni amministrative per i responsabili del dissesto finanziario; quanto alle conseguenze sull'organo elettivo, ritiene che i casi di scioglimento dovrebbero essere trattati unitariamente. Il ministro BASSANINI considera compreso nelle ipotesi sanzionatorie anche il caso di scioglimento dell'organo. Il senatore PELLEGRINO invita a trasferire l'esame della questione delle sanzioni in sede di valutazione dello schema di decreto legislativo. Dissente il senatore PINGGERA, che viceversa ritiene preferibile configurare una disposizione completa in materia sanzionatoria: di conseguenza, prospetta l'opportunità di considerare la questione in altra sede normativa. Il relatore VILLONE ritiene che vi sia un limite implicito per le misure sanzionatorie, ad esempio in tema di ineleggibilità: la Commissione, peraltro, potrebbe riservarsi una valutazione al riguardo una volta acquisito lo schema di decreto legislativo. Concorda la senatrice DENTAMARO. Il ministro BASSANINI osserva che si potrebbe rendere esplicito il limite evocato dal relatore, escludendo ogni riferimento ai diritti di elettorato attivo e passivo. Conviene il relatore, che avanza pertanto una proposta di emendamento conforme alle conclusioni del dibattito (11.3). Propone altresì di riferire le disposizioni di cui alle lettere a) e d) anche ai dissesti già in atto alla data di entrata in vigore della legge. Su proposta del senatore MARCHETTI, il relatore estende tale clausola anche alla disposizione di cui alla lettera b): presenta di conseguenza l'emendamento 11.4.

Con separate votazioni, la Commissione approva il subemendamento 11.1/1 e l'emendamento 11.1, gli emendamenti 11.2 (nuovo testo), 11.3 e 11.4 e l'articolo 11 nel testo modificato.

Su invito del relatore VILLONE, la senatrice DENTAMARO ritira l'emendamento 11.0.1, riservandosi di presentarlo in ordine al disegno di legge n. 1388, concernente l'ordinamento delle autonomie locali.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il relatore VILLONE, in esito alla discussione svolta sulle disposizioni in esame, propone un nuovo testo (emendamento 12.13), che tiene conto dell'orientamento prevalente. Il senatore BESOSTRI obietta che l'emendamento del relatore non tiene conto di alcune proposte di modifica contenute in altri emendamenti, come il 12.2 nuovo testo, da lui presentato. Il relatore replica che l'ultima disposizione contenuta nell'emendamento del senatore Besostri postula discutibilmente l'irresponsabilità degli amministratori per le deliberazioni assunte senza un effettivo controllo sugli accertamenti istruttori degli uffici. Il senatore BESOSTRI osserva che gli amministratori sovente non sono in grado di accertare la legittimità delle risultanze istruttorie. Il senatore PELLEGRINO concorda con il relatore, ritenendo che la preoccupazione del senatore Besostri sia risolta dall'esclusione della responsabilità per colpa lieve. Il senatore BESOSTRI si dichiara persuaso da tale argomento e ritira l'emendamento 12.2 (nuovo testo), che però viene fatto proprio dal senatore LISI. Il ministro BASSANINI esprime apprezzamento per il testo proposto dal relatore, che accentua l'efficacia delle disposizioni elaborate dal Governo, nel proposito di distinguere tra l'esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa e le responsabilità per danno erariale.

La senatrice DENTAMARO ripropone la questione sollevata con l'emendamento 12.10, rammentando che la disposizione da abrogare è ispirata a una nozione estesa del rapporto di servizio e della stessa finanza pubblica, conforme a una giurisprudenza di legittimità, il cui fondamento viene peraltro travolto dall'impostazione innovativa del disegno di legge, diretta ad accentuare i profili di autonomia degli enti. Osserva, al riguardo, che l'elisione della disposizione in esame non farebbe venir meno ogni profilo di responsabilità, ma riporterebbe la relativa valutazione dinanzi al giudice naturale, che non è la Corte dei conti ma l'autorità giudiziaria ordinaria. Aggiunge che l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha approvato recentemente un emendamento di identico tenore.

Il senatore ELIA conferma tale ultima circostanza e condivide le ragioni esposte dalla senatrice Dentamaro, ritenendo che siano venuti meno i presupposti per la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Il senatore PELLEGRINO, favorevole all'emendamento 12.10, si sofferma sulla più recente giurisprudenza delle sezioni unite della Corte dei conti riguardo alla nozione di finanza pubblica allargata, che può avere anche effetti restrittivi, in tema di imputazione del danno erariale.

La senatrice DENTAMARO replica che è comunque opportuno ricondurre la Corte dei conti entro i limiti propri del giudizio contabile, mentre la disposizione in questione ne estende la competenza fin quasi a valutare la responsabilità politica degli amministratori.

Il ministro BASSANINI osserva che una serie di principi e norme, anche di derivazione comunitaria, impongono una nozione allargata di finanza pubblica, come si evince anche dai parametri di convergenza definiti nel trattato di Maastricht. Egli peraltro si dichiara non contrario

all'emendamento 12.10, condividendone le motivazioni, in particolare ispirate allo scopo di escludere forme di responsabilità contabile non adeguatamente delimitate.

Il relatore VILLONE propone quindi un ulteriore emendamento, diretto ad applicare le disposizioni in esame anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge (12.14). Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione sull'esigenza di riferire l'estensione ai giudizi in corso anche a quelli cautelari. Il relatore esprime la sua perplessità, rilevando che in sede cautelare non vi sono ancora precise imputazioni di responsabilità. Concorde il senatore PELLEGRINO. Secondo il senatore LUBRANO DI RICCO, il riferimento ai giudizi cautelari è da ritenersi implicito, in conformità alla giurisprudenza consolidata in materia.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 12.13.

Risultano di conseguenza assorbiti o preclusi gli emendamenti 12.2 (nuovo testo), 12.8, 12.1 e 12.4, 12.12, 12.9, 12.11, 12.5, 12.6, 12.3 e 12.7.

Quanto agli emendamenti 12.10 e 12.14, il PRESIDENTE dispone che siano posti in votazione, trattandosi di formulazioni aggiuntive.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie anche questi ultimi emendamenti, convenendo di collocare la disposizione del 12.14 quale ultimo comma dell'articolo.

Approvato l'articolo 12 nel testo modificato, si procede all'esame dell'articolo 13 e, in particolare, dell'emendamento 13.1: il ministro BASSANINI considera che tale proposta è conforme allo scopo di semplificazione e di maggiore autonomia sotteso al disegno di legge, rammentando che alcune misure concernenti la materia in questione erano state originariamente inserite nel provvedimento e successivamente espunte su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, che si riservava di predisporre un apposito disegno di legge. Esclusivamente per tale circostanza, si dichiara contrario all'emendamento.

Il relatore VILLONE dichiara il suo consenso all'emendamento 13.1 che, successivamente posto in votazione, viene accolto dalla Commissione.

È quindi approvato l'articolo 13 nel testo modificato.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1034**Art. 11.**

All'emendamento 11.1, seconda parte, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo».

11.1/1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad integrare» con le seguenti: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad integrare».

Conseguentemente, dopo il comma, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo trasmette alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

11.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'aumento delle imposte e dei tributi locali sino a un massimo del 15 per cento oltre la misura prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;».

11.2 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «amministratori», inserire le parole: «, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «accertate secondo giusto procedimento».

11.3

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni concernenti le aree metropolitane e la suddivisione in Comuni dei Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli)

1. Sono considerate aree metropolitane i territori comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli ed eventualmente gli altri Comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. I consigli comunali delle città indicate al comma 1 deliberano, in sostituzione delle circoscrizioni esistenti, ed anche a prescindere dalla adesione di altri comuni alla città metropolitana, la suddivisione del territorio comunale in aree che costituiscono il territorio dei comuni metropolitani compresi nel territorio del comune capoluogo. L'istituzione in nuovi comuni metropolitani avviene in ciascuna Regione conformemente alle procedure in essa vigenti per l'istituzione di nuovi comuni.

3. Con legge regionale, sentiti i Comuni compresi nella Provincia in cui ricade il comune capoluogo, viene delimitata l'area metropolitana facente capo a ciascun comune indicato al comma 1 e vengono ripartite le funzioni amministrative tra i comuni compresi nell'area metropolitana, e le funzioni spettanti alla città metropolitana, sulla base del principio di sussidiarietà.

4. I pareri espressi dai Comuni in riferimento alla legge regionale di cui al comma 3 costituiscono anche atti di iniziativa comunale ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione per la eventuale costituzione di nuove province.

5. Il territorio della città metropolitana, anche se coincidente con il solo territorio del comune capoluogo, costituisce, agli effetti di cui all'articolo 114 della Costituzione, territorio provinciale, sì che alla città metropolitana spettano anche tutte le funzioni attribuibili o delegabili alla provincia».

11.0.1

D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO

Art. 12.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e nei limiti del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere riduttivo, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. Nel caso di deliberazione di organi collegiali, la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nei casi di concorso, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso, senza vincolo di solidarietà».

12.13

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grava. Essa si estende agli eredi nei limiti dell'illecito arricchimento del dante causa nel caso in cui essi ne abbiano tratto comprovato e ingiusto vantaggio o ad essi sia trasferito a causa di morte e nei limiti delle rispettive quote dell'eredità. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere riduttivo, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. Nel caso di deliberazione di organi collegiali la responsabilità non si imputa a coloro che non hanno partecipato al voto o che abbiano espresso voto contrario, nonchè ai componenti che abbiano espresso voto favorevole ove il provvedimento da adottare appaia legittimo e conforme all'istruttoria degli uffici, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave».

12.2 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Nel caso di deliberazioni collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole.

2. Nei casi di concorso di azioni colpose, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso, senza vincolo di solidarietà. La detta norma si applica anche ai giudizi in corso».

12.8

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere dalle parole: «e limitata», alle parole: «o colpa grave».

12.1

PIERONI, BORTOLOTTO, PETTINATO

12.4 (Identico all'em. 12.1)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: «grave».

12.12

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Essa si estende agli eredi nei limiti dell'illecito arricchimento del dante causa e dell'eventuale conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi».

12.9

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso, al secondo periodo, dopo la parola: «conseguente» aggiungere la seguente: «comprovato».

12.11

SCHIFANI, DENTAMARO

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

12.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole».

12.6

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: «non si imputa a coloro che non» fino alla fine del periodo, con le altre: «si imputa a coloro che hanno espresso voto favorevole».

12.3

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nei casi di concorso di azioni colpose, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso, senza vincolo di solidarietà. La detta norma si applica anche ai giudizi in corso».

12.7

LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è soppresso».

12.10

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

12.14

IL RELATORE

Art. 13.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sono sopresse le seguenti parole: "o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato";

b) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente: "5-*ter*. Il consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole"».

13.1

D'ALESSANDRO PRISCO

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

32ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

SENESE

Interviene il ministro di grazia e giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SENESE sottolineando preliminarmente come la tutela della *privacy* si inquadri oggi in una generale tendenza volta ad assicurare garanzia giuridica a posizioni che sono estranee a quelle più tradizionali della tutela della riservatezza della persona. In particolare, tale tutela deve essere garantita nei confronti dei grandi sistemi informatici che rischiano di lasciare indifeso l'individuo, non di rado vittima delle enormi organizzazioni tecnologiche che hanno determinato profondi sconvolgimenti nella società contemporanea. Il diritto alla *privacy* si pone come nozione accentuatamente dinamica: il cosiddetto «diritto ad esser lasciato solo» ha negli ultimi tempi perso l'originario connotato generico ed ha invece assunto una configurazione legata alla possibilità del soggetto di conoscere il flusso di informazioni che lo riguarda.

Purtroppo l'Italia appare in grave ritardo anche in questa materia e l'omissione legislativa è legata all'inadempimento della Convenzione n. 108 del 1981, nonché dell'Accordo di Schengen, della Convenzione Europol e di altri importanti accordi internazionali: tutto ciò crea disparità di trattamento fra cittadini e imprese europee e, in ultima istanza, distorsioni nel mercato.

Ebbene, il provvedimento in titolo, oltre a venire incontro ad esigenze di tutela degli individui, è fondamentale per la credibilità del Paese all'estero ed è per questo che in varie legislature si è faticosamente ed appassionatamente tentato, pur senza successo sino ad oggi, di giungere all'approvazione dei progetti in questa materia.

Si sofferma quindi sui contenuti specifici del provvedimento, composto da 45 articoli: il capo I individua le finalità, le definizioni, di cui ci si avvarrà nell'intero testo articolato, l'ambito di applicazione e gli ambiti (privati e pubblici) nei quali l'emananda legge non si applicherà. Il capo II, a sua volta, si occupa degli obblighi per il titolare del trattamento con particolare riguardo alla notificazioni, mentre il capo III concerne gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato, ivi compresa la disciplina del diritto al consenso informato. Con riguardo ai casi di esclusione del consenso, il relatore osserva che alcuni passaggi degli articoli 10 e 12 possono sembrare in contrasto con la normativa comunitaria. L'oratore si sofferma quindi sulla terza sezione del capo III, con particolare riguardo al contenuto dell'articolo 17 che rischia di penalizzare il soggetto contraente più debole di fronte a quello più forte ed anche in questo caso al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria.

Nel soffermarsi quindi sul contenuto del capo IV, riguardante il trattamento dei dati particolari, ricorda come per talune informazioni, sull'origine razziale, le idee filosofiche, religiose ed altro, i dati possono essere, di regola, oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato.

Il relatore passa quindi a trattare della previsione dell'intervento del Garante che appare particolarmente ampio nel campo della regolamentazione dei dati più sensibili.

Dopo aver quindi riferito del contenuto del capo V del provvedimento - concernente i trattamenti di soggetti sottoposti a regime speciale - si concentra sul contenuto del capo VI, relativo alla tutela amministrativa e giurisdizionale e poi, in modo più particolareggiato sulla istituzione e sui compiti del Garante: questo Capo VI potrebbe essere oggetto di ritocchi migliorativi, e non solo sotto il profilo sanzionatorio, bensì pure sotto il profilo procedimentale, specie nella parte in cui si è contemplata l'opposizione al tribunale avverso il provvedimento o il rigetto tacito: infatti, potrebbe essere già sufficiente la garanzia della ricorribilità in Cassazione. Il relatore conclude trattando brevemente del contenuto dei capi ottavo, nono e decimo, concernenti rispettivamente il sistema delle sanzioni, le disposizioni transitorie e le questioni concernenti la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del disegno di legge. Auspica la sollecita approvazione del provvedimento in titolo.

Il ministro FLICK ricorda che per la terza volta nell'arco di un triennio, il Senato è chiamato ad esaminare i due noti disegni di legge in materia di tutela della riservatezza (Atti Senato n. 1407 e 1409): infatti, il Senato si è occupato di questi provvedimenti nell'imminenza dello scioglimento delle Camere, sia nella XI legislatura (dicembre 1993-gennaio 1994) sia nella XII legislatura (febbraio 1996).

In entrambi i casi il tempo assai limitato a disposizione ha posto il Senato di fronte ad un'alternativa, di licenziare in tutta fretta un testo

forse non condiviso sino in fondo ovvero di ritardare ancora una volta una riforma che si attende da oltre venti anni.

Sottolinea poi che le due emanande legge cambieranno in parte il costume del Paese ed è comprensibile che il Senato abbia privilegiato l'esigenza di compiere una scelta consapevole, fondata sugli opportuni approfondimenti. In altre parole, il tempo che ci separa dal dicembre del 1993 non è trascorso invano. Il disegno presentato dal Governo nel gennaio del 1995 aveva recepito già alcune indicazioni provenienti dal precedente dibattito parlamentare. Il testo che la Camera ha licenziato nel novembre dello scorso anno è il frutto di un lungo e minuzioso approfondimento curato dal relatore on. Anedda e dal Governo, con l'assistenza tecnica degli uffici del Ministero.

Fa poi presente che dietro ai disegni di legge vi è un lungo studio delle altre leggi di area europea e dell'attività degli organi internazionali e comunitari competenti in materia. Altresì fa presente che diverse disposizioni non sono modificabili nella sostanza, stanti i precisi vincoli posti dalla direttiva comunitaria e dagli accordi internazionali ai quali esse si riferiscono. Dichiara comunque che il Ministero è a disposizione per ogni opportuno chiarimento.

Ritiene però di ribadire, a nome anche dei Ministri degli Interni e degli Esteri, che si può fare ogni possibile sforzo per evitare la «navetta». Ed in questo spirito anche il Governo ha rinunciato a proporre alcune modifiche, peraltro marginali. Il disegno di legge-delega permette al Parlamento di contribuire attivamente ad ogni ulteriore integrazione o correzione che dovesse ritenersi necessaria in futuro, anche alla luce delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in essa citate. Con la delega sarà possibile attuare, anche prima del 24 ottobre 1998 (data ultima per il recepimento della direttiva comunitaria), le residue parti della direttiva che presuppongono alcuni approfondimenti, che sono tuttora in corso con i *partners* o richiedono un intervento legislativo il più possibile contestuale da parte dei Paesi dell'Unione.

Inoltre, s'intende rendere efficace prima della data del 30 marzo 1997 la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 del 1981. Ciò richiede, conformemente a tale Convenzione, che lo strumento della ratifica sia depositato a Strasburgo entro la fine di novembre: l'approvazione della legge è pregiudiziale a questo passaggio. Va considerato, poi, l'intersecarsi dei lavori parlamentari dei due disegni con quelli relativi alla sessione di bilancio. In altre parole, se si vuole permettere all'Italia di salvaguardare la propria immagine e di rispettare gli impegni ribaditi anche di recente, è necessario che i due disegni siano definitivamente licenziati entro la metà del mese di novembre.

In conclusione si è di fronte a due provvedimenti che colmano una grave lacuna dell'ordinamento e che allineano l'Italia agli *standards* di protezione della riservatezza e del diritto all'identità personale.

Il Governo ha fissato al 30 marzo 1997 la data ultima per applicare a pieno titolo l'Accordo di Schengen. La sola approvazione definitiva della legge non è sufficiente. Occorrono, infatti, alcuni adempimenti preliminari, i quali, tuttavia, non possono essere avviati in assenza delle garanzie per i diritti individuali previste dalla nuova legge. Il Governo si impegna sin da ora a curare con attenzione l'*iter* di approvazione dei decreti delegati, sia nei tempi che nel merito.

Il presidente ZECCHINO, nel disporre il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge n. 1409, annuncia che domani sarà svolta la relazione sul disegno di legge n. 1407, recante delega al Governo sulla stessa materia.

IN SEDE REFERENTE

(485) BUCCIERO. - Modifica dell'ordinamento dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti
(Seguito e rinvio dell'esame. Richiesta della sede deliberante)

Riprende l'esame sospeso al termine della seduta del 1 ottobre.

Il relatore CARUSO illustra l'emendamento 1.1., integralmente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge.

In senso favorevole ad esso interviene il senatore RUSSO, segnalando tuttavia l'opportunità di tener conto del testo soppressivo dell'albo dei procuratori, quale licenziato dalla Camera dei deputati e trasmesso di recente in Senato.

Il senatore GASPERINI auspica la rapida approvazione del disegno di legge in titolo ed ipotizza la presentazione di un sub emendamento.

I senatori CALLEGARO, CIRAMI e BERTONI si esprimono in senso contrario all'emendamento.

Il sottosegretario MIRONE esprime a nome del Governo l'avviso favorevole all'approvazione.

Il relatore CARUSO, recepite alcune delle osservazioni manifestate, illustra la riformulazione dell'emendamento 1.1.

Posto ai voti l'emendamento 1.1 (nuovo testo), è approvato.

Il presidente SENESE ipotizza la richiesta di passaggio alla sede deliberante. La Commissione concorda con l'assenso di tutti i Gruppi presenti. Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l'assenso anche dei Gruppi momentaneamente non presenti. Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C02ª, 0005°)

Il presidente ZECCHINO comunica che è stata presentata la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta in sede deliberante. Pertanto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento detta forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE DELIBERANTE

(508) LUBRANO DI RICCO. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

(740) SILIQUINI ed altri. - *Ridefinizione del reato di abuso d'ufficio*

(741) SCOPELLITI e PELLEGRINO. - *Norme in materia di abuso d'ufficio*

(826) SENESE ed altri. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

(910) BUCCIERO ed altri. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio*

(934) CALLEGARO e CENTARO - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio*

(981) GASPERINI - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio*

(1007) GRECO - *Abrogazione dell'articolo 323 del codice penale*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: «Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materie di abuso di ufficio»)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 2 ottobre, con l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato già accolto dalla Commissione in sede referente, che viene assunto come testo base.

La senatrice SALVATO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 1.1, sottolineando l'estrema attualità del testo da lui proposto alla luce dei procedimenti giudiziari recentemente attivati dalla magistratura. Insiste per la votazione, pur essendo consapevole del rischio di una reiezione dell'emendamento. Sottolinea di essere sensibile alle esigenze sia degli amministratori che degli amministrati; nega infine che con la sua proposta si intenda reintrodurre una discrezionalità in favore del giudice in relazione all'attività amministrativa.

Nei confronti dell'emendamento 1.1 il relatore CALVI esprime avviso contrario, giacchè fonda la sua posizione richiamandosi alla esperienza degli ultimi sei anni, da quando cioè è entrata in vigore la vigente formulazione dell'articolo 323 del codice.

In senso favorevole all'emendamento si esprime il sottosegretario MIRONE.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore CIRAMI, il quale esprime avviso contrario all'emendamento 1.1, manifestando scetticismo circa l'opportunità di attribuire alle Procure il sindacato sulla discrezionalità amministrativa.

Il presidente ZECCHINO invita a riflettere sugli effetti di ripercussione che scaturirebbero dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1: fa presente che con il delitto in questione si è di fronte ad un ambi-

to nel quale si è assistito nel corso dei decenni ad una grande espansione dei poteri dei giudici, penali ed amministrativi. Ciò è successo anche in parallelo all'ampliamento dei poteri discrezionali dei pubblici amministratori, nei confronti dei quali tuttavia esistono varie forme di controllo, da quello politico-elettorale a quelle plurime di natura amministrativa; forme di controllo che, se ben applicate, possono esaurire le necessarie garanzie. Preannuncia pertanto avviso contrario all'emendamento 1.1.

Il senatore VALENTINO riconosce dignità logica all'emendamento 1.1, ma reputa giuridicamente debole e politicamente inopportuno accedere alla tesi sottostante all'emendamento. Pertanto, ne auspica la reiezione anche in ragione del fatto che bisogna ricondurre la tipologia patologica dell'abuso entro canali sicuri.

Il senatore CALLEGARO esprime avviso contrario all'emendamento 1.1, ritenendo infatti poco utile e corretto stabilire in via legislativa l'irruzione del momento giurisdizionale nell'interno del processo decisionale della pubblica amministrazione.

Il senatore RUSSO rende noto che il Gruppo della Sinistra democratica ha ritenuto di lasciare liberi i suoi componenti di prendere posizione individualmente. A titolo personale manifesta comunque l'orientamento contrario alla distorsione applicativa che si è conosciuta dell'articolo 323 del codice in questi anni; pertanto auspica l'approvazione dell'emendamento 1.1

Si mostra infine disponibile a rimeditare la formulazione dell'emendamento 1.1, per coagulare il più ampio consenso possibile.

Il senatore SENESE, intervenendo anch'egli a titolo personale, manifesta dissenso dall'emendamento 1.1, prendendo spunto dall'esigenza, da nessuno contestata, di garantire il principio di tassatività all'interno della nuova norma: il richiamo operato dal presentatore, senatore Fassone, allo sviamento di potere conduce ad una figura dottrinarica e giurisprudenziale che attribuisce al giudice un potere intrinsecamente discrezionale. Nota che lo sviamento di potere, di fatto, designa una pluralità di vizi degli atti amministrativi, aggirando così la volontà originaria di questa Commissione, ossia quella volta ad enunciare in modo preciso la fattispecie che realizzano l'abuso di potere. Pur dichiarando quindi di comprendere gli intendimenti perseguiti dall'emendamento, reputa prioritario il perseguimento dell'obiettivo di garantire fra i cittadini la certezza del diritto e della vita pubblica. Annuncia il suo voto contrario all'emendamento 1.1.

Prende quindi la parola il senatore GASPERINI che sostiene come occorra scegliere quale valore essenziale tutelare e privilegiare quando si pone mano ad una novità legislativa e preannuncia conseguentemente il voto contrario del suo Gruppo all'emendamento illustrato dal senatore Fassone.

Il senatore DUVA dichiara di condividere la posizione del relatore Calvi, contraria alla modifica proposta dal senatore Fassone, anzitutto

perchè non può essere condivisa la tesi dell'opportunità di legiferare sotto la spinta di impressioni emotive e, secondariamente, perchè occorre mettere un confine preciso fra illecito penale e illecito amministrativo.

Il senatore BERTONI annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 1.1.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 18,17.

La senatrice SALVATO preannuncia voto favorevole sia sull'emendamento 1.1 che sull'emendamento 1.2 poichè ritiene che i due emendamenti rispondano ad una medesima impostazione culturale che porta a ritenere prioritario comprendere con precisione il contesto in cui si deve inserire la novità legislativa in corso di approvazione: occorre infatti fissare, anche attraverso la nuova disciplina dell'abuso di ufficio, un nuovo punto di equilibrio fra i poteri dello Stato e chiarire quali beni devono essere tutelati prioritariamente. Devono cioè essere garantite sia la libertà e la sicurezza del pubblico amministratore, ma anche l'imparzialità della pubblica amministrazione. Purtroppo sotto questo secondo aspetto la normativa in corso di approvazione si mostra carente e dunque rischia di apparire come una cancellazione di fatto della punizione di comportamenti che la Commissione non intende considerare con la dovuta attenzione. Preannuncia quindi che se gli emendamenti in votazione saranno respinti anche il suo voto sarà contrario sull'intero disegno di legge.

Il senatore CENTARO dichiara di non condividere le preoccupazioni del senatore Fassone anzitutto perchè non bisogna legiferare sull'onda delle spinte emotive contingenti mentre, al contrario, appare essenziale giungere ad una precisa regolamentazione del confine fra illecito penale e illecito amministrativo; qualora venisse però approvato l'emendamento 1.1 proprio questa auspicata separazione verrebbe di nuovo meno, così come appunto verrebbe meno gran parte del senso della nuova norma proposta. Ribadisce dunque che il ridimensionamento del reato di abuso di ufficio si dovrà accompagnare ad una precisa applicazione delle norme sulla corruzione e sulla concussione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1. viene quindi respinto

Sull'emendamento 1.2 esprime quindi parere contrario il RELATORE. Si associa il Rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 viene respinto.

Sull'emendamento 1.3 esprimono successivamente parere contrario il RELATORE e il Rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 non è approvato.

Sull'emendamento 1.4 il RELATORE e il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

La senatrice SALVATO dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.4 sostenendo che la restrizione della responsabilità per solo vantaggio patrimoniale contenuta nell'attuale proposta non è convincente.

Posto ai voti , l'emendamento 1.4 non è accolto.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 1.5 per assenza del presentatore.

Sull'emendamento 1.6 il RELATORE e il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto favorevole su un emendamento che rappresenta una norma garantista, coerente fra l'altro con lo spirito del disegno di legge.

La senatrice SCOPELLITI, in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara che voterà a favore dell'emendamento 1.6.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 non è accolto.

Sull'emendamento 1.7 il relatore esprime parere contrario perchè sostiene che la disposizione è superflua. Anche il Rappresentante del Governo si dichiara contrario.

Il senatore RUSSO invita i presentatori a ritirare l'emendamento che rischia di avere effetti contrari a quelli auspicati. Anche il Presidente invita i presentatori al ritiro.

Il senatore GASPERINI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.7.

Il senatore MILIO dichiara che l'emendamento 1.7 appare assolutamente superfluo e in contrasto con i principi del diritto penale.

Ritira perciò la sua firma dall'emendamento e preannuncia il suo voto contrario.

L'emendamento 1.7 non è quindi approvato.

Il PRESIDENTE annuncia che porrà in votazione il disegno di legge nel suo articolo unico.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto contrario sul disegno di legge nel suo complesso perchè ritiene che esso rischi di indirizzare alla società un messaggio inquietante ed equivoco poichè non garantisce allo stesso modo l'eguaglianza di diritti fra i cittadini e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Vi è infatti indubbiamente una realtà di sviamento di potere che rischia di essere ignorata dal disegno di legge in corso di approvazione e ciò produrrà di certo un danno per i cittadini.

Auspica infine che l'altro ramo del Parlamento approfondisca e modifichi il testo che sta per essere votato dal Senato.

Il senatore FASSONE preannuncia il suo voto contrario in ragione del fatto che reputa essere stato profondamente e pregiudizievole limitato l'ambito delle indagini penali sull'abuso di ufficio

Il senatore BUCCIERO preannuncia il pur sofferto voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, sottolineando come questo testo esprima il più alto livello possibile di compromesso fra le contrapposte posizioni politiche all'interno della Commissione.

La senatrice SCOPELLITI dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sull'intero testo: ribadisce una sua antica idea, quella per cui troppo diffusa è ormai la sfiducia fra i cittadini nei confronti della Giustizia e ciò è particolarmente grave in uno Stato che vorrebbe essere di diritto. Manifesta una certa fiducia nei confronti dell'emananda norma e confida nell'approvazione senza modificazioni anche da parte della Camera dei deputati.

Il senatore GASPERINI, dato atto dell'impegno profuso dal relatore, rievoca le ragioni per cui all'iniziale opposizione al passaggio in sede deliberante è subentrato da parte della Lega Nord un atteggiamento favorevole al trasferimento di sede e poi all'approvazione di una legge, che è certo perfettibile, ma non del tutto negativa.

Il senatore RUSSO, espresso apprezzamento per l'opera svolta dal relatore e per l'impegno da tutti mostrato, manifesta un cauto favore al testo che sta per essere varato: preannuncia comunque il suo voto favorevole.

Il senatore CIRAMI rende nota, a nome del Gruppo della Federazione cristiano democratica-CCD, la sua soddisfazione per la nuova formulazione dell'articolo 323, che enumera giustamente le fattispecie perseguite e contribuisce a limitare il protagonismo di taluni pubblici ministeri.

Il senatore FOLLIERI esprime il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare, evidenziando la speranza che l'approvando articolo possa introdurre un nuovo clima fra i cittadini in generale ed i pubblici amministratori in particolare. Difende poi la scelta di respingere l'emendamento 1.1, che avrebbe inopportuno introdotto lo sviamento di potere all'interno di una disposizione che invece spicca per il criterio dell'enunciazione tassativa delle fattispecie che realizzano le ipotesi di abuso.

Il senatore CALLEGARO, intervenendo a nome del Gruppo della Federazione cristiano-democratica-CDU Cristiani democratici, manifesta soddisfazione per il testo che ha coagulato un veramente ampio livello di convergenza politica. Oltretutto si dichiara convinto che il testo in approvazione rispecchia pure la sensibilità popolare.

Il senatore BERTONI annuncia il voto favorevole al testo.

Il presidente ZECCHINO ringrazia il relatore, esprime profondo apprezzamento per l'opera svolta dal comitato ristretto e pone ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo unificato già accolto dalla Commissione in sede referente; risulta approvato col seguente titolo: «Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio».

La seduta termina alle ore 19,20.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 508, 740, 741, 826, 910, 934, 981 E 1007**

Art. 1.

Nel capoverso, dopo le parole: «violando norme sulla competenza o altre norme di legge o regolamenti», aggiungere le seguenti: «ovvero mediante atti, comportamenti od omissioni, per fini estranei alla pubblica amministrazione»

1.2

SALVATO

Nel capoverso, dopo le parole: «legge o regolamenti» aggiungere le altre: «ovvero agendo con manifesto ed oggettivo sviamento di potere»

1.1

FASSONE

Nel capoverso, sopprimere la parola: «ingiusto» ovunque ricorra

1.3

SALVATO

Nel capoverso sopprimere la parola: «patrimoniale» e conseguentemente sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «fino a due anni»; sostituire il secondo comma del capoverso con il seguente: «Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a quattro anni».

1.4

SALVATO

Nel capoverso, dopo le parole: «la pena è aumentata nei casi su cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità» aggiungere le seguenti: «ed è diminuita se il vantaggio e il danno sono di natura non patrimoniale»

1.5

LUBRANO DI RICCO

Nel capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il reato di cui al comma 1 si intende compiuto all'atto dell'adozione del relativo provvedimento con efficacia esterna all'amministrazione. I termini di prescrizione relativi a fatti avvenuti nel corso del procedimento amministrativo decorrono dal momento in cui l'atto acquista efficacia. Il fatto di cui al comma 1 non è perseguibile qualora il procedimento amministrativo entro cui si inserisce non sia completato, ovvero qualora il relativo atto amministrativo non abbia acquistato efficacia»

1.6

SALVATO

Nel capoverso aggiungere, in fine, il seguente comma: «Non sono punibili i componenti di organi collegiali degli enti pubblici, la cui condotta, concorrente a dare rilevanza formale all'atto, non sia stata inequivocabilmente indirizzata con le modalità di cui al primo comma alla determinazione dell'ingiusto vantaggio o danno»

1.7

CENTARO, VALENTINO, FOLLIERI, SCOPELLITI, GRECO, CALLEGARO, SILIQUINI, CIRAMI, BUCCIERO, CARUSO, MILIO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 485**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 9 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

“Art. 9. - 1. Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d'appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell'ordine, l'avvocato può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti in numero non superiore a dieci, fra gli avvocati compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

L'avvocato procede, con le medesime modalità, alla revoca totale o parziale dei sostituti nominati.

2. Il sostituto rappresenta stabilmente e a tutti gli effetti l'avvocato che l'ha nominato.

3. L'avvocato può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro avvocato esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

4. I praticanti avvocati ammessi all'esercizio del patrocinio possono essere designati quali sostituti e possono essere incaricati di rappresentare l'avvocato nei giudizi davanti alle Preture e ai Giudici di Pace”».

1.1

CARUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 9 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

“Art. 9. - 1. Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d'appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell'ordine, il pro-

curatore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti in numero non superiore a dieci, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

Il procuratore procede, con le medesime modalità, alla revoca totale o parziale dei sostituti nominati.

2. Il sostituto rappresenta stabilmente e a tutti gli effetti il procuratore che l'ha nominato.

3. Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

4. I praticanti procuratori ammessi all'esercizio del patrocinio possono essere designati quali sostituti e possono essere incaricati di rappresentare il procuratore nei giudizi davanti alle Preture e ai Giudici di Pace».

1.1 (Nuovo testo)

CARUSO

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

21^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0019^o)*

Il PRESIDENTE dà alcune indicazioni sullo svolgimento dei lavori della Commissione della corrente settimana e, dopo aver ricordato che è stato fissato per Giovedì 10 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge sull'obiezione di coscienza, propone di fissare per Martedì 15 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sui vertici militari.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1192) Deputati SPINI ed altri. - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1291 del senatore Russo Spena sulla ristrutturazione delle Forze armate. Tale disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno delle sedute di Mercoledì e Giovedì prossimi.

Il relatore FORCIERI, anticipando sommariamente il contenuto del disegno di legge n. 1291, rileva che esso reca una ristrutturazione complessiva del sistema di difesa; si ribadisce, in primo luogo, il ruolo del Presidente della Repubblica di garante della conformità alla Costituzione degli indirizzi e dell'ordinamento della difesa nazionale e si modifica-

no le competenze del Consiglio supremo di difesa. Viene inoltre prevista la creazione di un comitato della difesa nazionale, presieduto dal Presidente del Consiglio, il quale diviene titolare del comando delle Forze armate, mentre è affidato al Ministro della difesa il comando operativo delle stesse. Sono poi istituiti un corpo di difesa popolare non violenta e il consiglio superiore della difesa quale organo di consulenza del Ministro. Soltanto nel capo II si affronta la materia della ristrutturazione dei vertici militari, mentre nel capo IV si dettano norme per la gestione delle crisi. Si tratta quindi - a suo avviso - di una iniziativa legislativa le cui connessioni con il disegno di legge n. 1192 sono assai parziali e a cui andrebbe quindi riservato un percorso autonomo, anche per evitare di ritardare l'approvazione del disegno di legge in titolo, la cui urgenza è da tutti riconosciuta. L'esame del disegno di legge del senatore Russo Spena - prosegue il relatore - potrà essere l'occasione per affrontare in modo complessivo la ristrutturazione del sistema di difesa.

Dopo che il senatore DOLAZZA ha formulato un quesito al relatore circa l'attribuzione del potere regolamentare al Governo previsto dall'articolo 10 del disegno di legge n. 1192, interviene il senatore UCCHIELLI per il quale il dibattito ha già posto in evidenza le questioni più rilevanti che la riforma dei vertici militari pone all'attenzione del Parlamento. Dopo aver rilevato che sarebbe stato preferibile far precedere la discussione dei vertici militari da un atto di indirizzo del Parlamento sul nuovo modello di difesa, ritiene che è ormai urgente approvare la riforma, dando un segnale alle Forze armate e più in generale al paese, della capacità del Parlamento di affrontare finalmente i problemi della difesa.

Il sottosegretario BRUTTI, dopo aver osservato che la riforma dei vertici militari è all'ordine del giorno del Parlamento già da alcune legislature, sostiene che è ormai urgente introdurre norme di semplificazione dell'assetto centrale dell'apparato di sicurezza. Il disegno di legge n. 1192 è una prima risposta a tale esigenza, che potrà avere ulteriori sviluppi riformatori. In quest'ottica il Governo valuta con attenzione le osservazioni del senatore Russo Spena riguardo in particolare alla possibilità di attribuire l'incarico di segretario generale della difesa ad un civile; si tratta infatti di un obiettivo condivisibile che potrà senz'altro essere in futuro introdotto nell'ordinamento. Si dichiara quindi disponibile ad accogliere un ordine del giorno che impegni il Governo in tale direzione.

Il sottosegretario Brutti, riferendosi alla ristrutturazione proposta nel disegno di legge n. 1192, rileva che anche i sistemi di difesa e di sicurezza degli altri paesi europei sono organizzati secondo il modello delineato che è volto alla semplificazione e all'unificazione della linea di comando. La riforma è inoltre - a suo avviso - un passo decisivo verso una organizzazione in chiave interforze e verso l'obiettivo di rendere più efficace la gestione della spesa militare, realizzando un giusto equilibrio tra risparmi e ammodernamento.

In conclusione il sottosegretario Brutti raccomanda una rapida approvazione del disegno di legge in titolo e ribadisce la volontà del Governo di accogliere eventuali ordini del giorno.

Il presidente GUALTIERI, dopo aver avvertito che sono già stati presentati alcuni ordini del giorno dai senatori Palombo e Manfredi, fa riferimento a quanto da ultimo sostenuto dal sottosegretario Brutti in ordine all'esigenza di una efficace gestione della spesa militare, rilevando che nella nota aggiuntiva al bilancio della difesa per il 1997 si paventa il rischio di un effettivo degrado dello strumento militare a causa dei tagli che verranno operati sugli stanziamenti per la difesa con la manovra di bilancio. Ritiene quindi quantomai utile che la Commissione possa approfondire i dati contenuti nel suddetto documento, dedicando una seduta delle prossime settimane al suo esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1996 (n. 33)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: favorevole con osservazioni)
(A139 B00, C04ª, 0005ª)

Il relatore LORETO rileva preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 (legge finanziaria 1994). L'introduzione di tale disposizione segnò una svolta nella disciplina degli alloggi militari, sancendo il passaggio dal regime di concessione a quello di locazione; in tal modo veniva quindi limitato il potere di discrezionalità dell'amministrazione della difesa nella gestione del suddetto patrimonio, facendo nel contempo venir meno la condizione di precarietà per gli utenti. Inoltre la disposizione consentiva inedite entrate per il bilancio dello Stato e, attraverso le dismissioni e le locazioni, la ridislocazione sul territorio della presenza delle Forze armate e un miglior assolvimento della funzione di sicurezza sociale propria del patrimonio abitativo della difesa. Peraltro con riferimento a una successiva disposizione contenuta nell'articolo 43 della legge n. 724 del 1994, la suddetta, nuova disciplina degli alloggi militari subì una revisione, prevedendo che la categoria degli alloggi ASI tornasse nell'ambito della responsabilità discrezionale dell'amministrazione della difesa.

Il relatore osserva che il patrimonio abitativo della difesa è certamente uno strumento per assicurare l'operatività dei reparti, ma è anche volto a fini di protezione sociale per i dipendenti dell'amministrazione della difesa. In questa ottica va realizzata una verifica degli alloggi strettamente funzionali alla operatività dei reparti, prevedendo però che quelli non più utili possano essere dismessi, con evidenti vantaggi sotto il profilo delle entrate per il bilancio dello Stato. L'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 9 è peraltro ancora in fase di rodaggio, anche per atteggiamenti non sempre coerenti da parte di alcuni comandi; si ravvisa inoltre l'urgenza di rivedere i canoni di locazione che non sempre corrispondono alle caratteristiche dell'alloggio.

Il relatore Loreto passa quindi ad esaminare la proposta di piano di gestione del patrimonio abitativo all'attenzione della Commissione. In

primo luogo rileva che da una comparazione con i piani precedenti emerge una discrepanza in ordine alla disposizione che prevede la possibilità di mantenere la conduzione dell'alloggio per quegli utenti che non hanno più titolo alla concessione; infatti mentre per gli anni 1994-1995 si faceva riferimento genericamente agli utenti degli alloggi, nel piano per il 1996 si specifica che si tratta di utenti degli alloggi AST, escludendo quindi dalla categoria gli alloggi ASI che sono diverse migliaia. La *ratio* di tale diversità risiede, a suo avviso, nell'interpretazione che l'amministrazione della difesa ha dato all'articolo 43 della suddetta legge n. 724 del 1994, ritenendo recuperati alla disponibilità discrezionale dell'Amministrazione gli alloggi ASI, che, invece secondo quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 537 del 1993, sarebbero dovuti passare in regime di locazione. Tale orientamento dell'Amministrazione è reso poi evidente da un processo progressivo di modificazione della tipizzazione degli alloggi prodottosi dal 1994 ad oggi e che, secondo alcuni dati che il relatore riferisce analiticamente, ha portato ad un incremento degli alloggi ASI rispetto a quelli AST. Il relatore ritiene poi che il limite di reddito complessivo del nucleo familiare in base al quale gli utenti degli alloggi possono mantenere la conduzione dell'alloggio, va elevato, indicizzandolo come avviene per la locazione degli immobili del patrimonio IACP; tale limite di reddito va indicato anche per gli alloggi ASI.

Il relatore osserva poi che i dati contenuti nell'allegato A sulla situazione degli alloggi di servizio sono generici e non si comprende inoltre se essi debbano essere considerati aggiuntivi rispetto a quelli contenuti negli omologhi allegati ai precedenti piani abitativi. Non viene inoltre dato conto di eventuali dismissioni di alloggi e delle corrispondenti entrate realizzate.

Il relatore Loreto osserva infine che il piano presentato dal Governo non dà alcuna informazione in ordine agli alloggi inutilizzati che, secondo quanto risulta, sono circa 1.500-1.600.

Dopo aver auspicato che il piano abitativo della difesa possa contenere nei prossimi anni anche indicazioni sul numero e la dislocazione degli alloggi in costruzione, propone di formulare un parere favorevole con le osservazioni da lui espresse nella relazione.

Dopo che il senatore PERUZZOTTI ha dichiarato di condividere pienamente la proposta di parere formulata dal senatore Loreto, interviene il senatore MANFREDI, il quale, sottolineando che gli alloggi di servizio all'incarico sono stati istituiti per sopperire, almeno in parte, ai gravi disagi che gravano su quanti, soprattutto ufficiali, sono costretti nell'arco della loro carriera a un numero assai elevato di trasferimenti, invita ad integrare il parere proposto dal senatore Loreto, cui dà atto di aver svolto una puntuale ed esauriente relazione, con una osservazione concernente la necessità di adottare ogni utile misura per recuperare senza indugi gli alloggi che continuano ad essere occupati senza alcun titolo e in maniera assolutamente abusiva.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano il presidente GUALTIERI il relatore LORETO e il senatore MANFREDI, nel quale

viene puntualizzata la formulazione della osservazione proposta dal senatore Manfredi.

Il Presidente Gualtieri desidera sottolineare infine che ad una accertata disponibilità complessiva di alloggi da parte dell'amministrazione della Difesa fa invece riscontro una grave carenza alloggiativa per le Forze dell'ordine; sarebbe quindi quantomai opportuna una oculata gestione del patrimonio abitativo.

Viene quindi posta ai voti la proposta di parere del relatore con le osservazioni da lui formulate e con quella da ultimo suggerita dal senatore Manfredi.

La proposta è accolta.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

23ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 16,15.**IN SEDE REFERENTE***(375) VEGAS ed altri: Norme in materia di contabilità di Stato****(643) VEGAS ed altri: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio****(967) VEGAS ed altri: Riforma del bilancio dello Stato****(1217) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 ottobre 1996.

Il senatore RIPAMONTI osserva che gli obiettivi della proposta di riforma appaiono condivisibili e sottolinea l'esigenza di un suo rapido esame. A suo avviso la riforma delle norme sul bilancio dello Stato dovrebbe essere raccordata peraltro a una riforma più generale delle strutture della pubblica amministrazione, prevedendo gli strumenti idonei per evitare lo spreco di risorse finanziarie e impedire i macroscopici fenomeni di corruzione che si sono verificati in passato. È necessario inoltre che i documenti contabili abbiano un maggior grado di leggibilità anche da parte dei cittadini comuni. Per quanto riguarda il contenuto tecnico del disegno di legge governativo, sottolinea che l'introduzione delle unità previsionali di base farà emergere in modo chiaro i diversi livelli delle responsabilità amministrative, ma esprime l'esigenza che, anche attraverso i lavori del comitato ristretto, si individuino le opportune soluzioni per salvaguardare le prerogative del Parlamento, fornendo ad

esso al contrario gli strumenti per esercitare effettivamente il proprio ruolo di controllo. Con riferimento all'introduzione dell'istituto del riporto e all'ampliamento dei termini di conservazione in bilancio dei residui, sottolinea, oltre al problema della coerenza con le norme costituzionali in materia di bilancio dello Stato, la necessità, anche in questo caso, di non sminuire le prerogative parlamentari, conferendo eccessiva discrezionalità all'Esecutivo. Occorrerebbe pertanto esplicitare meglio i criteri direttivi della delega conferita al Governo, introducendo eventualmente un richiamo esplicito alla legge n. 241 del 1991, in materia di trasparenza dei procedimenti amministrativi. Sarebbe opportuno prevedere inoltre un intervento del Parlamento nel corso dell'esercizio della delega, con la prescrizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si sofferma quindi sulla opportunità di prevedere un collegamento tra la riforma del bilancio dello Stato e la normativa europea, soprattutto con riferimento alla convergenza verso i parametri identificati nel Trattato di Maastricht.

Conclude segnalando l'opportunità di introdurre tra i documenti contabili un «bilancio ecologico», che dia conto dell'impatto sull'ambiente della spesa pubblica nei vari settori, e sottolineando che la risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1996-1998 già prevedeva l'adozione di tale istituto.

Il senatore TAROLLI concorda con le considerazioni svolte dal relatore e ribadite in numerosi interventi relative alla non sufficiente trasparenza dell'attuale configurazione dei documenti di bilancio: si è in presenza, infatti, di una struttura del bilancio composta di un numero eccessivo di capitoli che, al tempo stesso, determinano una parcellizzazione della spesa ed anche una confusione, all'interno della singola voce, di eterogenei impegni amministrativi.

È quindi opportuno procedere ad una riforma che renda più leggibili i testi posti all'esame del Parlamento e quindi più efficace il controllo che lo stesso Parlamento ed in particolare l'opposizione, deve esercitare. Tale riforma deve perseguire l'obiettivo di responsabilizzare i soggetti a cui è demandata l'azione amministrativa, dato che solo in tal modo si può giungere ad una maggior efficacia dell'intervento pubblico che troppo spesso si è basato su una mera applicazione di schemi precostituiti.

Un ulteriore obiettivo della riforma deve essere quello di favorire un processo di effettiva moralizzazione attraverso una chiara e netta separazione tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa. Occorre, inoltre, rendere evidenti le disponibilità di bilancio mediante una distinzione esplicita fra stanziamenti liberi e stanziamenti vincolati e migliorare la trasparenza delle decisioni anche con riferimento ai soggetti fruitori degli stanziamenti pubblici.

Ritiene indispensabile, infine, operare attraverso una efficace programmazione di settore, all'interno della quale inscrivere gli interventi puntuali, rapportando anche l'azione di controllo a tale riferimento: un'esperienza positiva al riguardo è quella condotta dalla provincia autonoma di Trento, dalla quale potrebbe essere utile ottenere gli utili elementi conoscitivi.

Il senatore VIVIANI ricorda che la riforma del bilancio dello Stato di cui si tratta si iscrive in un più generale processo di riforma istituzionale che è in atto da alcuni anni. Per formulare una valutazione compiuta delle proposte che sono state avanzate occorre, quindi, tener conto del contesto entro cui le modifiche della legge di contabilità verrebbero ad attuarsi.

D'altra parte, le obiezioni che sono state avanzate in ordine al ruolo che il Parlamento esercita nella approvazione dei documenti finanziari devono tener conto di un'esperienza certamente non positiva, nella quale si è proceduto spesso in modo non sistematico e sono state assunte decisioni che hanno trovato difficoltà in fase di esecuzione.

Nel dichiarare di condividere la relazione svolta dal Presidente, ritiene che vi siano alcune questioni aperte su cui è opportuno un ulteriore approfondimento. Si riferisce, in particolare, alla proposta di realizzare un conto economico del patrimonio dello Stato, alla connessione tra responsabilità dei centri di spesa e riforma della pubblica amministrazione, e al rapporto tra gestione dei residui e introduzione dell'istituto del riporto, sul quale sono state avanzate critiche puntuali.

È dell'avviso, infine, che l'indicazione contenuta nel disegno di legge governativo di porre in evidenza l'impegno dello Stato a favore delle aree depresse deve essere attuata non attraverso una mera elencazione delle difficoltà e degli ostacoli che si riscontrano, come purtroppo è avvenuto in passato, ma ponendo in luce in termini positivi le risorse che in via ordinaria vengono stanziare da parte di ogni Amministrazione per gli interventi di incentivazione e di sostegno all'attività economica in tali aree.

Chiusa la discussione generale, il PRESIDENTE replica quindi agli intervenuti osservando che si è registrata una valutazione comune in ordine alla esigenza di approvare una riforma del bilancio dello Stato che realizzi una maggiore trasparenza e leggibilità dei conti pubblici.

Concorda con coloro i quali hanno indicato lo stretto collegamento esistente tra modifiche istituzionali già realizzate o da realizzarsi e proposte di riclassificazione del bilancio e di responsabilizzazione dei centri di spesa. È in questo quadro, infatti, che occorre valutare il diverso assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo che verrebbe a configurarsi: resterebbe certamente al Parlamento una concreta possibilità di modificare i documenti di bilancio anche attraverso emendamenti che utilizzino il permanere della suddivisione in capitoli, sia pure nella diversa sede di un allegato tecnico; ma, soprattutto, verrebbe rafforzato il potere di controllo del Parlamento che avrebbe la possibilità di tener conto in modo più chiaro delle funzioni-obiettivo in cui le spese verrebbero accorpate e riferite a precisi soggetti responsabili.

Ritiene che nel prosieguo dell'esame sarà possibile approfondire alcuni dei temi sollevati nel corso del dibattito ed in particolare la proposta di istituire un conto economico del patrimonio pubblico e di razionalizzare il sistema della tesoreria. Anche le questioni concernenti la completa contabilizzazione della situazione debitoria dello Stato ed il rapporto con il settore pubblico allargato richiederanno ulteriori momenti di riflessione.

Auspica, infine, che si possa giungere alla approvazione di un testo soddisfacente che tenga conto dell'ampio approfondimento che nel corso degli anni si è avuto sulla materia del bilancio dello Stato e che possa costituire un utile contributo alla più generale riorganizzazione dell'azione amministrativa.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime la propria soddisfazione non rituale per il dibattito che si è svolto sulla relazione del Presidente, di cui condivide l'impostazione generale e le proposte operative.

La riforma del bilancio dello Stato costituisce una tappa fondamentale del percorso di riassetto istituzionale avviato dal Governo: essa si pone come obiettivo fondamentale quello di affiancare alla tradizionale funzione del bilancio (indicare il limite per gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata dello Stato) una nuova ed essenziale funzione, che è quella di costituire il luogo in cui si rappresentano le decisioni strategiche di carattere finanziario.

È evidente che tale funzione aggiuntiva non può essere innestata in una situazione dell'amministrazione pubblica quale quella esistente: occorre provvedere ad un sostanziale riordino delle attribuzioni prevedendo la responsabilizzazione dei centri erogatori della spesa. Di ciò si fa carico il disegno di legge governativo, non dissimile nella impostazione da quello di cui è primo firmatario il senatore Vegas, rapportando l'istituzione delle unità previsionali di base all'attuazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, concernente la riforma della pubblica amministrazione.

A suo avviso, la riclassificazione del bilancio non darà luogo ad una diminuzione del numero dei capitoli, ma semmai ad un loro incremento, volto ad eliminare quella confusione tra impegni di carattere eterogeneo che è oggi riscontrabile in diversi stati di previsione. L'obiettivo è, viceversa, quello di distinguere tra funzione amministrativa e funzione strategica del bilancio, favorendo in tal modo la complessiva capacità decisionale del Parlamento, che potrà valutare le scelte di fondo proposte dal Governo in fase di approvazione dei documenti di bilancio e che potrà, inoltre, controllare in modo più efficace l'azione amministrativa dell'Esecutivo attraverso l'esame *ex post* della struttura dei capitoli.

Ritiene che potrà essere utilmente realizzato un approfondimento dei temi sollevati nel corso del dibattito e da ultimo richiamati dal Presidente nella prospettiva di giungere alla definizione di un testo nel quale risulti evidente la consapevolezza del legislatore di trovarsi di fronte ad una riforma di carattere duraturo. Da ciò anche l'esigenza di tener conto del fatto che il bilancio può essere utilizzato non solo per contenere la finanza pubblica, come avviene nella attuale congiuntura, ma anche per favorire una politica attiva di intervento dello Stato.

Il PRESIDENTE propone quindi di istituire un comitato ristretto, composto da un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per l'esame dei disegni di legge in titolo e degli emendamenti che saranno presentati.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

23ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
D'ALÌ*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA****(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999***

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento: favorevole)

(R125 B00, C05ª, 0002º)

Riferisce alla Commissione il senatore CADDEO, il quale ricorda i contenuti della risoluzione votata dalle Camere sul documento di programmazione economico-finanziaria nel luglio scorso, sottolineando in particolare gli obiettivi di riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo e quello di un ulteriore aumento dell'avanzo primario. Fa presente, peraltro, che le regole di evoluzione delle entrate e delle spese statali di competenza, necessarie per il conseguimento di tali obiettivi, sono state conseguentemente definite in modo da realizzare nel 1997 - in termini di competenza - un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non superiore a 130.700 miliardi, al netto delle regolazioni debitorie e, in termini di cassa, un fabbisogno del settore statale pari a 88.000 miliardi e un avanzo primario dell'ordine di 105.400 miliardi.

Il documento di programmazione economico-finanziaria indicava per il 1996 un obiettivo di fabbisogno del settore statale di 113.000 miliardi di lire. La più recente evoluzione dei conti del settore statale - sottolinea l'oratore - ha messo in evidenza uno scostamento valutato nell'ordine di 10.000 miliardi di lire, riflettendo, sul lato delle entrate un minor gettito legato alla debole espansione dei consumi e dell'occupazione, e, sul lato della spesa, un più forte tiraggio da parte degli enti decentrati.

Il Governo, proprio sulla base delle tendenze valutabili al momento della presentazione dei documenti finanziari, ha ritenuto di dover intervenire immediatamente sulle dimensioni della manovra, prevedendo ulteriori interventi tali da produrre effetti di contenimento del fabbisogno dell'ordine di 25.000 miliardi attraverso minori spese e nell'ordine di 12.500 miliardi, attraverso maggiori entrate.

Nel complesso la manovra riduce il fabbisogno per il 1997 per un importo pari a 37.500 miliardi.

A questo primo intervento, prosegue il relatore, il Governo ha ritenuto di dover associare un ulteriore decisivo sforzo, di carattere straordinario, da realizzarsi entro il 31 dicembre 1996, destinato a condurre, fin dal 1997, l'evoluzione dei conti pubblici all'interno dei parametri fissati dal trattato di Maastricht. Si tratta del cosiddetto «intervento per l'Europa» stimato in 25.000 miliardi di cui circa 12.500 miliardi derivanti da un prelievo straordinario sui redditi.

Dalla Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria, quindi, emerge l'entità della manovra per il 1997, che delinea così un intervento dell'ordine di 62.500 miliardi, idoneo a condurre il rapporto fabbisogno del settore statale/prodotto interno lordo al 3 per cento al termine del 1997.

Appare degno di sottolineatura il fatto che questi saldi complessivi sono stati accettati anche dal Polo per le libertà nella predisposizione della cosiddetta «contromanovra».

Conclude, quindi, proponendo l'espressione di un parere favorevole alla 5ª Commissione, dopo aver ribadito la congruità dei nuovi saldi proposti dal Governo rispetto agli obiettivi programmatici del risanamento dei conti pubblici e del rispetto dei parametri fissati nel trattato di Maastricht.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore PASTORE, secondo il quale la necessità di predisporre una Nota di aggiornamento dopo solo tre mesi dall'approvazione delle risoluzioni parlamentari relative al documento di programmazione economico-finanziaria relativo al 1997 conferma in pieno il giudizio critico a suo tempo formulato dal Polo, ed in particolare, la non congruità dell'inflazione programmata e della stima di crescita del prodotto interno lordo. Risulta motivo di ulteriore preoccupazione, la consapevolezza che il Governo dovrà apprestare nei prossimi mesi un ulteriore intervento di riaggiustamento dei conti pubblici. È di tutta evidenza, quindi, che la manovra predisposta dall'Esecutivo si fonda su previsioni completamente errate e che gli indicatori dell'andamento dell'economia reale andranno rivisti al ribasso. Emerge pertanto la piena responsabilità dell'Esecutivo stesso nell'aver sovrastimato le tendenze in atto e nell'aver completamente sottovalutato l'entità della manovra di rientro dei conti pubblici, secondo gli obiettivi definiti originariamente nel documento di programmazione economico-finanziaria.

In questo quadro di incertezza sugli obiettivi e sulle cifre necessarie per conseguirli, appare quanto mai opportuno che il Governo fornisca in tempi rapidi le cifre sul gettito della manovra di aggiustamento dei conti pubblici predisposta a giugno.

Interviene quindi il senatore AZZOLLINI, a giudizio del quale l'aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria - che dovrebbe coprire l'arco temporale del triennio - a soli tre mesi dalla sua approvazione in sede parlamentare, fa emergere chiaramente una responsabilità politica del Governo. Sta di fatto che esso deve chiarire le motivazioni che hanno indotto a stravolgere completamente le previsioni effettuate a giugno, a raddoppiare l'entità della manovra per il 1997, ad incidere in maniera relevantissima sull'economia nazionale, già in grave difficoltà per l'incedere del ciclo economico recessivo. L'entità dell'aggiornamento, peraltro, fa emergere il dubbio che sin da giugno l'Esecutivo aveva la percezione di operare su cifre e dati da aggiornare. Sempre in tema di responsabilità politica, va inoltre verificata l'ipotesi che sulla predisposizione della manovra per il 1997 abbiano influito i diversi scenari che si delineano in questi mesi sul teatro europeo.

Esaminando nel merito gli interventi programmati, appare particolarmente grave l'aver capovolto il rapporto tra minori spese e maggiori entrate, in quanto il drenaggio di risorse necessarie per risanare i conti pubblici e rispettare i parametri di Maastricht sarà effettuato con una rilevante crescita della pressione fiscale. Da questo punto di vista, risultano giustificati i timori circa i negativi effetti che la manovra avrà sull'economia italiana, effetti che difficilmente consentiranno di raggiungere l'obiettivo di «entrare in Europa».

Il senatore BOSELLO sottolinea come dall'analisi della scarna nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria emerga con chiarezza la contrapposizione tra la politica economica del Governo -volta a risanare i conti pubblici attraverso l'aumento della pressione fiscale ed una tenue restrizione della spesa pubblica - e quella predisposta dal Polo, incentrata sul rilancio dell'economia e degli investimenti attraverso la liberazione di risorse produttive grazie ad una mirata politica di incentivi fiscali e ad una progressiva riduzione dell'intervento del settore pubblico. Concordando pienamente con i rilievi critici formulati in precedenza, ritiene che il Governo debba assumersi in pieno la responsabilità di chiarire al Paese la reale dimensione dello scostamento dei conti del settore statale rispetto alle previsioni effettuate.

A giudizio del senatore ROSSI, il Governo dovrebbe in prima istanza chiarire i motivi del repentino cambiamento dei saldi finali della manovra per il 1997, tenuto conto del fatto che il pieno rispetto dei parametri di Maastricht per accedere al sistema della moneta unica europea era già dichiarato nel documento di programmazione economico-finanziaria sottoposto a giugno all'attenzione del Parlamento. Il Governo ha inoltre completamente disatteso l'obiettivo di mantenere invariata la pressione fiscale, così come non ha rispettato la previsione di adeguare la detrazione di imposta in modo da restituire ai lavoratori dipendenti ciò che era stato «drenato» dal *fiscal drag*.

Interviene successivamente il senatore BIASCO, il quale rileva che, alla luce della determinazione del Governo di aggiornare il documento di programmazione economico-finanziaria, risultano giustificate le criti-

che e i rilievi che le forze del Polo avevano mosso all'atto della predisposizione di tale documento. La presa d'atto della inadeguatezza delle previsioni a suo tempo formulate non diminuisce la responsabilità del Governo nella grave perdita di credibilità interna ed internazionale derivante da uno scostamento così ampio rispetto alle previsioni effettuate. In particolare, allo stato attuale si rafforza la convinzione che la politica di rientro dei conti pubblici predisposta dal Governo Prodi deprimerà ulteriormente il ciclo economico e non consentirà all'Italia di agganciarsi all'Europa.

A giudizio del senatore VENTUCCI, la presentazione in Parlamento di una Nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria dopo che il Governo ha già predisposto il disegno di legge finanziaria e tutti i documenti collegati alla manovra di bilancio rappresenta una vera e propria mostruosità logica e giuridica, ai limiti della legittimità costituzionale. Il Polo per le libertà deve registrare il continuo mutamento di cifre e dati relativi al fabbisogno statale, agli obiettivi conseguibili con le varie manovre e manovre di aggiustamento dei conti pubblici e la sostanziale incapacità del Governo - prima Dini e poi Prodi - di fornire al Paese le esatte dimensioni del *deficit* statale. Il problema quindi non è tanto sulla congruità delle cifre predisposte, quanto sulla credibilità politica del Governo Prodi e della responsabilità dell'Esecutivo in relazione allo stravolgimento delle previsioni fatte non più di tre mesi fa.

Interviene poi il senatore COSTA, per il quale la rettifica delle previsioni programmatiche non fa che avvalorare il convincimento che il Governo non sia in grado di adottare quei provvedimenti che sarebbero necessari per rilanciare l'economia nazionale. Di fronte all'emergenza economica e nella consapevolezza di dover rispettare il vincolo europeo, emerge la consapevolezza che solo un Governo delle larghe intese possa procedere a quella riforma dello Stato e dell'economia che potrà consentire al Paese di superare le difficoltà del momento.

A giudizio del senatore MONTAGNA, la modifica dell'entità della manovra per il 1997, a soli tre mesi dalla approvazione della risoluzione parlamentare relativa al documento di programmazione, trova una piena giustificazione nella drastica e repentina modificazione del panorama economico interno ed internazionale, caratterizzato ormai da un ciclo evidentemente recessivo. Non va peraltro sottaciuto, in via di ipotesi, che il Governo contava su una certa accondiscendenza dei *partners* europei a prevedere modalità di adesione al sistema della moneta unica meno cogenti rispetto alle attuali condizioni. Preso atto quindi delle modificazioni intervenute rispetto al giugno scorso, va riconosciuto all'Esecutivo di aver predisposto coraggiosamente una manovra di rientro dei conti pubblici che, pur imponendo notevoli sacrifici ai contribuenti e alle imprese, consentirà sicuramente di raggiungere gli obiettivi prefissati nel documento di programmazione.

Il senatore ALBERTINI ricorda che il Gruppo di Rifondazione comunista aveva apprezzato la scelta innovativa del Governo Prodi di im-

postare la manovra per il 1997 non incidendo sui redditi medio bassi e salvaguardando sostanzialmente alcuni fondamentali comparti dello stato sociale. La sua parte politica condivide, al momento, l'obiettivo di raggiungere fin dal prossimo anno i parametri previsti dal trattato di Maastricht, anche attraverso un prelievo straordinario sui redditi medio alti. Se da un lato tale misure non appaiono in linea con gli obiettivi di mantenere inalterata la pressione fiscale, dall'altro prefigurano un ribaltamento della politica fiscale, che ha fin qui penalizzato i redditi da lavoro dipendente e favorito larghe fasce di evasione fiscale. Per questi motivi preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore PEDRIZZI sottolinea i motivi di preoccupazione derivanti dalla entità e dalla qualità della manovra di bilancio per il 1997, che non potrà non produrre un sostanziale arretramento dell'economia nazionale, avviata ormai in una fase di recessione. I motivi di preoccupazione sono ampliati dal fatto che il Governo, attraverso la procedura di collegamento di vari e diversi disegni di legge con il disegno di legge finanziaria per il 1997 impedisce di fatto la emendabilità di tali provvedimenti. Il Governo deve prendere atto che ha completamente sbagliato le previsioni iniziali e che, alla luce dell'andamento dell'economia, sarà necessario predisporre un'ulteriore manovra di aggiustamento dei conti pubblici all'inizio del prossimo anno.

A giudizio del senatore DONISE, al di là della polemica contingente, gli obiettivi del risanamento dei conti pubblici e del rispetto - fin dal 1997 - dei parametri previsti dal trattato di Maastricht per l'adesione al sistema della moneta unica europea appaiono condivisi sia dalle forze della maggioranza sia dalle forze dell'opposizione. Occorre quindi prendere atto della forza oggettiva di tali obiettivi e riconoscere al Governo il coraggio di aver predisposto una manovra quantitativamente e qualitativamente adeguata a tali obiettivi.

Intervenendo per la replica, il relatore CADDEO sottolinea come sull'entità della manovra non appaiano esserci grandi divergenze tra maggioranza ed opposizione e come vada dato atto al Governo di aver predisposto un intervento drastico ma coraggioso. Conferma pertanto la proposta di esprimere un parere favorevole alla 5ª Commissione permanente.

Intervenendo per la replica, il sottosegretario VIGEVANI ricorda in primo luogo che il Governo era stato fortemente criticato all'atto della presentazione del documento di programmazione economico e finanziario per l'entità della manovra per il 1997, giudicata esigua. Rispetto alle originarie previsioni, l'Esecutivo ha dovuto fronteggiare, da un lato, l'aspra competizione tra Paesi appartenenti alla Comunità europea per il raggiungimento - fin dal 1997 - dei parametri fissati nel trattato di Maastricht, dall'altro, il repentino mutamento del ciclo economico, che ormai sembra avviato verso una fase recessiva. L'entità della manovra predisposta per il 1997 è giustificata dalla scelta del Governo di affrontare subito la strada del rigoroso risanamento dei conti pubblici, senza

con questo mettere in discussione gli obiettivi del rilancio dell'economia.

Conclude sottolineando positivamente la scelta del Polo di presentare una manovra economica alternativa: adottando i saldi finali previsti dal Governo, l'opposizione infatti dimostra di essere consapevole della necessità di predisporre una manovra di ampie dimensioni.

Posta ai voti, viene quindi approvata a maggioranza, la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sul documento in titolo.

La seduta termina alle ore 17,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

30^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

indi del Vice Presidente

MANIS

e del Presidente

OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masi-
ni e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Interviene nel dibattito il senatore CORTIANA il quale, premesso di concordare con gli intenti dichiarati dal ministro Berlinguer per il rinnovamento e l'ammodernamento del sistema scolastico italiano, rileva l'esigenza di coordinare il provvedimento in esame con altri interventi per ora solo annunciati. L'attribuzione di consistenti poteri in capo a direttori didattici e presidi in un contesto di risorse economiche scarse rischia infatti di vanificare l'obiettivo dichiarato di far compiere alla scuola un consistente salto di qualità.

Occorre invece garantire un assoluto pluralismo nella didattica, assicurando ai singoli insegnanti la possibilità di partecipare ai processi decisionali, pena il rischio di una generalizzata disaffezione del personale docente. Ciò è peraltro possibile solo nell'ambito di un coordinamento più ampio sul territorio, che allontani il pericolo di una competizione deteriorata tra singole istituzioni scolastiche.

Conclude riconoscendo al ministro Berlinguer la volontà di porre mano a riforme di grande rilievo, ma sottolinea l'esigenza di non trascurare il progetto di riforma del Ministero.

Prende quindi la parola il senatore BRIENZA, a giudizio del quale le norme in discussione appaiono inadeguate rispetto agli obiettivi prefissati, dal momento che tentano di dare una risposta (peraltro non persuasiva) a un solo problema, senza prendere in considerazione altri due aspetti altrettanto cruciali della questione dell'autonomia: le risorse economiche e il personale. Il progetto del Governo rappresenta infatti il tentativo di realizzare il massimo possibile in un contesto che non offre risorse sufficienti, ma è purtroppo ben noto come la speranza di realizzare riforme a costo zero sia una mera illusione.

D'altronde, è risaputo che il bilancio del Ministero della pubblica istruzione è per il 98 per cento vincolato per spese fisse. Esistono cioè pochissimi margini di manovra per il miglioramento della scuola con fondi statali. Se è pertanto coerente a queste considerazioni l'aver cancellato la prospettiva dell'autonomia finanziaria delle singole istituzioni scolastiche, sorge tuttavia spontanea la domanda relativa al significato dell'attribuzione dell'autonomia didattica e amministrativa in tale contesto. Se si tratta, come è lecito supporre, di estendere alle altre istituzioni il regime di autonomia attualmente goduto dagli istituti tecnici e professionali, non si può infatti non ricordare che questi ultimi versano in una situazione particolarmente critica sotto numerosi profili di carattere essenziale, come ad esempio il pagamento degli stipendi. L'inserimento del progetto di autonomia scolastica nell'ambito di un disegno di legge di delega di funzioni agli enti locali fa peraltro pensare che la prospettiva sia quella di delegare, nel giro di pochi anni, la gestione della scuola agli enti locali. Tale sospetto è confermato dalla assoluta mancanza, nell'articolato in questione, di ogni riferimento ad una contestuale riforma del Ministero. L'attribuzione di autonomia alle scuole dovrebbe invece procedere di pari passo con la riforma dell'amministrazione centrale, i cui referenti sul territorio dovrebbero rappresentare un adeguato elemento di collegamento per gli istituti resi autonomi. Il potenziamento del ruolo degli enti locali in assenza di un progetto di questo tipo rischia invece di essere gravido di conseguenze assai pericolose.

Dopo essersi soffermato su alcuni ulteriori aspetti del progetto di riforma che sollevano a suo giudizio notevoli perplessità (l'individuazione dei requisiti dimensionali ottimali delle scuole, l'istituzione di consorzi scolastici, la definizione del ruolo dei presidi), il senatore Brienza passa ad esaminare la situazione drammatica - a suo avviso - degli organici del Ministero. La mancata approvazione del regolamento sulle funzioni della dirigenza, considerato dalla Corte dei conti requisito necessario per l'approvazione dell'organico, non consente infatti al Ministero della pubblica istruzione di derogare - come altre Amministrazioni dello Stato sono state autorizzate a fare - al blocco delle assunzioni.

Infine l'oratore stigmatizza la previsione di abolire le tasse scolastiche, ciò che renderebbe necessario un consistente ricorso ai contributi familiari, determinando forti squilibri sul territorio e l'implicito rischio di una sostanziale privatizzazione della scuola.

Il senatore OCCHIPINTI giudica positivamente sia l'impianto complessivo del testo in esame, sia le norme in esso contenute sull'autonomia scolastica, che d'altra parte non esauriscono certo il tema della riforma complessiva dell'ordinamento scolastico. Esprime quindi talune perplessità, riferendosi in primo luogo alla fonte scelta - un regolamento di delegificazione - in ordine alla quale occorrerebbe prevedere qualche forma di controllo parlamentare. Rilevato poi che gli obiettivi formativi dovrebbero essere omogenei su tutto il territorio nazionale, grazie alla definizione di *standard* qualitativi e all'introduzione di strumenti di valutazione, si sofferma sugli oneri che l'autonomia potrà addossare ai presidi, ponendo in dubbio la loro capacità di fronteggiarli e segnalando l'opportunità di affiancare i capi di istituto con collaboratori specializzati. Segnala quindi il problema di inquadrare nel futuro assetto organizzativo della scuola le molteplici figure professionali ora operanti nel suo ambito e conclude auspicando, per il futuro, l'afflusso di maggiori risorse al settore, anche al fine di assicurare un riconoscimento all'impegno del personale docente.

La senatrice BRUNO GANERI giudica coraggiosa l'iniziativa del Governo, che non può essere considerata una delega in bianco, poichè il suo oggetto è chiaramente limitato: l'articolo 15 non intende affrontare i massimi problemi del sistema scolastico, ma, limitandosi ad introdurre l'autonomia organizzativa e didattica, rappresenta l'unica riforma concretamente realizzabile oggi. Non sarebbe realistico, infatti, pensare oggi a quell'autonomia finanziaria che pure tutti auspicano. D'altra parte, l'autonomia organizzativa e didattica darà piena legittimazione e conforto alle iniziative che da tempo molte scuole hanno avviato in sordina ed eliminerà una fonte di frustrazione per i docenti e le stesse famiglie, superando la sacralità dell'ora di insegnamento a favore di una organizzazione più elastica dell'attività didattica. Va poi chiarito che, in mancanza di un sistema di valutazione e di obiettivi *standard*, questa autonomia si dovrà limitare ai percorsi scolastici da seguire per il raggiungimento di risultati che rimangono uguali per tutti. Suscita invece perplessità - osserva infine - la previsione del comma 13 che, pur ispirato ad un condivisibile principio di solidarietà sociale, appare in concreto difficilmente praticabile, anche per il rischio di accentuare la dicotomia fra aree del Paese e specialmente fra Nord e Sud. Conclude auspicando l'approvazione del testo, con gli opportuni aggiustamenti.

Il senatore BISCARDI, premessa una breve riflessione storica sul problema dell'autonomia nell'ordinamento scolastico italiano dall'Unità ad oggi, osserva che in materia si sono improduttivamente confrontate una tendenza massimalista - che confidava in grandi riforme legislative, mai realizzate - ed una minimalista, che affidava ogni innovazione dell'ordinamento scolastico alle ordinanze e alle circolari ministeriali. Il richiamo all'autonomia è dunque, anzitutto, la necessità di liberarsi dai lacci e laccioli di un ordinamento oltremodo farraginoso, ma la sua compiuta attuazione dovrà riconoscere i dovuti spazi ai docenti ed alle famiglie, individuando il difficile punto di temperamento fra i rispettivi ruoli ed istanze. In tale prospettiva, verrà sdrammatizzata anche la contrapposizione fra scuola pubblica e scuola privata.

Nel dirsi poi fautore di un approccio cauto e gradualista all'autonomia, ne afferma comunque l'indispensabilità, pena l'irreversibile degrado della scuola italiana, e ribadisce la necessità che lo Stato conservi la essenziale funzione perequativa di assicurare pari opportunità di partenza a tutti e di fissare gli *standard* di qualità. Anche la determinazione di indirizzi e programmi è compito irrinunciabile dello Stato, in conformità all'articolo 33 della Costituzione e come garanzia della libertà di insegnamento. Ricordando i timori di una «deriva atomistica» del sistema scolastico suscitati dall'autonomia, rileva che per evitarla occorrerà attivare sinergie e raccordi fra scuole, Amministrazione centrale e periferica, enti locali.

In merito al testo in esame, lo strumento del regolamento di delegificazione è, in concreto, quello più opportuno; ci si trova comunque di fronte ad un provvedimento che rappresenta la premessa ad un intervento più ampio, che dovrà affrontare nodi del più grande rilievo, come, ad esempio, il ruolo degli enti locali nel sistema scolastico e una drastica riforma del Ministero. Quest'ultima ha carattere assolutamente centrale e rappresenta l'essenziale complemento dell'autonomia che, senza di essa, sarebbe sostanzialmente vanificata. Occorrerà quindi vigilare affinché la riforma del Ministero - se si adotterà anche in questo caso la fonte regolamentare - non sia frutto esclusivo di una elaborazione condotta all'interno degli uffici ministeriali, ma venga sottoposta all'attento esame del Parlamento.

Concluso il dibattito, pongono quesiti alla relatrice e ai rappresentanti del Governo il senatore BRIENZA (circa un contrasto fra la relazione del disegno di legge e l'articolo 15) e il senatore MANIS (sulle carenze dell'articolo 15 in ordine alla garanzia della libertà di insegnamento).

Replica quindi la relatrice PAGANO, la quale rileva che su molte questioni segnalate dall'opposizione - cita la riforma del Ministero, il sistema di valutazione, l'obbligo per il Ministro di presentare una relazione al Parlamento - può essere agevolmente raggiunta un'intesa. Auspica quindi che l'opposizione non si attesti in un rifiuto pregiudiziale, che non sarebbe compreso nel mondo della scuola e che contrasterebbe con il forte impegno espresso in passato sul fronte dell'autonomia scolastica da quello stesso schieramento politico.

Sulla cruciale questione della riforma del Ministero, intimamente connessa all'autonomia, la relatrice rileva che il tema indubbiamente è presente nel disegno di legge in esame; tuttavia esso merita senz'altro una più forte sottolineatura rispetto a quanto previsto in via generale negli articoli 4 e 10, affrontando in termini più puntuali ed espliciti la questione del decentramento. Occorrerà considerare anche i nodi del sistema nazionale di valutazione e della riforma degli organi collegiali.

Passando al tema delle risorse finanziarie disponibili per realizzare l'autonomia, la relatrice, premesso che il disegno di legge in esame comporta indubbiamente - nel suo complesso - risparmi di spesa, sì da qualificarsi come collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997, ricorda che la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1996), all'articolo 1, comma 26, ha costituito un

fondo (cui affluiva l'80 per cento dei risparmi compiuti dalla scuola) da destinare al potenziamento delle scuole stesse. Pur dopo le modificazioni apportate dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 323 dello scorso giugno, residua comunque una somma significativa, che potrà essere destinata all'attuazione dell'autonomia, che pertanto non può essere considerata una riforma a costo zero. Tornando all'articolo 15 del disegno di legge n. 1124, ella ritiene che il comma 3 - concernente i requisiti per l'attribuzione dell'autonomia - debba essere reso più chiaro e completo. Ricorda quindi i temi emersi nel dibattito, esprimendo l'opportunità di sopprimere il comma 13, concernente le tasse scolastiche. Respinge poi le critiche circa un basso profilo del testo, affermando che esso è parte integrante di una grande riforma dell'ordinamento statale, poichè assicura la flessibilità territoriale del sistema scolastico nel perseguire il raggiungimento degli *standard* nazionali. Circa la scelta della fonte regolamentare, ella ricorda i fallimentari tentativi esperiti a lungo in passato di disegnare norme di delega sempre più dettagliate, mentre nel frattempo il mondo della scuola evolveva per conto suo. Occorre dunque dare una sollecita risposta e un sostegno a quelle forze che oggi nella scuola operano per l'innovazione, senza inseguire irrealistici progetti di grandi riforme.

Il sottosegretario MASINI, ringraziando gli intervenuti per il tono costruttivo del dibattito, rileva in primo luogo che il Governo ha presentato al Parlamento un programma organico di riforma della scuola, destinato a concretizzarsi in una varietà di strumenti normativi diversi. In adempimento di tale impegno, l'articolo 15 in esame dà attuazione a una delle priorità indicate nel programma, con l'avvertenza che esso non intende realizzare compiutamente l'autonomia della scuola, bensì solo l'estensione a tutti gli istituti della personalità giuridica e il conferimento di autonomia organizzativa e didattica. Non vi è dubbio, infatti, che la piena realizzazione dell'autonomia dovrà necessariamente prevedere altri interventi, come la riforma delle strutture centrali e periferiche del Ministero e quella degli organi collegiali. D'altra parte, la collocazione dell'articolo 15 in un disegno di legge dedicato al decentramento di funzioni statali appare perfettamente coerente. Ricorda poi che l'autonomia intende liberare tutte le risorse umane presenti nella scuola - sempre all'interno di un quadro di indirizzi e obiettivi che spetta allo Stato determinare - affinché la scuola stessa sia sempre più capace di cogliere le disuguaglianze di fatto esistenti per offrire a tutti pari opportunità. Il Governo -aggiunge il Sottosegretario - ha ritenuto di non affrontare nel medesimo provvedimento tutti i temi che si connettono all'autonomia, a fronte dell'esigenza di offrire rapidamente una risposta al mondo della scuola e alla luce dei troppi fallimenti consumati in passato.

Affrontando poi il nodo delle risorse finanziarie disponibili, sottolinea che, per la prima volta, il bilancio della Pubblica istruzione per il 1997 presenterà una inversione di tendenza, nel senso di un aumento delle spese di investimento rispetto a quelle correnti, mentre l'accordo fra le parti sociali - che individua la formazione come punto nodale - avrà un finanziamento di quasi 2.000 miliardi.

Dopo aver ribadito l'inopportunità di inserire nell'articolo 15 questioni di ordine diverso, come il diritto allo studio (sul quale è necessario condurre quanto prima una organica riflessione), afferma che non vi è alcun tentativo di procedere ad una surrettizia regionalizzazione del sistema scolastico e manifesta piena disponibilità a prevedere un intervento parlamentare nel procedimento di emanazione del regolamento sull'autonomia. Quanto infine al comma 13, ricorda che, ai sensi del comma 5, la dotazione finanziaria alle scuole è assicurata dal contributo statale ordinario e dal contributo perequativo, al fine di garantire a tutti una pari offerta formativa; pertanto i timori di una disparità di trattamento fra scuole sono infondati.

Il sottosegretario GUERZONI resplica a sua volta, con riferimento a taluni timori emersi in ordine all'articolo 14, comma 7, recante una delegificazione in materia di diritto allo studio universitario. In proposito, il Governo è disponibile a rendere chiari - eventualmente anche con emendamenti - i fini perseguiti dalla norma: garantire al maggior numero di studenti capaci e meritevoli l'accesso agli studi universitari, ridurre gli abbandoni, assicurare l'equità nel rapporto fra contributo statale agli atenei e ammontare delle tasse studentesche, conformando queste ultime sui redditi e introducendo adeguati parametri per la valutazione dei redditi stessi.

Successivamente il PRESIDENTE propone di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per la stesura di uno schema di parere, proposta che la Commissione approva. Il Presidente invita quindi i Gruppi a designare i loro rappresentanti in tale organo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

31ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BESSO CORDERO

*Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Macca-
nico ed il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione
Soriero.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario SORIERO risponde all'interrogazione n. 3-00107 facendo in primo luogo presente che la necessità del contenimento della spesa pubblica ha comportato un ridimensionamento dei contributi finanziari per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico a spiccata connotazione sociale così come previsto nel contratto di servizio pubblico stipulato tra le Ferrovie dello Stato spa e il Ministero dei trasporti. La riduzione di tali servizi ha interessato anche la regione Emilia Romagna ed è stata messa in atto dalle Ferrovie dello Stato sulla base di criteri *standard* adottati per l'intera rete nazionale in seguito alla registrazione, mediante periodiche e continuate rilevazioni, della scarsa utilizzazione del treno e la utilizzazione del bus sostitutivo in fasce orarie non di punta rispetto ai flussi pendolari più importanti. La riduzione relativa alla Lombardia riguarda treni con meno di 50 viaggiatori. Sulle tratte interessate da una maggiore domanda di mobilità è stata operata una riqualificazione dell'offerta con un miglioramento complessivo sia della qualità del servizio che del cadenzamento dei treni. Sulla linea Milano-Venezia, il servizio *intercity* è stato rinforzato nelle ore di punta tra le due città capolinea. Nella tratta terminale della linea fra Verona e Venezia, in aggiunta agli interregionali, sono stati previsti diretti per assicurare le esigenze di mobilità pendolare. Conseguentemente è stata razionalizzata l'offerta regionale fra Milano e Brescia e sono state istituite nuove fermate in città con oltre 45.000 abitanti con poli di forte mobilità pendolare riducendo i tempi di viaggio da e per Milano. Razionaliz-

zazioni sono state operate anche nelle zone di Treviglio e Chiari. Gli investimenti operati su queste linee sono stati indirizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sulle linee locali caratterizzate da forti flussi pendolari e da un traffico merci in via di espansione. In questa ottica, nella zona industriale di Cremona e Casal Maggiore verrà realizzato un nuovo scalo merci in riferimento ai poli logistici previsti nella regione Lombardia. Con la regione Lombardia la società Ferrovie dello Stato ha aperto da tempo un «tavolo della mobilità regionale» che tratta, tra l'altro, anche le problematiche di carattere ferroviario. Il Sottosegretario fa inoltre presente che sulle reti locali sarà possibile operare una ulteriore verifica relativamente all'applicazione della legge finanziaria del 1996.

Il senatore DE CORATO si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto le sue preoccupazioni ne risultano rafforzate nè sembra di intravedere una parità di trattamento tra Lombardia ed Emilia Romagna nelle decisioni riguardanti le reti locali operate dalle Ferrovie dello Stato spa.

Il sottosegretario SORIERO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00127 sottolineando che il quadruplicamento della linea Milano-Treviglio è tra gli interventi prioritari previsti dall'attuale contratto di programma per gli anni 1994-2000 e che ad oggi non può ancora essere avviato per le difficoltà fraposte da alcuni comuni interessati al tracciato della nuova linea, proposto in affiancamento a quella esistente. In realtà per la tratta Vignate-Pozzuolo Martesane, a suo tempo, le Ferrovie dello Stato spa elaborarono oltre alla progettazione di una nuova linea a doppio binario in affiancamento a quella esistente, anche la soluzione di una nuova linea completamente in variante, il cui costo potrebbe essere di alcune decine di migliaia di miliardi inferiore. A seguito di lunghe consultazioni con la regione Lombardia e i comuni interessati, le Ferrovie dello Stato spa hanno inteso privilegiare la soluzione dell'affiancamento, con conseguente approfondimento della progettazione esecutiva, in quanto la soluzione alternativa incontrava maggiore difficoltà presso alcuni comuni. La progettazione esecutiva delle opere necessarie al quadruplicamento è finalizzata anche ad un'accurata ricerca di soluzioni che abbiano un minore impatto sul territorio e all'adozione di opere di mitigazione ambientale. Gli attuali accordi di programma relativi al quadruplicamento in questione sono mirati essenzialmente a conseguire il benessere da parte di tutti i comuni interessati dal tracciato della nuova linea. Esso non si è ancora potuto concretizzare per alcuni comuni per i quali l'accordo risulta condizionato a problematiche in parte estranee al tracciato del quadruplicamento. Un'eventuale riconsiderazione del tracciato in variante dovrebbe essere supportata dalla certezza di un accoglimento favorevole della regione Lombardia e di tutti i comuni interessati per non rischiare di annullare il faticoso, ed ancora incompleto, *iter* approvativo fin qui condotto.

Il senatore DE CORATO si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta sottolineando che la regione Lombardia sta proprio in questi giorni esaminando la possibilità cui faceva riferimento da ultimo il Sottosegretario. Ritiene inoltre che anche i comuni interessati potrebbero

essere favorevoli a quest'ultima soluzione; non è invece chiaro l'intento del Ministero di sbloccare l'intera vicenda.

Il sottosegretario SORIERO risponde infine all'interrogazione n. 3-00170 sottolineando in primo luogo che la tratta Albenga-Ventimiglia, procedendo con un unico binario per 56 chilometri, produce gran parte dei disagi segnalati nell'interrogazione. Il raddoppio della tratta Savona-Ventimiglia è stato pertanto inserito tra le opere prioritarie della prossima legge finanziaria. La programmazione dell'orario estivo dei treni ha inoltre tenuto conto della riduzione del tetto di produzione assegnato per l'anno 1996 e previsto dal contratto di servizio a seguito della riduzione del finanziamento pubblico per i servizi ferroviari e della nuova istituzione o modifica degli orari dei treni *intercity* tra Genova e Ventimiglia.

Risponde quindi in dettaglio alle proposte di modifica degli orari e delle linee riguardanti la tratta Genova-Ventimiglia sottolineando che un incontro tra la direzione compartimentale e un rappresentante dei pendolari si è tenuto il 2 agosto scorso proprio per verificare la possibilità di soddisfare le richieste del ponente ligure. La società Ferrovie dello Stato ha inoltre confermato la massima disponibilità al confronto con gli enti locali e con le organizzazioni dei pendolari assicurando che i problemi e le proposte avanzate saranno tenute nella debita considerazione nella fase di programmazione dell'orario estivo 1997.

Il senatore BORNACIN si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto l'orario invernale ha notevolmente peggiorato la situazione del traffico pendolare con la soppressione di numerosi treni. Non può certo essere l'introduzione di servizi *intercity* a dare risposta ai problemi del trasporto dei pendolari.

IN SEDE REFERENTE

(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo

(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni

(339) PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo

(1130) DE CAROLIS ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 2 ottobre scorso.

Nel prosieguo della discussione generale, ha la parola il senatore DE CAROLIS, il quale giudica assai positivamente l'impegno profuso dal Governo nella direzione di un riassetto del sistema delle telecomunicazioni, perchè in primo luogo coerente con gli indirizzi comunitari, in base ai quali dovrà essere realizzata dal 1ª gennaio 1998 una totale libe-

ralizzazione del mercato in voce. Già il 1^a luglio scorso si è provveduto alla liberalizzazione delle infrastrutture alternative esistenti, che sarebbero di per sé in grado di competere con il servizio pubblico. Ora, per realizzare anche nel nostro Paese un regime pienamente concorrenziale, è necessario in primo luogo provvedere alla istituzione dell'Autorità, intesa come organismo unico che sovrintende ai settori della televisione e telecomunicazioni (come indicato con il disegno di legge 1021). Ora, in Italia si tende a tenere ancora distinti (a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti) i tre comparti della televisione, delle telecomunicazioni e dell'informatica e d'altra parte ancora per qualche anno il perno del sistema televisivo sarà dato dalle emittenti generaliste in chiaro. Tuttavia, positivamente l'istituzione di una unica Autorità realizza una prima convergenza di questi comparti.

Parallelamente, il Governo è opportunamente intervenuto nella materia delle concessioni radiotelevisive con il decreto-legge n. 444, che tiene conto proprio del fatto che il riassetto del settore, realizzabile attraverso i disegni di legge in esame, aveva, nello scorso mese di agosto, appena iniziato il suo cammino parlamentare. Nel complesso, è stato giustamente affermato che se l'onorevole Berlusconi fosse stato ancora oggi Presidente del Consiglio, non avrebbe potuto predisporre un complesso di provvedimenti più conveniente per le sue aziende di quanto ha fatto il Governo Prodi.

Nel merito, ritiene che comunque i disegni di legge debbano essere in alcune parti rimeditati e modificati, dovendosi superare in primo luogo una sensazione di indeterminatezza, nonché di ambiguità e squilibrio tra le apparentemente opposte esigenze di mercato da un lato e di tutela dei diritti della persona dall'altro (soprattutto nel settore delle telecomunicazioni). Inoltre, occorrerebbe attribuire un maggiore spazio alla dimensione dell'emittenza locale.

Il senatore SEMENZATO esprime apprezzamento per l'operazione complessiva del Governo e ricorda che questa riforma rappresenta un obiettivo politico primario della Commissione. Il presente dibattito si muove tra l'esigenza di disciplinare la materia per il futuro e nello stesso tempo intervenire immediatamente sull'esistente. Avverte che ha provveduto a presentare un disegno di legge (AS 1384) volto a precisare meglio i concetti di tutela del cittadino e degli utenti. È questo un aspetto fondamentale: la libertà di informare e quella di essere informati sono, alla luce della nostra Costituzione, due fondamentali diritti soggettivi di libertà. Come ha giustamente fatto notare anche il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, l'elemento della libera concorrenza nel mercato non è di per sé sufficiente a garantire il pluralismo nell'informazione. Occorre quindi porre particolare attenzione alle esigenze di tutela degli utenti rendendo effettivo il loro diritto al pluralismo nell'informazione, consentendo ad esempio alle associazioni dei consumatori di poter agire in via giudiziale a difesa di questi interessi.

Per quanto concerne la disciplina dell'esistente, non si può non tener conto del fatto che la TV generalista in chiaro continuerà ad avere un ruolo centrale almeno per i prossimi 5-10 anni. Si pone allora il problema persistente del duopolio RAI-Mediaset: qui occorre evitare di considerare questi due soggetti come entità di mercato operando affinché la

RAI sia più servizio pubblico e il soggetto privato sia invece spinto maggiormente ad occuparsi del mercato. Più in generale, occorre ridurre il numero delle reti nazionali generaliste, che è oggi tale da penalizzare (con l'uso dello strumento pubblicitario) la carta stampata in modo eccessivo.

Dopo aver ritenuto che nel settore dell'informazione la posizione dominante debba essere vietata in quanto tale, ravvisa l'esigenza di chiarire rispetto a quale parametro debba essere inteso il limite del 20 per cento dei canali disponibili, atteso che con l'introduzione della tecnica digitale il numero dei canali si moltiplicherà nel prossimo futuro.

Sarà necessario anche chiarire meglio i tempi di effettiva attuazione della legge che si va ad approvare: essa potrà infatti diventare pienamente operativa solo dopo che saranno stati approvati il piano di ripartizione delle frequenze e il piano di assegnazione, nonché dopo che sarà anche intervenuta l'autorità *antitrust*. È necessario perciò introdurre una clausola di salvaguardia in caso di eccessivi ritardi nell'approvazione del piano delle frequenze.

Ancora sulla RAI, il senatore Semenzato afferma la necessità di una netta distinzione tra la sua natura di servizio pubblico e la sua esigenza di stare sul mercato. A tale riguardo, la legge non può prevedere automatici incrementi degli introiti pubblicitari della RAI.

Per quanto concerne la STET, osserva che la commistione obbligata tra infrastruttura tecnica e infrastruttura televisiva rappresenta un limite allo sviluppo. Ora, la privatizzazione della STET già di per sé creerà problemi con riferimento al suo inserimento nel mercato; ancor più pericoloso sarebbe consentire a questo soggetto l'ingresso nel mercato televisivo, con ciò creandosi ulteriori e pericolosi posizioni dominanti.

Il senatore DEBENEDETTI, pur dando atto al Governo di aver compiuto un serio sforzo di razionalizzazione, esprime forti perplessità sui provvedimenti in esame, ai quali si riserva di presentare emendamenti.

Una prima critica attiene alle modalità di scelta dei componenti dell'Autorità (che si prestano a logiche di lottizzazione). Ricorda inoltre di essere stato sempre contrario alla idea di istituire un'unica Autorità per le televisioni e le telecomunicazioni (tra l'altro, la suddivisione del lavoro in due sottocommissioni, come delineata nel disegno di legge 1021, è tecnicamente sbagliata). Sarebbe stato poi preferibile tenere distinto il processo di privatizzazione della STET dal resto della materia trattata con i disegni di legge in esame.

Si sofferma poi sulla necessità di distinguere i concetti di pluralismo e di concorrenza, per evitare di confonderne gli ambiti. Infatti, l'articolo 21 della Costituzione tutela il pluralismo attivo (il diritto di informare) mentre in questa sede si pone particolare attenzione al pluralismo passivo (diritto ad essere informati) che appare di ben più difficile realizzazione. Occorre chiedersi cosa possa consentire una piena pluralità di espressione e la risposta è duplice: o la lottizzazione (come si è fatto in passato per la RAI) o la concorrenza (ecco perchè pluralismo e concorrenza sono due facce della stessa medaglia). In tale quadro, bisogna anche tener conto che il settore si va evolvendo con il sistema digitale, che produrrà una moltiplicazione dei canali. Le telecomunicazioni sono

un settore in cui tutti debbono poter agire liberamente salvo limitazioni, ma senza assoggettarsi a controlli stringenti da parte dello Stato, come invece si determina attraverso il regime delle autorizzazioni o delle concessioni.

Giudica poi assurda l'imposizione di un doppio vincolo nel settore delle televisioni (sui canali disponibili da un lato e sulle risorse dall'altro). La questione dovrebbe essere rimeditata, perchè il doppio vincolo rischia di penalizzare un determinato operatore economico solo perchè, magari, un suo concorrente ha demeritato ed è uscito dal mercato.

Fa poi notare che dal complesso della normativa escono rafforzate sia la STET che la RAI: occorre creare effettive strutture alternative, altrimenti non si potrà mai realizzare una concorrenza reale nella telefonia. Questa reale concorrenza sarà operante solo quando il cittadino sarà in grado di scegliere liberamente a quale operatore rivolgersi per allacciarsi alla rete telefonica.

Per quanto concerne la RAI, invece, dichiara di non comprendere il nesso tra canone e qualità: non si capisce cioè perchè il canone dovrebbe garantire la qualità.

Un altro fattore di forte limitazione alla realizzazione di un pieno regime concorrenziale nelle telecomunicazioni è dato dal fatto che all'interno della STET continui ad operare la società Telespazio, che ha il compito precipuo di allocare i *transponders* sui satelliti. Conclude, esprimendo serie perplessità su tutto quanto sembra volersi realizzare in materia di protezione delle opere di ingegno.

Il senatore FALOMI ritiene di dover dare atto al Governo di essersi fortemente impegnato per recuperare il ritardo rispetto al quale l'Italia interviene nel riassetto complessivo del sistema delle telecomunicazioni in tempi molto brevi dal momento del suo insediamento. È il Parlamento quindi che, a questo punto, deve a sua volta risolvere celermente questo problema anche per rispondere ad esigenze oggettive quali la privatizzazione della STET, l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 1993, l'acquisizione delle nuove tecnologie. Sottolinea inoltre la necessità che il Parlamento arrivi ad un'approvazione di entrambi i provvedimenti presentati dal Governo in quanto molte delle questioni in essi contenute sono assai difficili da separare. Le finalità e gli obiettivi di una riforma del sistema delle telecomunicazioni sono ormai patrimonio comune e l'urgenza di sviluppare questo settore e tutte le sue potenzialità è patrimonio di tutti i gruppi politici anche per le ricadute positive in termini occupazionali. A tal proposito può essere utile ricordare lo sviluppo occupazionale che ha prodotto l'allargamento del sistema di telefonia mobile. In questo quadro, tuttavia, debbono essere tutelati principi e valori assolutamente peculiari di questo settore per l'incidenza che esso ha sulla formazione culturale e civile dei cittadini. E a questa esigenza i disegni di legge di iniziativa governativa pongono particolare attenzione con l'istituzione dell'Autorità di garanzia del settore e i compiti ad essa attribuiti, soprattutto in relazione ai principi del pluralismo. Certamente sarà necessario meglio coordinare i compiti di questa Autorità con quelli attribuiti all'Autorità di garanzia della concorrenza nel mercato; tuttavia l'impianto legislativo può essere positivamente giudicato. Uno dei temi che deve essere con grande attenzione af-

frontato è quello della posizione dominante e dell'eventuale abuso di essa in quanto a tale tema strettamente si collega quello della garanzia del pluralismo. Nuove regole servono inoltre a rimediare all'arretratezza nell'uso di tecnologie avanzate da parte del mercato italiano del settore delle telecomunicazioni e anche su questo punto i disegni di legge pongono norme che certo possono essere migliorate, ma che possono essere considerate un buon punto di partenza. Vi sono poi alcune questioni che la Commissione dovrà più attentamente approfondire. In primo luogo sarà necessario riflettere con attenzione se si voglia procedere all'abolizione di posizioni dominanti *tout court* dal mercato o se invece se ne voglia semplicemente evitare l'abuso. Il chiarimento di questa questione implica infatti logiche differenti che potrebbero avere implicazioni assai forti sulla riconfigurazione del sistema radiotelevisivo. Un'altra questione che la Commissione dovrà approfondire in sede di approvazione dei provvedimenti in esame è quella dei limiti *antitrust* sia relativamente alle risorse tecniche che a quelle economiche. Relativamente ai limiti alle risorse tecniche dichiara di aderire a quanto affermato dal senatore Semenzato mentre sui limiti alle risorse economiche va sgombrato il campo dall'idea che si vogliano approvare norme punitive nei confronti di qualche attore in gioco: nella discussione generale infatti sono emerse posizioni assai drastiche e quasi ideologiche. Il tema degli affollamenti pubblicitari è un altro punto sul quale deve probabilmente farsi maggiore chiarezza partendo dalla considerazione che l'assetto attuale del sistema radiotelevisivo non può non avere influenza anche su quello futuro. Va infatti ricordato che il sistema italiano, rispetto a quello degli altri Paesi europei, è molto particolare e implica un processo più faticoso di riallineamento a quanto stabilito da tutte le direttive europee fin qui approvate dall'Unione; così come da approfondire appare la questione delle risorse riservate alla concessionaria radiotelevisiva pubblica. Infine, ribadisce la necessità dell'approvazione di regole chiare di riferimento finalizzate ad evitare posizioni dominanti che potrebbero ricostituirsi nel momento in cui gli operatori delle telecomunicazioni potessero espandere le loro attività in tutti i settori di questo mercato.

Il senatore DE CORATO si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 1021 ritenendo che con esso si intenda, da parte del Governo, creare una corsia preferenziale per la sollecita approvazione del provvedimento e consentire in tempi brevi l'entrata in funzione dell'Autorità di garanzia del settore delle telecomunicazioni. Tuttavia, il testo appare più un ostacolo posto dal Governo sulla via del riassetto che un incentivo a stabilire regole certe per una liberalizzazione del sistema delle telecomunicazioni. Il disegno di legge infatti ha un carattere fortemente dirigistico e per nulla rispettoso dell'autonomia di questa costituenda autorità ed è improntato ad una palese faziosità. Criticabili per esempio appaiono le norme transitorie sull'affollamento pubblicitario e anche quelle relative all'abuso di posizione dominante soprattutto perchè sembrano appositamente scritte per evitare alla RAI, con l'istituzione della cosiddetta «rete federale», di doverle rispettare come tutti gli altri operatori di questo settore. Si sofferma quindi sui criteri di nomina relativi alla Autorità di garanzia sottolineando che quelli riservati al presidente null'altro produrranno che il ricorso, ancora una volta, a «boiardi di Stato» rispetto

ai quali vi sarà pieno controllo da parte del Governo. Nè sembrano essere più garantiste quelle relative alle elezioni dei commissari. D'altra parte, l'autonomia di questo soggetto serve a ben poco se il Governo ha già deciso di togliere una rete ad un soggetto che, guarda caso, viene identificato con il *leader* della maggiore forza di opposizione e di lasciare, invece, tre reti alla RAI, abbondantemente lottizzata dalla maggioranza, grazie all'invenzione della rete federale. Quest'ultima invenzione peraltro viene consumata cinicamente sulla pelle delle già sacrificate emittenti televisive locali nella cui riserva di frequenze e di *audience* andrà a «pescare» appunto il servizio pubblico. L'oratore ritiene che la sua parte politica non possa essere tacciata di dietrologia in quanto i precedenti di «cinismo radiotelevisivo» non mancano e la storia di questo mercato lo dimostra ampiamente a partire dall'inefficienza dei vecchi governi fino all'uso spregiudicato del referendum popolare in una materia così complessa nella speranza di cancellare un imprevisto successo imprenditoriale televisivo di chi ormai si configurava anche come avversario politico. Nè possono essere una garanzia le norme volte alla eliminazione di ogni pubblicità dalla rete federata in quanto il servizio pubblico ha ampiamente modo di rifarsi con un aumento sostanzioso degli spazi pubblicitari vendibili. Un'altra questione che deve essere affrontata con grande chiarezza è quella dei limiti all'espansione del fatturato interno di un'azienda derivanti da capacità imprenditoriale e successo dei prodotti che certo non possono essere posti da nessuna legislazione rispettosa delle regole del libero mercato. La norma contenuta nel disegno di legge se non riformulata si trasforma in un intollerabile sopruso nei confronti di operatori di questo settore e ciò non fa ben sperare sulla capacità di questa classe politica di affrontare concretamente i problemi posti da questa riforma. Soltanto un ridimensionamento del servizio radiotelevisivo pubblico ed un suo affrancamento dai partiti potrà davvero dare l'inizio ad una seria riforma di questo settore.

Passando poi al disegno di legge n. 1138, sottolinea come la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni costituisca un obiettivo prioritario dell'Unione Europea per l'affermarsi di strutture produttive dinamiche e competitive volte allo sviluppo delle economie interne dei Paesi membri e della qualità dei loro servizi. Nell'ambito della normativa comunitaria vi sono alcuni principi irrinunciabili anche per la riforma che la Commissione si accinge ad esaminare. Il primo tra questi è il riconoscimento della più ampia libertà di accesso al mercato da parte di tutti gli operatori sia per la fornitura dei servizi sia per l'installazione e la gestione di reti di telecomunicazione. Il disegno di legge, invece di agevolare questo processo, contiene norme che tendono ad ostacolarlo; in particolare è tutto l'istituto concessorio che solleva forti perplessità sia sulla sua opportunità in relazione alla liberalizzazione dei mercati sia, più in particolare, ai meccanismi normativi ad esso connessi nel disegno di legge in esame. La questione peraltro appare rilevante in relazione al processo di privatizzazione di questo settore che richiederebbe, da parte degli organi istituzionali, la definizione di regole puntuali affinché la liberalizzazione venga attuata in linea con il piano di riordino delle partecipazioni statali, mirato alla massima valorizzazione delle proprietà.

Sull'articolato in particolare sarà necessario meglio stabilire i compiti attribuiti all'Autorità di garanzia delle telecomunicazioni rispetto sia al Ministero delle poste che all'Autorità di garanzia della concorrenza nel mercato. Altre sovrapposizioni e duplicazioni si riscontrano poi in materia di frequenze, tra le attività di ripartizione e di assegnazione. In conclusione i disegni di legge all'esame della Commissione sono tutt'altro che sufficienti a risolvere i numerosi problemi posti dalla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e, peraltro, non tengono in alcun conto i principi comuni a cui avevano condotto i lavori della «Commissione Napolitano» oltre a non tener conto che da quel momento tre ordini di fatti hanno modificato in maniera decisiva la scena della comunicazione: l'ingresso di Mediaset in borsa; le fortissime operazioni di concentrazione che hanno coinvolto anche aziende italiane nel resto del mondo e gli interventi legislativi come ad esempio il decreto-legge di proroga ai concessionari nazionali fino al 31 gennaio prossimo. I disegni di legge presentati dal Governo non sembrano tenere in alcun conto questi elementi e le tendenze alla liberalizzazione dei mercati che nel frattempo si sono sviluppate sia in Europa che negli Stati Uniti; inoltre i lavori della «Commissione Napolitano» sono stati clamorosamente smentiti. Vi sono invece ad avviso del relatore gli spazi e le premesse per addivenire ad un intervento rispettoso delle garanzie di un sistema di telecomunicazioni di qualità e in grado di accogliere il confronto con gli altri Paesi europei purchè siano soddisfatte determinate condizioni come quelle per esempio del ripristino, relativamente al 30 per cento stabilito come limite delle risorse, del testo elaborato dalla «Commissione Napolitano» o l'eliminazione delle norme sugli affollamenti non in grado di redistribuire o creare ricchezza, la sostituzione delle quote di programmazione con strumenti maggiormente adeguati a difendere e promuovere la produzione italiana e il ripristino del principio della parità di trattamento su risorse e *antitrust* tra gli operatori privati e quello pubblico. Sarebbe in conclusione opportuno, in un'ottica di liberalizzazione dei mercati, con particolare riguardo a quello radiotelevisivo, la costituzione di un'Autorità che possa intervenire su tutti i problemi relativi a questo settore (dove sia peraltro prevista la garanzia del contraddittorio per i soggetti che sono chiamati a trattare con essa) e che possa farsi interprete corretta delle logiche complesse a cui questo settore è sottoposto. Logiche complesse a cui invece non sembrano far fronte le iniziative legislative all'esame della Commissione che sembrano riduttive e semplificatrici, lontane da norme in grado di gestire e modulare la flessibilità del mercato economico nel rispetto dei principi del pluralismo della libera concorrenza e dei principi stabiliti dalla Costituzione.

Il senatore BOSI osserva che finalmente il Parlamento ha oggi di fronte a sè una grande occasione di varare una normativa organica in materia di telecomunicazioni in senso ampio. Ora, i provvedimenti del Governo effettivamente compiono uno sforzo di organicità che merita di essere rimarcato, ma al quale non si possono non riferire elementi alternativi critici. Oggi, nel nostro Paese esistono le condizioni per l'introduzione di un effettivo regime di liberalizzazione e pluralismo. Si tratta però di prendere atto della realtà italiana, varando una nuova disciplina senza disperdere le professionalità fin qui acquisite, ma anche senza im-

pedire per ciò solo ulteriori sviluppi culturali. Ebbene, la scelta di non procedere ad una riassegnazione degli spazi in ragione dei valori esistenti attualmente sul mercato rischia di produrre una liberalizzazione solo apparente. In sostanza, se si fosse colta l'occasione per superare il sistema concessorio e ipotizzare invece un regime di autorizzazione accompagnato da capitolati d'onori in base ai quali per ottenere l'autorizzazione occorra il possesso di un determinato patrimonio tecnico e culturale, ecco che si sarebbero create le condizioni per la realizzazione di un sistema effettivamente più competitivo.

Sotto tale profilo dichiara di condividere pienamente le critiche mosse dai senatori Baldini e De Corato al regime delle concessioni e ritiene che un sistema di autorizzazione in grado di privilegiare le professionalità acquisite dovrebbe essere ipotizzato anche per le televisioni locali. Invece, la distinzione tra emittenti locali commerciali e non commerciali rappresenta un errore. Si tratta piuttosto di cercare di imporre a tutte le emittenti locali di svolgere comunque una funzione pubblica nella informazione rendendo il sistema radiotelevisivo effettivamente adeguato ad un paese civile. Così facendo, tutti coloro che operano sul mercato radiotelevisivo, nazionali e locali, avrebbero l'onere di una informazione completa e corretta.

Conclude pertanto annunciando da parte del suo Gruppo la presentazione di emendamenti volti a ridare ai provvedimenti in esame quelle caratteristiche tali da consentire di realizzare un regime effettivamente concorrenziale e pluralista.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

27ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1362) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore CONTE riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, approvato con alcune modifiche dall'altro ramo del Parlamento, soffermandosi sull'importanza di perseguire una adeguata politica della sicurezza alimentare, tema cui sono interessati diversi livelli istituzionali e molteplici soggetti economici e produttivi. In tale quadro svolge un ruolo di primo piano il Ministero delle risorse agricole, cui peraltro una modifica apportata dalla Camera dei deputati al comma 2 dell'articolo 3 ha sottratto il potere di iniziativa del decreto con cui sono definite le modalità e i criteri per l'attestazione di conformità prevista dal medesimo articolo, affidandone l'iniziativa al Ministro della sanità. Dopo essersi soffermato sulle gravi conseguenze che si sono prodotte per il mercato ed il consumo delle carni per effetto della encefalopatia spongiforme bovina (BSE), sottolinea come sui temi della qualità e della sicurezza delle produzioni zootecniche agricole la Commissione potrà impegnarsi fattivamente, facendo rilevare come la materia oggetto di decretazione abbia un carattere limitato, trattandosi di interventi di emergenza. Dopo aver dato conto delle vicende che stanno contrassegnando l'applicazione delle misure comunitarie in particolare in Gran Bretagna, facendo rilevare come in Italia non siano stati rilevati casi di contagio, si sofferma analiticamente sulle disposizioni del provvedimento, sottolineando in particolare come il certificato di garanzia di cui all'articolo 3 costituisca un tassello fondamentale per una politica della sicurezza alimentare. Ri-

badisce peraltro una valutazione critica sulla modifica introdotta dalla Camera che ha sottratto il potere di iniziativa al Ministro dell'agricoltura; ricorda peraltro che il Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia, titolare dei poteri di programmazione dei controlli e degli interventi, è istituito proprio nell'ambito del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed auspica pertanto lo sviluppo di una piena collaborazione e concertazione degli interventi. Propone infine un parere favorevole, con il rilievo critico sulla esigenza di un ruolo adeguato per il Ministro per le risorse agricole.

Si apre il dibattito.

Il senatore CUSIMANO chiede chiarimenti sulla data di scadenza del decreto (adottato l'8 agosto) e si richiama agli effetti, che valuta positivamente, che potranno derivare dalla recente sentenza della Corte costituzionale sulla reiterazione del decreti-legge, ricordando anche la richiesta di deliberante per i disegni di legge sui frantoi oleari, tanto più urgente tenuto conto dello stato di avanzamento della campagna produttiva. Quanto al decreto in esame, stigmatizza il ritardo con cui è stato adottato e fa rilevare che potrebbe essere valutato positivamente, solo qualora contenesse anche quell'abbassamento dell'IVA zootecnica dal 16 per cento al 10 per cento (indispensabile per evitare le triangolazioni illecite e la speculazione) in ordine al quale vi era stata una precisa assunzione di impegni da parte del Governo, che dovrebbe venire in Commissione a riferire in merito. Preannuncia pertanto l'astensione del gruppo di Alleanza nazionale sul parere proposto dal relatore.

Il senatore MINARDO ricorda che la Commissione aveva approvato un ordine del giorno per l'abbattimento dell'IVA dal 16 al 10 per cento, accolto dal Governo: nel rilevare quindi criticamente come il provvedimento (neanche nella relazione) contenga alcun cenno a tale questione così rilevante per i produttori e nemmeno disciplini l'anagrafe del bestiame (come sarebbe stato opportuno), preannuncia la propria astensione.

Il senatore MURINEDDU, ricordato come proprio il liberismo dei governi conservatori inglesi ha determinato l'annullamento dei controlli veterinari zootecnici, all'origine della crisi gravissima che ha colpito i produttori inglesi, fa rilevare come il decreto fornisca importanti garanzie per assicurare un coordinato andamento del mercato delle carni, sottolineando i rischi che potrebbero derivare ai produttori da una mancata conversione in legge.

Il senatore RECCIA si sofferma sulla difficoltà di garantire adeguata tutela ai diritti dei consumatori nell'assunzione di alimenti, assai spesso consumati cotti nei luoghi di ristorazione e fa rilevare criticamente come sarebbe stato meglio porre mano ad innovazioni più radicali per i centri di macellazione, in linea con le prescrizioni europee: rileva infine che il decreto pare adottato più per motivazioni politiche, che per rispondere alle reali esigenze della gente e ritiene indispensabili un perfezionamento dei meccanismi di prevenzione.

Il senatore BUCCI si richiama ad alcune affermazioni rese dal sottosegretario Borroni in relazione alle modalità di effettuazione dei controlli zootecnici e alle relative difficoltà applicative.

Dopo che il sottosegretario BORRONI ha precisato di avere fatto esclusivo riferimento all'esigenza che i controlli siano svolti in primo luogo dal Ministero dell'agricoltura, ha nuovamente la parola il senatore BUCCI, il quale, nel far rilevare che vi sarebbero oggettive difficoltà nel controllo dei dati, ribadisce l'esigenza di avere assicurazioni in ordine all'effettiva applicazione di tale normativa, osservando che i veri problemi che affliggono il settore zootecnico riguardano in primo luogo il livello dell'IVA zootecnica, in ordine al quale stigmatizza il mancato rispetto dell'impegno assunto dal Governo. Preannuncia pertanto che il Gruppo di Forza Italia, proprio per sottolineare la gravità della crisi in atto, si asterrà dalla votazione.

Il senatore BIANCO preannuncia la propria astensione, sia perchè il provvedimento interviene con eccessivo ritardo, sia perchè non contiene alcuna riduzione dell'IVA zootecnica, ricordando che il suo Gruppo ne aveva chiesto l'abbassamento al 5 per cento; stigmatizza infine la mancanza di una vera anagrafe del bestiame.

Il senatore PIATTI, nel condividere la relazione del senatore Conte sul tema dei controlli e della sicurezza alimentare, ricorda come in passato ci sia stato una presa di posizione unitaria della Commissione, facendo osservare come l'obiettivo da perseguire in prospettiva concerne sicuramente la creazione di pari condizioni per gli operatori economici del settore. Nel far rilevare come il decreto costituisca comunque un consistente passo avanti verso un futuro approccio multidisciplinare, si esprime a favore della proposta di parere del relatore.

Il senatore FUSILLO dichiara di ritenere pienamente condivisibile la relazione svolta dal relatore Conte e la proposta di parere avanzata, stigmatizzando come proprio il calo notevole del consumo delle carni richieda l'adozione di interventi urgenti.

Il senatore CORTIANA dichiara la soddisfazione del Gruppo Verdi-L'Ulivo per il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, sottolineando come il certificato di qualità (che viene valutato dagli esponenti del Polo sotto il profilo di una ulteriore burocratizzazione) costituirà sicuramente un'occasione per il rilancio del settore, pur dovendosi affrontare il problema della lettura delle etichette.

Il sottosegretario BORRONI ritiene contraddittorie le motivazioni addotte per l'astensione da parte dei senatori che sono intervenuti nel dibattito, facendo rilevare come il decreto risponda ad esigenze fatte valere proprio dal mondo produttivo. Quanto alla formulazione dell'articolo 3, ribadisce che, rispetto alle operazioni in materia di controlli, l'unica competenza del Ministero della sanità riguarda la fase della macellazione, ritenendo quindi ingiustificata la modifica introdotta. Quanto all'IVA zootecnica, fa osservare che è prevista la delega per l'IVA nell'ar-

articolo 58 del provvedimento collegato per il 1997 (che prevede anche la revisione dei regimi speciali), precisando che in tale sede potrà essere affrontata la questione dell'IVA.

Il relatore CONTE, sottolineato che gli interventi anche critici svolti sono un segnale dell'esigenza di affrontare una tematica di così grande rilievo, prende atto dell'impegno ad affrontare le questioni della sicurezza alimentare. Fornite alcune precisazioni (in ordine alla scadenza del decreto, all'anagrafe del bestiame e a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254) ribadisce la proposta di parere favorevole con l'osservazione critica sull'esigenza che in tutte le operazioni di controllo, verifica e programmazione degli interventi zootecnico-sanitari, il Ministro per le risorse agricole svolga un ruolo pienamente rispondente alle sue prerogative istituzionali ed alle sue competenze tecniche ed organizzative, con particolare riferimento anche alle funzioni svolte dal Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia.

Dopo che il senatore RECCIA ha avanzato la richiesta di una audizione con le associazioni degli allevatori e l'Unione dei consumatori, il presidente SCIVOLETTO ricorda che il provvedimento è assegnato in sede consultiva alla Commissione, che ha già sviluppato un ampio ed approfondito dibattito.

Il relatore CONTE ribadisce quindi la propria proposta di parere favorevole con l'osservazione dianzi esposta.

La Commissione, a maggioranza, conferisce al senatore Conte il mandato a trasmettere un parere del tenore da lui proposto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

27ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(637) WILDE ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale

(644) TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 ottobre mentre era in corso la discussione generale.

Ad una domanda del senatore NAVA, tesa ad avere notizie circa l'esito dell'incontro avvenuto in sede di Governo nella giornata di ieri, risponde preliminarmente il sottosegretario CARPI, il quale informa che è emersa una posizione univoca delle associazioni artigiane circa l'opportunità di un intervento legislativo in materia, con alcune modifiche, però, ai testi in discussione, ancora da definire. Permane invece il dissenso delle associazioni industriali, che pure appaiono d'accordo su alcuni punti ed in particolare sulla forma scritta del contratto di subfornitura. Quanto ai termini di pagamento, la Confindustria ritiene che sarebbe opportuno lasciare la loro determinazione alle parti, prevedendo un termine da far valere solo in mancanza di accordo; la Confapi reputa invece che esista in materia una specifica situazione di debolezza del subfornitore rispetto alla quale sia opportuno intervenire in maniera incisiva prevedendo termini non molto dilazionati. Il Governo comunque non si assume la responsabilità di chiedere ulteriori attese al Parlamento e si atterrà ai tempi che il medesimo vorrà darsi.

Interviene quindi il senatore NAVA, soffermandosi in particolare sull'articolo 3 e sottolineando una fondamentale esigenza di certezze in

materia di termini di pagamento, che rappresentano elemento decisivo del contratto.

Il senatore LAGO, dopo aver espresso dubbi sulla rappresentatività delle associazioni convenute al tavolo presso il Governo, richiama l'attenzione sul problema dei tempi particolarmente lunghi che caratterizzano i contratti in cui le pubbliche amministrazioni assumono la figura di committenti.

Il senatore ASCIUTTI, sottolineando come un intervento legislativo in materia rischi di innescare meccanismi perversi, rileva la centralità del tema concernente i termini di pagamento, ricordando anche come in molti casi si realizzino forme di consegna scaglionata nel tempo; il termine di 60 giorni gli appare comunque eccessivamente ristretto. Quanto all'articolo relativo al «*made in Italy*» contenuto nel disegno di legge n. 637, ritiene che tale problema non possa essere affrontato a livello nazionale, presentando implicazioni di carattere comunitario.

Il senatore PALUMBO richiama l'attenzione su una recente pronuncia della Corte costituzionale che ha sancito l'illegittimità di forme di arbitrato obbligatorio: e sull'opportunità, quindi, di prevedere al riguardo un emendamento.

Il presidente CAPONI, rifacendosi all'osservazione del senatore Palumbo, ricorda come in tal senso si sia pronunciata anche la 1ª Commissione permanente nel parere da essa formulato. Parlando a nome del suo Gruppo, quindi, si dice favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento che viene incontro alle esigenze di un vasto numero di imprese di piccole e medie dimensioni, chiamate spesso a sopportare i costi delle dilazioni di pagamento. Anche le forze sociali che si oppongono ad un intervento legislativo in materia, non contestano l'opportunità di una regolamentazione, chiedendo soltanto il rinvio alla contrattazione fra le parti per la definizione di alcuni contenuti; a suo modo di vedere, comunque i termini di pagamento devono essere definiti per legge. Quanto al «*made in Italy*» ritiene che la formulazione contenuta nel disegno di legge n. 637 potrebbe essere mantenuta, rappresentando un possibile strumento di freno al processo di delocalizzazione in corso. Conclude preannunciando la presentazione di emendamenti.

Si chiude la discussione generale.

Replica il sottosegretario CARPI dicendosi d'accordo sull'introduzione di un emendamento in materia di arbitrato che recepisca l'osservazione del senatore Palumbo ed il parere della 1ª Commissione permanente, senza dimenticare, però, che l'introduzione di una procedura extra giudiziale è molto attesa. Dopo aver ricordato che in proposito occorrerà anche operare perchè le camere di commercio si attrezzino adeguatamente, si sofferma sul tema del «*made in Italy*» a cui riguardo dichiara di comprendere le argomentazioni del Presidente, ma di temere una probabile reazione dell'Unione europea.

Sarebbe pertanto preferibile l'adozione di un ordine del giorno che impegni il Governo a porre la questione in tale sede.

Il relatore MICELE si sofferma preliminarmente sulle trattative tuttora in corso presso il Governo, dichiarando che, se si perverrà ad un accordo, il Parlamento si riserva di valutarlo nel quadro degli interessi generali del paese. Nel sottolineare con soddisfazione il fatto che sia superata la preesistente pregiudiziale ideologica circa l'inopportunità di legiferare in materia, invita il Governo ad assumere una precisa ed autonoma posizione sui singoli punti. L'abuso di dipendenza economica rappresenta - a suo parere - un evidente distorsione del mercato che incide sulla concorrenza e sulle potenzialità di sviluppo del settore. Nel dirsi disposto a valutare con favore suggerimenti di modifica (si richiama in particolare all'osservazione della senatrice Fiorillo sull'opportunità di riformulare il divieto di interposizione), ritiene però irrinunciabili alcuni punti, ed in particolare la forma scritta del contratto e la prefissazione dei termini di pagamento, escogitando al riguardo meccanismi di dissuasione dei ritardi. Quanto all'arbitrato, recepisce l'osservazione della senatore Palumbo, anche se occorrerà prevedere comunque forme di risoluzione extragiudiziale delle controversie, mentre lo trovano sensibili le notazioni relative alle forti dilazioni di pagamento che caratterizzano spesso i rapporti di committenza con le pubbliche amministrazioni. Conclude affermando l'esigenza di dare certezza e tutela giuridica ad un settore di grande rilievo per l'economia nazionale.

Il presidente CAPONI fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti, che dovranno essere riferiti al disegno di legge n. 637, di contenuto più ampio, a martedì 15 ottobre alle ore 15.

La seduta termina alle ore 17,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

37^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI e PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La relatrice PILONI informa la Commissione che gli uffici del Ministero del lavoro da lei interpellati allo scopo di raccogliere elementi informativi in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari recati dai provvedimenti in titolo e alla copertura degli stessi, hanno fatto sapere di avere quasi completato la raccolta di tali dati presso la Ragioneria Generale dello Stato e l'Inps. La relatrice confida pertanto di essere in grado di riferire sui suddetti temi alla Commissione a partire dall'inizio della prossima settimana.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto riferito dalla senatrice Piloni, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alle sedute che verranno convocate per la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

(641) DANIELE GALDI: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali

(1059) BORNACIN: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il sottosegretario PIZZINATO informa la Commissione che il Governo sta esaminando i profili finanziari relativi ai provvedimenti in titolo, e si riserva di fornire dati sulla quantificazione degli oneri finanziari e

sulla modalità di copertura degli stessi in sede di replica al termine della discussione generale.

Il PRESIDENTE prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione (n. 34)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Esame e rinvio)
(R139 B00, C11ª, 0006°)

Prima di dare la parola al relatore Montagnino per l'esposizione preliminare, il PRESIDENTE informa che è pervenuta una lettera della Confederazione italiana dei sindacati autonomi dei lavoratori (CISAL) nella quale la stessa organizzazione, oltre a richiedere un'audizione sulle materie oggetto del provvedimento in titolo, lamenta di non essere stata ascoltata dal Governo preliminarmente alla predisposizione dello schema di decreto all'esame, in violazione delle norme procedurali dettate dall'articolo 2, comma 22, della legge n. 335 del 1995. Per questo ultimo aspetto, si tratta, evidentemente, di una questione che investe il rapporto tra il Governo e le organizzazioni sindacali, della quale la Commissione può solo prendere atto, mentre, per quanto riguarda la richiesta di audizione, si può procedere, in analogia con quanto è stato fatto fino ad ora, dando mandato al relatore di acquisire in via informale l'avviso della suddetta organizzazione sindacale.

Il senatore BONATESTA ritiene necessario stigmatizzare il metodo seguito dal Governo nella predisposizione dello schema di decreto legislativo in titolo, poichè, a quanto gli risulta e anche da quanto si evince dalla nota testè richiamata dal Presidente, in sede di predisposizione del provvedimento all'esame, sono state consultate in via privilegiata le organizzazioni di categoria aderenti alla Cgil, alla Cisl e alla Uil. Sottolineata la necessità di assicurare una condizione di parità effettiva a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella fase di elaborazione degli schemi di decreti legislativi in materia previdenziale, il senatore Bonatesta propone che, in futuro, nel caso in cui la Commissione decida di ascoltare una organizzazione sindacale su materie per le quali è chiamata ad esprimere il parere, di tale decisione vengano informate tutte le organizzazioni omologhe, onde evitare, almeno sul versante parlamentare, qualsiasi discriminazione.

Il PRESIDENTE, in merito alle osservazioni del senatore Bonatesta, richiama l'attenzione sulla necessità di distinguere tra due diverse modalità di operare. Infatti, la Commissione può autonomamente decidere di organizzare audizioni - eventualmente in via informale presso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, come è recentemente avvenuto per i disegni di legge di riforma del mercato

del lavoro – su materie oggetto di disegni di legge deferiti al suo esame, curando, in tali circostanze, di acquisire un quadro completo e obiettivo delle diverse posizioni esistenti. Per quanto concerne la sede consultiva, invece, non sono mai state deliberate audizioni: per prassi ormai consolidata, viene acquisito per le vie brevi, spesso conferendo uno specifico mandato al relatore, soltanto il punto di vista di associazioni e organizzazioni che chiedono espressamente di essere ascoltate. Tale peraltro è la procedura che si propone di adottare anche in questa circostanza. Inoltre, la proposta del senatore Bonatesta potrebbe comportare un appesantimento dei lavori – e a tale proposito occorre anche tenere presente che l'attività consultiva è assoggetta a termini stabiliti per legge o dal Regolamento – e porterebbe la Commissione a debordare dalle proprie competenze istituzionali, interferendo con compiti propri dell'Esecutivo per quanto attiene all'individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Segue un breve dibattito al quale prendono parte i senatori DUVA, il quale aderisce alle indicazioni di metodo prospettate dal Presidente, Michele DE LUCA, il quale sottolinea che l'eccezionale violazione delle procedure di formazione del decreto legislativo può costituire oggetto di una specifica osservazione da inserire eventualmente nel testo del parere, CORTELLONI, secondo il quale è comunque necessario a precostituire una condizione di pari opportunità per tutte le organizzazioni sindacali che chiedano di essere ascoltate dalla Commissione, MANZI, auspicando che il Governo, in sede di predisposizione dei decreti legislativi in materia previdenziale, acquisisca l'avviso delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi che costituiscono il presupposto della riforma pensionistica, il sottosegretario PIZZINATO, il quale ricorda che la CISAL è firmataria dell'accordo sulle pensioni e del contratto nazionale di categoria del personale telefonico e il relatore MONTAGNINO, il quale concorda con le osservazioni del Presidente.

In conclusione, il PRESIDENTE, dopo avere ribadito che, in sede consultiva, la Commissione dovrebbe attenersi, per quanto riguarda le audizioni, al criterio fin qui seguito, di limitarsi ad acquisire informalmente l'avviso di quanti chiedono di essere ascoltati, propone di dare mandato al relatore di acquisire per le vie brevi l'avviso della CISAL sulle materie oggetto del provvedimento in titolo, secondo la richiesta avanzata da tale organizzazione sindacale.

Conviene la Commissione.

Introduce l'esame il relatore MONTAGNINO, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con l'obiettivo di armonizzare il regime pensionistico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione con quello dell'assicurazione generale obbligatoria, adeguando di conseguenza la misura della retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva e i trattamenti pensionistici. Illustrato quindi analiticamente il contenuto dello schema di

decreto, il relatore osserva che la normativa in questione è coerente con la delega e rispondente alla duplice esigenza di salvaguardare l'equilibrio finanziario del Fondo e di non introdurre oneri aggiuntivi per le aziende del settore.

Riservandosi poi di eventualmente integrare la sua proposta nelle prossime sedute, in relazione a nuove condivisibili osservazioni che dovessero emergere dalla programmata audizione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole con le seguenti osservazioni: si dovrebbe rappresentare adeguatamente, in considerazione delle profonde innovazioni che caratterizzano il settore e il suo futuro, il vasto mercato delle telecomunicazioni, che non può ricondursi ad una concezione, praticamente superata, di società concessionarie e di telefonia. Occorrerebbe pertanto estendere la normativa del Fondo a tutto il personale delle aziende di telecomunicazioni, prevedendo la possibilità di iscrizione al Fondo per tutti i dipendenti delle aziende aderenti al contratto collettivo di lavoro del settore. Con tale previsione si eviterebbe la frammentazione della disciplina previdenziale tra lavoratori di uno stesso settore e ci sarebbero positive conseguenze per l'equilibrio del Fondo negli anni futuri.

Si rivela opportuno riaprire, seppure per un periodo di tempo limitato - tre, quattro mesi -, il termine per il riscatto delle assenze brevi, con onere a carico dei lavoratori, al fine di risolvere un problema che si porrà a causa del passaggio dal «giorno» alla «settimana» come base per il computo dell'anzianità lavorativa.

Si potrebbero inoltre rivalutare le retribuzioni eventualmente prese a base di calcolo della pensione, risalenti agli anni precedenti il 1993, in tal modo compensando sia l'abbassamento della pensione minima sia il valore reale della pensione per i soggetti collocati in quiescenza in coerenza di rapporto di lavoro *part time* negli ultimi anni di attività.

Si dovrebbe infine rivalutare l'importo dei contributi volontari, misura certamente utile per aumentare le risorse del Fondo e contribuire a garantire così l'equilibrio del suo bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

30ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 17,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C12ª, 0013ª)*

Il senatore TOMASSINI propone alla Commissione di iscrivere con urgenza all'ordine del giorno la proposta di inchiesta parlamentare sull'utilizzazione dei fondi per l'AIDS (Doc. XXII, n. 12) da lui presentata.

Egli ritiene che la questione abbia assunto particolare urgenza in relazione alle dimissioni del professor Quaranta, presidente della commissione tecnica di inchiesta istituita dal Ministro della sanità; le motivazioni di tali dimissioni non sono note, anche se taluni organi di stampa hanno ipotizzato una relazione con il conferimento di incarichi di ricerca a un istituto che fa capo alla moglie del Presidente del Consiglio. In ogni caso risulta evidente l'incapacità della commissione tecnica di svolgere quell'opera di chiarimento che lo stesso Ministro della sanità si era impegnato a realizzare di fronte a questa commissione in sede di audizione sulle denunce della Lega Italiana per la Lotta all'AIDS in merito all'assegnazione dei fondi per la ricerca.

Egli ritiene quindi che il Ministro della sanità dovrebbe essere ascoltato dalla commissione su tali questioni, per poi procedere speditamente all'istituzione di un'apposita commissione di inchiesta.

Il senatore DI ORIO, nel condividere l'implicito richiamo alla necessità che il Parlamento eserciti su questa materia le sue funzioni di controllo, rileva però l'assoluta inopportunità delle allusioni del senatore Tomassini ad attività di ricerca a suo tempo svolte nell'ambito della propria specifica competenza professionale e accademica dalla moglie del Presidente del Consiglio.

Il presidente CARELLA fa presente che, a norma dell'articolo 29, la proposta del senatore Tomassini sarà discussa dal prossimo Ufficio di Presidenza.

IN SEDE REFERENTE

(251) DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche
(Esame e rinvio)

(431) CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche
(Esame e rinvio)

(744) LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice DANIELE GALDI.

Ella fa presente che i disegni di legge in esame rispondono ad un'esigenza di valorizzazione della formazione di base e complementare degli infermieri e delle altre professioni sanitarie che, oltre ad essere indispensabile per una modernizzazione del sistema sanitario nel suo complesso, risponde anche alla necessità di un'armonizzazione con le norme attualmente vigenti negli altri paesi europei, al fine di facilitare la libera circolazione e l'inserimento professionale dei lavoratori del settore infermieristico nei paesi aderenti all'Unione.

Il disegno di legge n. 251 si propone di ridelineare il sistema delle professioni infermieristiche tradizionali a partire dalla formazione, fondamentale per la funzionalità e l'efficienza delle strutture ospedaliere.

Gli articoli 1, 2 e 3 definiscono i profili professionali infermieristico e ostetrico sulla base dei decreti del Ministero della sanità del 14 settembre 1994, nn. 739 e 740.

All'articolo 4, in coerenza con una impostazione tesa a valorizzare i servizi e le attività territoriali oltre a quelli legati alla struttura ospedaliera, si istituisce la figura dell'assistente sanitario visitatore.

L'articolo 5 istituisce nelle unità sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere la figura del direttore infermieristico, così da riconoscere piena autonomia alle competenze e alle problematiche legate alle professioni infermieristiche.

Si propone quindi una disciplina della formazione infermieristica istituendo il diploma universitario abilitante alla professione e il diploma di laurea in scienze infermieristiche, nonché il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca e si individuano percorsi di formazione complementare e di pratica specialistica.

Il disegno di legge individua due strumenti essenziali per la valorizzazione del percorso formativo nell'istituzione di «ospedali di insegnamento» e nella partecipazione sinergica di personale universitario e ospedaliero a modalità didattiche nuove come il tutorato.

Si istituisce infine l'albo professionale con obbligo di iscrizione mentre si trasformano i collegi infermieristici in ordine provinciali e si istituisce la relativa federazione nazionale.

Il disegno di legge n. 744, che disciplina anch'esso il percorso di formazione universitario e l'istituzione di albi professionali, divide le professioni infermieristiche in quattro aree dalle finalità omogenee: l'assistenza diretta, la riabilitazione, l'area epidemiologico-educazionale e l'area tecnico-diagnostica.

Particolare importanza assumono le norme che disciplinano i requisiti di idoneità per l'accreditamento delle strutture didattiche e l'integrazione del Consiglio superiore di sanità con un esperto delle professioni sanitarie per ciascuna delle quattro aree professionali suddette.

Il disegno di legge n. 431, infine, riprende il testo elaborato dalla Commissione affari sociali della scorsa legislatura e reca un titolo sostanzialmente differente: Riforma delle professioni sanitarie non mediche.

L'articolo 1 introduce quindi una definizione delle professioni in questione suddivisa in tre aree: quella infermieristico assistenziale, che ricomprende le figure riconosciute dai citati decreti del Ministro della sanità nn. 739 e 740 del 1994; quella tecnica, che comprende una lunga lista di profili tecnici, dal tecnico di radiologia a quello di laboratorio, al dietista, all'igienista dentale, al tecnico ortopedico e al tecnico ortopedista; quella di riabilitazione nella quali sono ricompresi fisioterapisti, logopedisti, audiometristi, audioprotesisti ed educatori professionali.

Anche il disegno di legge n. 431 prevede l'istituzione di corsi universitari organizzati su due livelli, e stabilisce un'articolata disciplina della formazione pratica, con particolare attenzione alla necessità di educare una marginalizzazione di quest'area di studi.

Come nei testi precedenti, viene introdotto un ordinamento della dirigenza di settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

28ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

CARCARINO

indi del Presidente

GIOVANELLI

Intervengono ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del Regolamento, i professori Giorgio Nebbia e Siro Lombardini nonchè il dottor Marcello Franco.

La seduta inizia alle ore 11,50.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva in merito allo schema di decreto legislativo sulla disciplina dei rifiuti: audizioni di docenti universitari ed esperti di diritto ed economia ambientale.**

(R048 000, C13ª, 0001º)

Il presidente CARCARINO dichiara aperta l'indagine conoscitiva in titolo; introduce quindi il professore emerito di merceologia Giorgio Nebbia, il professore di economia politica Siro Lombardini ed il dottor Marcello Franco, che intervengono alla prima audizione prevista di docenti universitari ed esperti.

Il professor LOMBARDINI, nell'esaminare lo schema di decreto legislativo sui rifiuti, giudica importante evitare il pericolo di fissare obiettivi irraggiungibili: l'attuabilità del testo proposto passa per una sua minore genericità, per controlli effettivi (seppur a campione) e per un riequilibrio dell'apparato sanzionatorio a favore delle pene pecuniarie. Lo «sportello unico» tra camere di commercio e regioni potrebbe poi evitare inutili duplicazioni, mentre all'interno del sistema autorizzatorio sui rifiuti potrebbero essere riutilizzate -anche a scopo di vigilanza - le informazioni già acquisite dalle camere di commercio per le denunce di inizio d'attività produttiva.

Incentivare la riduzione della produzione di rifiuti - nonchè il suo spostamento dal riciclo al riuso - implica anche un maggiore sforzo

economico, come potrebbe avvenire se si differenziasse l'imposizione indiretta a seconda della maggiore o minore recuperabilità degli imballaggi; quanto alle autonomie locali (tra le quali occorrerebbe includere anche la menzione espressa delle aree metropolitane), si potrebbe prevedere che i proventi derivanti dal sistema autorizzatorio confluiscono in un unico fondo, per ciascuna di esse, in modo da propiziare un maggiore interesse delle istituzioni locali nel controllo dell'attuazione completa della normativa.

Il dottor FRANCO giudica necessario rendere il testo adeguato allo scopo che si propone, valutandone gli effetti in termini applicativi per individuare la sufficienza e la congruità degli strumenti prefigurati.

Il sistema sanzionatorio, anzitutto, si incentra sulla norma dell'articolo 49, volta a punire l'esercizio di attività di discarica non autorizzata ai sensi del decreto: eppure, all'articolo 50 le norme di cui ai commi 1 e 3 interferiscono con lo stesso ambito di materia, contemplando diverse - e presumibilmente speciali - previsioni sanzionatorie. Si ravvisa poi un'eccessiva enfasi pianificatoria, con quattro livelli (statale, regionale, provinciale, e nuovamente regionale per la determinazione degli ambiti ottimali) rispetto ai quali il piano nazionale è lo strumento fondamentale e presupposto di tutti gli altri. Si ritorna quindi sul modello della legislazione a cascata, che ha già in passato offerto scarsi risultati: essi non sono ascrivibili totalmente alle regioni, visto che l'inapplicabilità si è già riscontrata nell'attuazione integrale del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 ed in proposito lo Stato non è riuscito ad esercitare alcuna attività surrogatoria.

Il sistema prefigurato dalla normativa comunitaria differenziava tra materiali ed attività suscettibili di autorizzazione, ed attività per le quali vi sarebbe stata una mera iscrizione; era poi prevista la dispensa dall'autorizzazione per l'autosmaltimento (se non riguardante i rifiuti pericolosi) e le attività di recupero. Lo schema di decreto legislativo, invece, distingue tra autorizzazioni in senso stretto, iscrizioni e comunicazioni preventive: se è vero che la miscelazione di rifiuti pericolosi e gli impianti di smaltimento o recupero possono rientrare nel regime autorizzatorio, è altrettanto vero che la raccolta, il trattamento e la commercializzazione di rifiuti - se eseguite a titolo professionale - rientrano nel regime della mera iscrizione, dichiarato sostitutivo dell'autorizzazione. È evidente il groviglio interpretativo cui dà luogo la nozione di attività professionale, che potrebbe limitarsi ad una soltanto di tali attività e che, apparentemente, potrebbe sottrarre dall'autorizzazione operazioni assai rilevanti; ma, soprattutto, il testo ignora che l'autorizzazione si fonda su una valutazione dotata anche di elementi di discrezionalità, ontologicamente diversa da quella che si pone alla base della procedura semplificata di iscrizione.

Anche la nozione di impresa che gestisce impianti di recupero o smaltimento di titolarità di terzi è di difficile determinazione, quando probabilmente bastava far riferimento meno ermeticamente alle pubbliche amministrazioni che demandano in appalto a privati lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti raccolti sul loro territorio. Le procedure semplificate, del resto, sono oggetto di un «rinvio in bianco» ad un decreto ministeriale, i cui criteri di emanazione appaiono piuttosto tautologici; un

decreto ministeriale è previsto anche per le comunicazioni preventive sulle attività di utilizzo diretto, ma il combinato disposto tra l'articolo 6 del testo e l'allegato A (che contiene una clausola residuale amplissima) produce un'estensione indebita della normativa ben oltre l'ambito dei rifiuti.

La competenza statale per la valutazione di impatto ambientale sugli impianti di smaltimento e recupero è poi implicitamente estesa a tutti i rifiuti pericolosi, essendo soppressa la categoria dei rifiuti tossicologici che era di gran lunga meno ampia (ed alla quale si riferiva la precedente previsione di un obbligo di valutazione di impatto ambientale). La natura sostitutiva del provvedimento di autorizzazione allo smaltimento, nei confronti di altri atti amministrativi (su aspetti territoriali ed ambientali), è oggetto di equivoco: finora essa era intesa come meramente cumulativa, rispetto alle istruttorie riguardanti atti autorizzatori di scarichi in atmosfera, mentre ora pare assumere una diversa configurazione e, soprattutto, pare estendersi anche ai procedimenti concernenti l'igiene pubblica. Totalmente incomprensibile è poi la disciplina dei termini, soprattutto per il rinnovo dell'autorizzazione, con decorrenze che si sovrappongono e si intersecano; peraltro, una maggiore determinazione occorrerebbe per precisare i criteri in virtù dei quali si rinnova l'autorizzazione allo smaltimento o al recupero.

Una netta distinzione tra smaltimento e recupero dovrebbe derivare da un'attenta analisi dell'elemento teleologico dell'attività esercitata: la normativa comunitaria mirava ad individuare *standards* di recuperabilità dei rifiuti, mentre nel testo non si riscontrano strumenti atti ad evitare gli intenti elusivi che talvolta sono tra i moventi di quelle che vengono presentate come attività di recupero. Rispetto agli obiettivi conclamati, quindi, il testo appare deludente: non ci sono elementi innovativi rispetto al panorama giuridico esistente, soprattutto per rimuoverne le rigidità e le difficoltà applicative nelle quali le regioni si dibattono.

Il professor NEBBIA, nel lasciare una nota scritta alla Presidenza, dichiara preliminarmente di condividere l'obiettivo del provvedimento, che può riassumersi nell'attribuzione di un ruolo centrale al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materie prime ed energia da rifiuti preselezionati e pretrattati. Fondamentali per la comprensione del decreto sono gli articoli 3 e 4 la cui successione, a suo avviso, dovrebbe però essere logicamente invertita; fondamentale importanza per gli obiettivi del provvedimento ha invece l'articolo 6, il cui contenuto necessita tuttavia di profondi chiarimenti. In primo luogo, la definizione di attività di «utilizzo diretto» è poco comprensibile ed in secondo luogo il riferimento ai materiali elencati nell'allegato A richiede l'individuazione di precise definizioni per i materiali stessi, dal momento che essi difficilmente possono essere utilizzati direttamente in un ciclo produttivo, ma hanno invece bisogno di essere riciclati. Per evitare che i residui di produzione e le merci usate siano destinate allo smaltimento, è perciò essenziale definire le caratteristiche merceologiche dei materiali destinati al riciclaggio (che tra l'altro sono vere e proprie merci), i limiti alla concentrazione di agenti inquinanti immessi nell'ambiente durante ciascun processo di riciclaggio (che in definitiva è un processo produttivo come tutti gli altri) e i caratteri delle merci riciclate. Al riguardo ricorda che già il de-

creto-legge sulle materie prime secondarie del novembre 1993 aveva affrontato tali problematiche attraverso il rinvio ad un decreto ministeriale di attuazione, poi effettivamente emanato il 5 settembre 1994 e sebbene tale disciplina presentasse molti limiti tecnici, rispondeva tuttavia a quanto dovrebbe essere oggi regolato per raggiungere gli scopi del decreto legislativo in esame.

Ad un quesito del presidente GIOVANELLI circa l'applicabilità dei limiti generali per gli agenti inquinanti, il professor NEBBIA risponde che tali limiti dovrebbero essere specifici per ciascun materiale, anche al fine di incentivare l'uso di quelli meno inquinanti. In ogni caso, è poi a suo avviso essenziale un coordinamento fra gli articoli 6 e 32. Si sofferma quindi sull'articolo 12 relativo al catasto dei rifiuti, argomento di grande rilevanza in quanto non è possibile svolgere un'efficace politica dei rifiuti e controllare l'efficacia dei provvedimenti assunti in mancanza di esatte informazioni statistiche sulla quantità e sul tipo dei materiali che circolano in forma di «rifiuti». L'applicazione delle norme vigenti sul catasto non ha purtroppo consentito finora di avere informazioni statistiche attendibili, dal momento che i dati raccolti sono difficilmente confrontabili e quindi di limitata utilità a fini statistici. Sulla base della considerazione che la prossima denuncia al catasto, da presentare nel prossimo aprile 1997, dovrà essere effettuata sulla base del catalogo europeo dei rifiuti e poichè tali dati non sarebbero omogenei con quelli finora acquisiti dalle camere di commercio, determinati invece sulla base del catalogo italiano, si chiede se non sarebbe opportuno prevedere che la presentazione di tali denunce sia fatta direttamente all'ANPA, alla quale pure in futuro tali dati vorrebbero affluire. Dopo aver formulato osservazioni di carattere terminologico con riferimento agli articoli 13, 18, 21, 22, 25, 30, 38 e 43, il professor Nebbia rileva, con riferimento agli articoli 46 e 53, che sebbene l'articolo 53 si riferisca alle sanzioni relative alla violazione di norme riguardanti le pile e accumulatori esauriti di cui all'articolo 46, quest'ultimo si limita in realtà a stabilire le caratteristiche merceologiche delle pile destinate al commercio e di apparecchi che incorporano pile ed accumulatori; il testo non tiene poi conto che gli accumulatori sono diversi dalle pile, per cui richiederebbero un'adeguata differenziazione. Per quanto riguarda infine le abrogazioni di norme in contrasto o incompatibili con il decreto legislativo, il professor Nebbia raccomanda un maggior coordinamento con la normativa vigente.

Seguono interventi e quesiti dei senatori.

Il senatore STANISCIA chiede agli intervenuti proposte concrete per superare le difficoltà segnalate ed in particolare un suggerimento per disciplinare il caso di disaccordo tra le parti nell'ambito della conferenza di servizi. Chiede poi al professor Lombardini se a suo avviso il sistema produttivo italiano sia oggi pronto per attuare le nuove norme sui rifiuti e assimilare pienamente la filosofia del recupero e del riciclaggio.

Il senatore BORTOLOTTI, con riferimento alle difficoltà di redazione dei piani regionali segnalate dal professor Franco, rileva che esse

sono da ricondurre in gran parte alla difficoltà di delocalizzare gli impianti. Al di là di tali carenze, sarebbe comunque utile, secondo lui, decidere con chiarezza se la pianificazione in tale settore può dare risultati apprezzabili o meno. Chiede poi agli intervenuti se sia opportuno disciplinare, nell'ambito del decreto in esame, aspetti che rientrano in settori diversi da quello strettamente ambientale, quali la tassazione o la qualità dei prodotti da riciclaggio.

Replica agli intervenuti il professor LOMBARDINI il quale, nel premettere che una gestione intelligente dei rifiuti può condurre da un punto di vista macroeconomico ad una diminuzione del livello generale dei costi di produzione, afferma che l'obiettivo più qualificante cui si dovrebbe puntare oggi è quello di favorire le tecnologie che riducono i rifiuti anche prevedendo strumenti di incentivazione o disincentivazione, poichè la minore produzione di rifiuti è, a suo avviso, condizione per il successo degli interventi finalizzati ad aumentare la quantità di rifiuti destinati al recupero da una parte e diminuire la quantità di rifiuti inviati allo smaltimento dall'altra. Circa l'utilità della pianificazione, segnala che essa è strettamente correlata con la serietà che caratterizza l'elaborazione delle strategie di fondo, strategie che possono anche riguardare i vari livelli decisionali ma che per poter essere adeguatamente attuate devono impegnare direttamente i responsabili politici. È necessario cioè dare a questo riguardo un deciso segnale di svolta rispetto al passato. Funzionali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal decreto sono poi interventi volti a modificare i modi di produzione e favorire la conoscenza delle materie secondarie. Anche in risposta ad un quesito del senatore CARCARINO, afferma poi che sarebbe opportuno indicare con chiarezza nel decreto un ordine di priorità nell'ambito della gestione dei rifiuti, sottolineando peraltro l'esistenza di un collegamento diretto con la gestione del territorio e la necessità di una maggiore responsabilità delle amministrazioni ai diversi livelli.

Il dottor FRANCO esprime l'avviso che il testo in esame non sembra di grande aiuto, così come attualmente formulato, agli operatori che intendano impegnarsi nel riciclaggio dei rifiuti o comunque diminuire il ricorso allo smaltimento. La disciplina proposta dal Governo presenta infatti molti punti oscuri e incongruenze che la rendono difficilmente comprensibile e quindi attuabile. A suo avviso, in luogo del complesso sistema pianificatorio proposto, sarebbe di gran lunga preferibile un programma di lavoro da sottoporre a periodiche verifiche cui potrebbero seguire gli aggiustamenti del caso. Relativamente alle denunce al catasto, non condivide la proposta di far presentare le denunce stesse all'ANPA, la quale, insieme alle agenzie regionali, è interessata solo ai dati da esse ricavabili; sarebbe invece più utile pervenire ad una centralizzazione dei dati finora in possesso delle camere di commercio. Riguardo poi al catalogo europeo, in base al quale le denunce dovranno essere strutturate fin dal prossimo anno, segnala che le definizioni in esso contenute sono tali da consentire un ampliamento e tale opportunità deve essere colta immediatamente, anche perchè la prima attività da programmare, ai fini del decreto, è la costruzione di una banca dati attendibile e aggiornata. Sottolinea poi che nello schema di decreto pre-

sentato dal Governo si ripropone la stessa procedura di cui all'articolo 3-bis introdotto alla legge di conversione n. 441 del 1987, senza peraltro risolvere le difficoltà che hanno interessato l'attuazione di tali procedure. Con riferimento ai problemi segnalati dal senatore Staniscia, esprime l'opinione che per il buon esito della conferenza di servizi è necessario individuare con esattezza i vari provvedimenti suscettibili di essere accorpati nell'unico provvedimento finale, ponendo in grado i soggetti coinvolti di recare nell'ambito della conferenza gli esiti della istruttoria già svolta da ciascuno, e decidere poi fin dall'inizio gli effetti della contrarietà al provvedimento da parte di un solo soggetto, così come la portata giuridica dell'atto approvato; ad esempio, se si decide che l'autorizzazione allo smaltimento sostituisce l'autorizzazione edilizia, occorre nel contempo precisare che in caso di varianti edilizie successive non è necessario ripercorrere il procedimento originario. Riferendosi poi alle problematiche individuate dal senatore Bortolotto, risponde che a suo avviso non sarebbe opportuno, per un motivo di ordine normativo, disciplinare nello stesso testo materie eterogenee. In risposta ad un quesito del senatore CARCARINO, sull'opportunità di modificare ovvero di sopprimere l'articolo 6, il dottor Franco sottolinea senz'altro l'assoluta necessità di un chiarimento dell'articolo 6, anche perchè non è accettabile che dopo circa tre anni di vigenza di una disciplina dei rifiuti contenuta nell'ambito di un provvedimento d'urgenza continuamente reiterato, agli operatori si offrano ancora norme con carattere transitorio. Infine, in merito al quesito del presidente Giovanelli sui limiti delle sostanze inquinanti, segnala l'accettabilità, a suo avviso, dei limiti generali.

Il professor NEBBIA concorda con gli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa del decreto legislativo ed auspica un loro recepimento nel testo dell'articolo 1; il decreto dovrebbe anche chiarire quali sono le caratteristiche delle merci riciclabili o di quelle a raccolta differenziata.

Circa l'articolo 18, comma 3, del testo proposto, l'oratore giudica possibile accentuarne la funzionalità affidandone l'applicazione alle autorità nazionali.

Si apre un breve dibattito sul punto, con il dottor FRANCO che giudica pericolosa una norma che preveda un vero e proprio acquisto coattivo: concorda il senatore STANISCIA, mentre il presidente GIOVANELLI ed il senatore BORTOLOTTI ravvisano alcuni precedenti in tal senso nella normativa comunitaria e regionale.

Conclude il professor NEBBIA, ricordando che già attualmente le pubbliche amministrazioni regolano nei propri capitolati le caratteristiche merceologiche dei beni che esse acquistano.

Il presidente GIOVANELLI ringrazia i soggetti auditi e, nel dichiarare concluse le audizioni previste per la seduta antimeridiana, avverte che il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

29ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

CARCARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del Regolamento, il professor Emilio Gerelli, il dottor Sergio Ascàri, il professor Beniamino Caravita e il dottor Lucio Sabatini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in merito allo schema di decreto legislativo sulla disciplina dei rifiuti: audizioni di docenti universitari ed esperti di diritto ed economia ambientale

(R048 000, C13ª, 0001ª)

Il presidente GIOVANELLI ringrazia gli intervenuti, invitandoli a riferire il proprio avviso sull'oggetto dell'indagine conoscitiva, soffermandosi sulla funzionalità giuridica ed economica del decreto legislativo.

Il professor GERELLI giudica in primo luogo molto positiva l'iniziativa del Governo, benchè il testo presentato alle Camere sia ancora perfezionabile in quanto frutto di un inevitabile compromesso tra le istanze dei molteplici soggetti coinvolti. La decisione del Governo di dettare finalmente una disciplina organica sui rifiuti costituisce in ogni caso una scelta storica che necessariamente porterà dei cambiamenti nell'assetto esistente, avvantaggiando taluni soggetti e svantaggiandone altri, ma tali effetti sono inevitabili ed anzi, a suo avviso, va ostacolato qualunque tentativo di mantenere in vita l'esistente. Da un punto di vista generale, la legislazione *in itinere* dovrebbe puntare a rendere minima la somma tra il costo derivante dal danno ambientale e quello connesso con la sua prevenzione o con il disinquinamento: su quest'ultimo si può agire più facilmente in quanto esso è misurabile e, sul piano della responsabilità, concretamente riferibile. Secondo lui, il soggetto che dovrebbe essere maggiormente coinvolto è il produttore, non per motivi etici o giuridici e non solo perchè può ribaltare l'onere del disinquinamento sul consumatore, ma soprattutto in virtù del fatto che egli domina le tecnologie e la gestione e pertanto è incentivato a individuare strumenti di produzione idonei ad abbassare il costo del futuro smaltimento dei suoi stessi prodotti. A tale filosofia è ispirata la normativa tedesca sugli imballaggi, filosofia che in sede comunitaria si è poi diluita nel principio della responsabilità condivisa.

Nel merito dell'articolato, il professor Gerelli fa presente che l'organizzazione prevista nell'articolo 16, comma 4, con riferimento alla bonifica delle discariche è insufficiente (al riguardo, l'esperienza statunitense fondata sulla specifica tassazione di alcuni prodotti e sulla creazione di un fondo in base al principio di una responsabilità oggettiva applicabile anche al passato in virtù di semplici indizi, non ha dato esiti favorevoli) e che gli articoli 17 e 18 contengono un riferimento obsoleto ad un pesante modello di pianificazione già sperimentato nel passato in modo insoddisfacente; tale modello potrebbe essere almeno eliminato sul piano nazionale, prevedendo l'intervento statale solo come sussidiario. Relativamente alla privativa ai comuni, egli osserva che il decreto continua a prorogare un'esperienza tipicamente italiana che ha fornito esempi positivi solo in poche regioni. Dichiarando poi il proprio apprezzamento per il ricorso allo strumento degli accordi e dei contratti di programma, che costituisce un canale utilissimo di raccordo tra le varie amministrazioni - anche se nel caso del decreto in esame esso è visto con perplessità dalle regioni - afferma invece di non condividere la previsione di incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 25. Segnala poi che gli ambiti territoriali ottimali, qualora attuati in modo restrittivo, non consentirebbero di rispettare le peculiarità di taluni comuni e prospetta l'opportunità, con riferimento all'articolo 39, di rafforzare il principio di responsabilità degli utilizzatori degli imballaggi in quanto possono ridurre moltissimo la richiesta. Relativamente agli articoli 43 e 45, osserva poi che l'onere dovrebbe gravare principalmente sul produttore e segnala l'opportunità di prevedere un rinvio a favore delle regioni per l'applicazione della nuova disciplina basata sul concetto di «rifiuto pericoloso» comprendente anche i rifiuti tossici e nocivi.

Il dottor ASCARI, nel lasciare una nota scritta alla Presidenza, premette anch'egli un giudizio generale largamente positivo e si sofferma poi sugli articoli da 17 a 25, che in tema di competenze danno adito a talune ambiguità. Non è chiara la definizione delle funzioni «amministrative delle province» nell'organizzazione dello smaltimento e soprattutto risulta sostanzialmente confermato l'assetto del passato che affida ai comuni lo smaltimento dei rifiuti nell'ambito di una pianificazione regionale, sia pur innovando con il riferimento ai bacini territoriali ottimali. La tendenza generale nei paesi europei è quella di sottrarre la competenza dello smaltimento ai comuni, in gran parte troppo piccoli per avere le necessarie capacità tecniche, organizzative e finanziarie; peraltro, il ruolo programmatico delle regioni è risultato in passato largamente velleitario, con predisposizione di piani poco realistici. Si chiede pertanto se non sia il caso di trasferire direttamente la responsabilità dello smaltimento alle regioni, che potrebbero provvedervi anche attraverso i bacini ottimali, lasciando interamente affidata ai comuni la fase della raccolta. Molto apprezzabile è la chiara attribuzione di responsabilità ai produttori di imballaggi, soprattutto se si pensa ai gravi ritardi in materia di riciclaggio determinati dalla scarsa chiarezza della normativa preesistente nel ripartire le responsabilità tra comuni e consorzi. Il rischio di formazione di sottogruppi di soggetti particolarmente favoriti, nell'ambito di ciascuna filiera, è naturalmente ridotto con i consorzi obbligatori previsti dal testo, ma potrebbe ripresentarsi se questi avessero

natura volontaria, come prospettato da talune parti in causa. Suggestendo di prestare attenzione al divieto contenuto nell'articolo 42, che può essere facilmente aggirato, si sofferma poi sull'articolo 47 concernente la trasformazione della tassa attuale in tariffa, sottolineando che si tratta di un'innovazione assai importante, suscettibile di stimolare i cittadini a ridurre la produzione dei rifiuti, in quanto la quota variabile sarà commisurata alle quantità effettivamente prodotte e conferite. Il testo si limita a prevedere, dato che si tratta di un sistema non ancora sufficientemente sperimentato, linee guida per la determinazione di tariffe su base presuntiva, in funzione delle superfici dei locali e di altri parametri. Si manifestano però due notevoli interrogativi. Il primo attiene alle modalità di esazione di una tariffa da parte di un operatore privo sia del potere coercitivo dell'ente pubblico che della facoltà di interruzione del servizio: dovrebbe allora essere favorita e riconosciuta nella legge, eventualmente come oggetto di possibili accordi, la facoltà di collegamento a livello di esazione con altri servizi pubblici. Il secondo problema riguarda la regolazione delle tariffe, in quanto si tratta di servizio largamente in regime di privativa, anche se soggetto a concorrenza nel medio termine attraverso la possibilità di sostituire il gestore del servizio. La semplice determinazione delle tariffe da parte dei comuni non rappresenta forse una tutela completamente adeguata degli interessi degli utenti ed in particolare non sono chiari i margini di libertà dei comuni e neppure le sanzioni. Occorre pertanto evitare il duplice rischio sia di fissazione arbitraria delle tariffe sia dall'instaurazione di un altro pesante flusso di ricorsi al giudice amministrativo.

Si passa alla formulazione di quesiti da parte dei senatori.

Il senatore STANISCIA, dopo aver chiesto suggerimenti in merito alla individuazione degli elementi obiettivi cui commisurare la tariffa, si sofferma sugli ambiti territoriali ottimali, che a suo avviso dovrebbero essere individuati solo per determinati tipi di smaltimento, anche alla luce dell'esperienza già maturata nel nostro Paese. Paventa poi il rischio che i comuni obbligati ad aderire ad un consorzio possano andare incontro ad una lievitazione del costo di smaltimento.

Il senatore CARCARINO chiede chiarimenti sull'articolo 39, comma 4.

Il senatore RESCAGLIO chiede delucidazioni sulla fattibilità della proposta del professor Gerelli circa la minimizzazione della somma del costo da danno ambientale e quello della sua prevenzione.

Il senatore MAGGI, riferendosi al passaggio tassa-tariffa, chiede conferma dell'aumento dell'onere per i contribuenti conseguente da tale trasformazione.

Il presidente GIOVANELLI, richiamandosi all'intervento del senatore Maggi, chiede se sia possibile individuare i soggetti su cui grava particolarmente l'onere di tale innovazione ed in che misura esso può essere controbilanciato dalla diminuzione dei costi da inquinamento. Aven-

do colto una differenza di vedute negli interventi del professor Gerelli e del dottor Ascari quanto alla composizione dei consorzi, chiede se sia a loro avviso opportuno ridefinire tale composizione ovvero inserire nel decreto un riferimento alla responsabilità dei vari soggetti interessati.

Replica agli intervenuti il dottor ASCARI, affermando che gli ambiti di smaltimento ottimali possono essere effettivamente diversi a seconda del tipo di smaltimento, ma la *ratio* del testo è comunque volta a promuovere il graduale abbandono delle discariche e questo in definitiva spiega la necessità di superare la dimensione comunale. Per quanto riguarda la determinazione della nuova tariffa, sono state sperimentate diverse soluzioni come l'acquisto di sacchetti contrassegnati o il noleggio dei contenitori, in alternativa alle quali rimane solo il ricorso ad un metodo forfettario. Rispondendo affermativamente al quesito del senatore Maggi, rileva però che il cittadino potrebbe essere compensato attraverso una riduzione della pressione fiscale derivante da altri tributi comunali, anche perchè il passaggio all'esazione diretta della tariffa da parte dei gestori dovrebbe comportare significativi benefici finanziari per gli enti locali.

Il professor GERELLI, ricordando l'esperienza statunitense, basata sull'utilizzo di sacchetti individuabili, afferma con riferimento al comma 4 dell'articolo 39, che le sue incongruenze derivano dalla circostanza che esso è stato inserito nel testo in un secondo momento e quindi rimane non perfettamente integrato. Relativamente ai consorzi, dichiara poi di essere consapevole dei vantaggi conseguenti dalla considerazione dei distributori accanto ai produttori; ribadisce quindi la difficoltà di calcolare i costi da danno ambientale e la possibilità invece di ridurre i costi della prevenzione o del disinquinamento introducendo il principio di far gravare l'onere sul produttore.

Al senatore STANISCIÀ, che richiede quali siano i modelli organizzativi aziendali compatibili con la riduzione dei costi del recupero, il professor GERELLI replica ricordando l'esperienza tedesca in materia di imballaggi: gli operatori conferiscono allo smaltimento i rifiuti che sono loro restituiti dai consumatori; ne consegue che, per evitare tale tipo di spesa, i distributori - che normalmente sono la principale fonte di pressione sui produttori per l'*overpackaging* - riducono la loro richiesta di imballaggi ed il ciclo produttivo si alleggerisce dei costi del recupero.

Il professor CARAVITA, partendo dal testo unificato dei disegni di legge in materia di rifiuti redatto all'VIII Commissione della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, elenca i vantaggi di una soluzione legislativa della questione: eppure, in virtù di una delega prorogata proprio nello stesso periodo in cui la competente Commissione parlamentare affrontava la tematica dei rifiuti, oramai quest'ultima risulta in via di disciplina complessiva mediante un decreto legislativo. A ciò, probabilmente, deve ascriversi anche la depenalizzazione che conseguirebbe dall'entrata in vigore del testo proposto dal Governo: i criteri generali contenuti nelle leggi comunitarie contemplano infatti il principio del ri-

corso alla sanzione penale prevista per i delitti come *extrema ratio*, per cui nel decreto si è coerentemente provveduto ad incentrare l'apparato repressivo su norme contravvenzionali e su sanzioni amministrative di tipo pecuniario. Eppure, se quest'ultimo tipo di sanzione è coerente con le fattispecie di violazione di ordini legittimi delle autorità amministrative, così non è per le fattispecie di pericolo per beni protetti; infatti i beni ambientali sono suscettibili di essere lesi da condotte illecite in materia di rifiuti: appare perciò incongrua la mancata previsione di sanzioni penali detentive (aggravata dalla pressochè totale abolizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982) in tali casi, nei quali si tornerebbe a ricorrere alle generiche fattispecie contemplate dal codice penale.

Oltremodo discutibili sono anche le norme di delegificazione che conferiscono ad un successivo regolamento la potestà abrogativa di leggi in materia di rifiuti: divenuta ormai usuale nelle leggi, tale forma di delegificazione appare assolutamente anomala in un decreto legislativo; quest'ultimo, peraltro, delega all'Esecutivo anche l'emanazione di norme tecniche per le quali troppo spesso si sono riscontrate elaborazioni conformi allo stato di avanzamento tecnologico soltanto di alcune industrie, cosa che suggerirebbe in futuro l'adozione di un procedimento istruttorio più trasparente e suscettibile di controllo pubblico.

Le previsioni di talune norme (ad esempio nell'articolo 3, comma 1, nell'articolo 17, nell'articolo 28, comma 6 e nell'articolo 32) appaiono eccessivamente dettagliate, potendo essere agevolmente rimesse - anche per la minore forza passiva rispetto al decreto legislativo - ad un regolamento. I conflitti verificatisi tra i vari livelli delle autonomie locali consigliano, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, la previsione di un'apposita gerarchia; quanto alle bonifiche dei siti, la scarsità di finanziamenti è evidente ed in fase di controllo essa potrebbe essere compensata da un maggiore ruolo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Assai dubbia è anche la normativa sulle competenze, che vede un ruolo preponderante delle amministrazioni centrali: nei confronti delle province e dei comuni, ad esempio, sarebbe più congruo che la definizione di funzioni discendesse dalle regioni e non dallo Stato; restano poi ambigue le norme sulle province, mentre la prospettiva di una gestione in forma associata dei servizi comunali potrebbe utilmente compensare le scarse capacità organizzative dei singoli comuni. La pianificazione gerarchica è una scelta che ha dimostrato tutti i suoi limiti, quando sarebbe più utile prevedere un controllo *ex post* sui piani adottati; in luogo della privativa comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, poi, ci si chiede se non sarebbe meglio ricercare nuove forme di coinvolgimento dei privati. Altrettanto auspicabile potrebbe essere l'innovativa previsione di un'autocertificazione, in luogo della denuncia di inizio attività.

Nessun elemento previsionale nè alcun calcolo di fattibilità sono posti a fondamento dei termini, individuati nel testo, in rapporto al conferimento in discarica per i soli materiali inerti ed all'incremento progressivo delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Le commissioni che deliberano sulle iscrizioni delle imprese sono regionali solo nominalmente, vista la loro composizione: ciò facendo, il decreto legislativo entra nell'ambito più proprio dell'autonomia regionale, assogget-

tandosi a possibili censure di incostituzionalità. Anche gli accordi ed i contratti di programma, per ridurre le quantità di rifiuti, dovrebbero procedere dalle regioni, anche d'intesa con il Ministero dell'ambiente, invece di discendere -come è proposto nel testo - dall'amministrazione centrale; su tale richiesta il professor GERELLI interloquisce per dichiarare il suo totale dissenso.

Interviene quindi il dottor SABATINI, dell'Istituto superiore di statistica, dichiarando che il quadro informativo attualmente a disposizione sui rifiuti è sconsolante: i dati sullo smaltimento sono assai scarsi, a differenza di quelli sul recupero e sul riciclaggio; quanto al catasto dei rifiuti speciali, esso è operativo in poche regioni. Il testo proposto dal Governo, nel prevedere un catasto sia per i rifiuti speciali che per quelli urbani, rischia di fallire i suoi obiettivi se non sarà reso efficace da una serie di norme attuative chiare ed applicabili; attualmente, invece, vi sono dubbi interpretativi già sulla nozione di rifiuto da attività artigiana e da attività di servizio, nonché sulla inclusione nel catasto dei materiali riutilizzabili per i quali è prevista dall'articolo 6 una denuncia annua. Ferma restando l'attribuzione dei catasti nazionali e regionali dei rifiuti rispettivamente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali, le competenze di queste ultime andrebbero meglio specificate; quanto al parametro della superficie per la tariffa sui rifiuti, esso appare insufficiente, mentre sarebbe più utile riferirsi al numero di componenti del nucleo familiare ovvero, per i rifiuti speciali, al numero degli addetti dell'opificio.

Ad una domanda del senatore STANISCIA, il dottor SABATINI dichiara che i dati Istat più aggiornati sullo smaltimento sono fermi al 1992, ed anche per essi ci si limita alla capacità di smaltimento degli impianti autorizzati (che possono essere considerati pari al 40 per cento del totale); peraltro, tali dati - così come quelli sulla produzione di rifiuti, depositati presso il Ministero dell'ambiente - non sono disaggregati, in quanto sono coperti dal segreto statistico.

A domande del senatore STANISCIA e del senatore RIZZI, il professor CARAVITA risponde giudicando piuttosto generici i criteri di delega contenuti nelle leggi comunitarie, per cui è difficile ravvisare nello schema di decreto un eccesso di delega; quanto al recepimento delle direttive comunitarie, la loro sostanziale elusione potrebbe conseguire non da una presunta incompletezza del recepimento, ma dalla carenza di mezzi efficaci per rendere operative le previsioni del decreto. La privativa comunale, infine, non può essere superata con il solo strumento delle società miste, ma occorre valutare nuove forme per incentivare l'ingresso dei privati, sempre più interessati economicamente ai proventi offerti dal settore.

Il presidente CARCARINO ringrazia i soggetti intervenuti, dichiarando concluse le audizioni previste per la seduta pomeridiana, e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60°, 0003°)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che del primo punto all'ordine del giorno sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

DISCUSSIONE SUI POTERI E SULLE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60°, 0002°)

Il presidente Francesco STORACE svolge una relazione introduttiva.

Intervengono sull'ordine dei lavori i senatori Stefano SEMENZATO, Francesco SERVELLO, Emiddio NOVI, Antonio FALOMI, Gian Guido FOLLONI, il deputato Marco FOLLINI, il senatore Massimo BALDINI, il deputato Giancarlo LOMBARDI, il senatore Enrico JACCHIA, i deputati Giuseppe GIULIETTI e Paolo RAFFAELLI. Ad essi replica il presidente Francesco STORACE; interviene altresì il senatore Stefano SEMENZATO.

Sul merito della discussione intervengono quindi il deputato Elio VITO, i senatori Francesco SERVELLO, Gian Guido FOLLONI, Stefano PASSIGLI e Alberto MONTICONE, il deputato Oreste ROSSI, il senatore Antonio FALOMI, il deputato Giancarlo LOMBARDI, i senatori Enrico JACCHIA ed Aldo MASULLO, nonchè, ripetutamente, il presidente Francesco STORACE. Interviene inoltre il senatore Antonio FALOMI.

Il presidente Francesco STORACE rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione in titolo.

ESAME DELLA RISOLUZIONE SULLA RADIOFONIA PRESENTATA DALL'ON. ROMANI ED ALTRI
(R050 001, B60°, 0001°)

Il presidente Francesco STORACE comunica che è pervenuta, da parte del deputato Romani ed altri, la seguente proposta di risoluzione:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

atteso che la delibera del Consiglio di amministrazione del 17 settembre 1996 sulla radiofonia investe decisioni strategiche assunte in assenza di indirizzi forniti dalla Vigilanza e senza intese con le parti sociali;

atteso inoltre che la delibera presenta vizi di legittimità perchè: è stata adottata a strettissima maggioranza, e con riserve espresse a verbale da parte di alcuni consiglieri, in violazione del criterio che rende opportuna l'unanimità su decisioni concernenti assetti strutturali; concentra in un'unica struttura e in un unico dirigente, ottimizzazione e gestione delle risorse umane, di budget e di mezzi tecnici annullando ogni principio dialettico ed assommando al Direttore del Coordinamento della Radiofonia il ruolo del controllore e del controllato;

mette in discussione l'autonomia attribuita dalla legge 103/75 ai Direttori di Rete e di Testate (Programmi Radio, Giornale Radio, Radio-International) in quanto il potere conferito al Direttore del Coordinamento sull'offerta da un lato (palinsesti, attività promozionali e pubblicitarie, servizi comuni e di pubblica utilità), e sulle risorse dall'altro (Centri di Produzione, contratti, costi e ricavi) si traduce in un fortissimo condizionamento delle attività editoriali;

viola le disposizioni della legge del 30 marzo 1962 che regola la gestione dei notiziari e dei servizi informativi per l'Estero (oggi Rai-International) ed attribuisce espressamente ad un Comitato misto presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza e composto da 10 membri, 5 Rai e 5 Presidenza, il compito di «*deliberare sui programmi e sugli orientamenti dei medesimi, nonchè sull'organizzazione dei mezzi relativi*» e su proposte che abbiano una «*rilevanza finanziaria*»;

invita

il Consiglio di amministrazione della Rai a sospendere l'esecutività della delibera in oggetto».

ROMANI, FOLLONI, FOLLINI, BALDINI, SERVELLO

Il senatore Antonio FALOMI solleva la questione pregiudiziale rappresentata dalla irricevibilità della proposta di risoluzione in titolo, che travalicherebbe le competenze della Commissione, e che pertanto non deve essere posta in discussione.

Il senatore Francesco SERVELLO, negando che la risoluzione proposta sia da qualificarsi come irricevibile, ricorda che essa era stata preventivamente esaminata in sede di Ufficio di presidenza integrato, che

ne aveva disposto l'inserimento nel calendario dei lavori della Commissione. È peraltro opportuno dare inizio alla relativa discussione, perchè essa può contribuire a chiarire i dubbi di ammissibilità, e può portare anche ad un mutamento del tenore della risoluzione stessa.

Dopo che il presidente Francesco STORACE ha ricordato che l'Ufficio di Presidenza aveva esaminato la questione, senza peraltro approfondire alcuni aspetti sottesi a determinate parti della risoluzione (sui quali la questione potrebbe in ultima analisi essere rimessa ai Presidenti delle Camere), il deputato Marco FOLLINI rappresenta l'opportunità che la Commissione valuti le questioni sottese alla ritenuta inammissibilità, ed il deputato Paolo ROMANI chiede che la discussione, deliberata dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, sia avviata.

Il senatore Antonio FALOMI chiarisce le ragioni che lo inducono a ritenere l'inammissibilità della risoluzione, consistenti nella carenza di un potere della Commissione di ingerirsi in aspetti di gestione ed organizzazione della società concessionaria. Ribadisce pertanto la richiesta di non discutere la risoluzione.

Dopo che il deputato Marco FOLLINI ha ritenuto opportuno che la Commissione proceda all'esame della risoluzione in titolo, eventualmente stabilendo che la discussione odierna sia riferita alla questione sollevata dal senatore Falomi, il senatore Antonio FALOMI ribadisce la questione sollevata, riservandosi di richiedere la verifica del numero legale nell'eventuale votazione cui dovesse pervenirsi in merito ad essa.

Il presidente Francesco STORACE fa presente che la questione potrebbe essere considerata in sede di Ufficio di Presidenza, e rinvia ad altra seduta la discussione in titolo.

La seduta termina alle ore 13,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

10^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Borroni e per il commercio con l'estero Cabras.

La seduta inizia alle ore 13,25.

(1346) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996

(Parere su emendamenti alla 9^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sugli emendamenti trasmessi della Commissione di merito, proponendo un parere favorevole sul 2.1 e sul 2.2; quanto al 3.9, propone invece un parere contrario, ritenendo inopportuno e, nel contesto, difforme dal principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica, la previsione di un parere parlamentare su atti amministrativi sufficientemente regolati e orientati dalla legge.

Il sottosegretario BORRONI esprime il dissenso del Governo dell'emendamento 2.1, che impedirebbe la promozione di progetti da parte del Ministero; favorevole all'emendamento 2.2, il Governo è orientato positivamente anche sull'emendamento 3.9.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1377) Sanatoria degli effetti prodotti dall'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge, in materia di giudizio di idoneità per i ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Poli Bortone ed altri; De Ghislanzoni Cardoli, Nardone e Tattarini

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PINGGERA, proponendo un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(328) COVIELLO. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)

(461) FUMAGALLI CARULLI. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(1196) VENTUCCI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con raccomandazione)

Il relatore DIANA ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza, sul contenuto dei disegni di legge. Propone tuttavia di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di tener conto del disegno di legge n. 1124, assegnato in sede referente alla 1^a Commissione, recante una delega legislativa anche per il riordino degli enti pubblici.

La Sottocommissione concorda.

(1381) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità

(Parere alla 11^a Commissione: seguito dell'esame e rimessione alla sede plenaria)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre 1996.

La relatrice MAZZUCA POGGIOLINI precisa, in riferimento alla questione sollevata nella precedente seduta, concernente l'inclusione o meno dei liberi professionisti nell'ambito della disciplina dettata per il lavoro autonomo, che quest'ultima comprende senz'altro anche il caso delle libere professioni. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI conferma la sua perplessità, ritenendo che per i liberi professionisti si debba prevedere anche il caso di collaborazioni da parte di figure professionali omologhe: altrimenti, ne risulterebbe violato il principio di pari trattamento.

Concorda il senatore PINGGERA.

Anche la relatrice considera fondato il rilievo del senatore Besostri.

Il presidente DIANA ricorda che il provvedimento è collegato al disegno di legge finanziaria, richiama l'attenzione sul conseguente, specifico regime di ammissibilità degli emendamenti e osserva che l'estensione prospettata dal senatore Besostri potrebbe avere un risultato finanziario negativo, se non adeguatamente compensato.

Considerate le implicazioni della questione dianzi discussa, dispone che l'esame del disegno di legge sia rimesso alla sede plenaria.

(1215) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

La relatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra il contenuto del disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(1280) *Concessione di un contributo in favore dell'Associazione nazionale per l'informazione e la documentazione europea (ANIDE)*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

La relatrice MAZZUCA POGGIOLINI espone il contenuto e la finalità del disegno di legge, proponendo un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(251) *DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche*

(431) *CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche*

(744) *LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche*

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

La relatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra i disegni di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Propone, dunque, di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(830) *Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore BESOSTRI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(1275) Disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione

(Parere alla 8ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore BESOSTRI, che si riserva di formulare rilievi sul disegno di legge, la Sottocommissione conviene di rinviarne l'esame.

(1214) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI propone un parere non ostativo e la Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,55.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

18^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e per la grazia e la giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE SULLA FINANZA PUBBLICA DEL SERVIZIO DEL BILANCIO (A007 000, C28^a, 0001^o)

Il PRESIDENTE avverte che il Servizio del bilancio nel trimestre ottobre-dicembre del corrente anno concentrerà il proprio lavoro essenzialmente sull'articolazione dei documenti relativi alla «sessione di bilancio» (disegno di legge di bilancio, disegno di legge finanziaria e disegni di legge collegati), nonché sulla consueta attività di supporto alla Commissione bilancio e all'Assemblea nella verifica dei profili quantitativi della manovra così come inizialmente prospettati dal Governo nelle relazioni tecniche e in eventuali documenti integrativi.

Tale lavoro di supporto si aprirà con l'esame dei provvedimenti collegati presentati al Senato e tra essi in particolare del decreto-legge n. 508 del 1996 (s. 1381).

Sempre nell'ambito delle attività connesse alla «sessione di bilancio» verranno prodotti Note di lettura ed Elementi di documentazione sul disegno di legge collegato ed, eventualmente, su altri profili salienti della manovra. Il Servizio si riserva di intervenire con appositi *papers* su tutti gli ulteriori profili normativi, anche esterni ai documenti di bilancio in senso stretto, che si rivelassero utili per una piena valutazione degli effetti della manovra di bilancio 1996-1998.

Sulla base degli indirizzi già espressi nella prima parte del 1996 dalla Commissione bilancio (Sottocommissione per i pareri), il Servizio, compatibilmente con le attività prioritarie connesse con la «sessione di bilancio», continuerà a monitorare la decretazione d'urgenza che pre-

sentì rilevanti profili finanziari, in particolare in presenza di provvedimenti in qualche modo correlati alla manovra di bilancio.

Prende atto la Sottocommissione.

(1229) Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il provvedimento concerne l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani, attraverso la trasformazione dell'attuale Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Come indicato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, le norme non comportano oneri a carico dello Stato nè sotto forma di maggiori spese nè sotto quella di minori entrate.

Quanto agli emendamenti trasmessi, si segnalano i seguenti: 1.50 (con problemi di copertura relativi al fondo che si intende istituire), 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 (che integrano gli organi dell'Ente previsti dal provvedimento, senza indicare la entità e la copertura dei compensi), 3.0.1 (con perplessità in ordine al trasferimento gratuito di beni patrimoniali e demaniali), 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 (con i quali sembra crearsi un ruolo ad esaurimento presso l'Amministrazione finanziaria), 4.12, 4.14 e 4.15 (sempre in materia di personale, su cui occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro), nonché 4.0.2 e 4.0.3 (per i quali occorrerebbe un approfondimento, attraverso l'acquisizione del parere del Tesoro, relativamente alla situazione dei gestori dei magazzini dopo la trasformazione dell'amministrazione autonoma in ente).

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che il testo del decreto-legge non comporta conseguenze negative per il bilancio dello Stato. Quanto agli emendamenti, risultano onerosi quelli 1.50, 2.9, 3.0.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.12, 4.14 e 4.15. Anche gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 sono suscettibili di determinare oneri per il bilancio dello Stato. Quanto invece agli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.10, concernenti la composizione degli organi, l'avviso del Tesoro è che essi non determinino conseguenze negative per il bilancio dello Stato. Non vi sono osservazioni da formulare, infine, sugli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3.

Il senatore GUBERT sottolinea che il testo del decreto-legge potrebbe provocare una diminuzione di entrate per il bilancio statale, se l'ente di nuova istituzione non fosse tenuto a riversare al Tesoro gli eventuali avanzi di gestione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva che l'Ente tabacchi subentrerà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in tutti i rapporti attivi e passivi, e pertanto anche nell'obbligo di riversare gli avanzi di gestione.

Il senatore MORANDO esprime perplessità sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, su cui a suo avviso occorrerebbe esprimere parere contrario, pur senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore RIPAMONTI propone infine di formulare parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, nonchè sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.50, 2.9, 3.0.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.12, 4.14, 4.15, 1.9, 1.10, 1.11, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con l'astensione del senatore Gubert, la Sottocommissione accoglie le proposte del relatore.

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che il disegno di legge, di iniziativa governativa, dispone l'indizione di prove di concorso per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. L'onere connesso all'espletamento dei concorsi, quantificato in lire 1,5 miliardi annui, è coperto mediante un contributo annuale posto a carico dei soggetti iscritti nel registro. Per quanto di competenza non vi sono problemi da segnalare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1346) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 1 ottobre. Pervengono ora alcuni emendamenti sui quali, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1347) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riferisce il senatore RIPAMONTI, osservando che si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 389 del 1996 e di altri precedenti provvedimenti su cui la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta. Si segnala che al comma 6 dell'articolo 16 è indicato uno stanziamento di 238 miliardi per il 1996 che sembra non tener conto della decurtazione

(pari a 48 miliardi) realizzata con il decreto-legge sulla manovra di finanza pubblica. Sul punto occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro.

Quanto agli emendamenti trasmessi, si fa presente che sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sarebbe necessario che il Tesoro esprimesse la sua valutazione in ordine alla disponibilità dei fondi con i quali si intende far fronte alle agevolazioni previste. Analoghi problemi si pongono per gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che lo stanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 16 deve intendersi pari a lire 190 miliardi, a seguito della riduzione operata con il decreto-legge sulla manovra di finanza pubblica. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, che utilizzano impropriamente le risorse finanziarie ex-GE-SCAL. Il parere del Tesoro è altresì contrario sugli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel comma 6 dell'articolo 16 la cifra 238 sia sostituita da quella 190. Formula inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.0.1, 1.0.2, 12.0.1 e 12.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(830) *Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, prevede la concessione di contributi a diversi organismi delle Nazioni Unite. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1214) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum di intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di una convenzione di cooperazione militare tra la Repubblica italiana e la Repubblica indiana. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione formula infine parere di nulla osta.

(1215) Ratifica ed esecuzione del Memorandum di intesa sulla cooperazione per i materiali per la difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un'intesa nel campo dei materiali di difesa e supporto logistico tra la Repubblica italiana e l'Australia. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1216) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina, fatto a Roma il 3 dicembre 1991

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di una convenzione di cooperazione militare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1280) Concessione di un contributo in favore dell'Associazione nazionale per l'informazione e la documentazione europea (ANIDE)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, prevede la concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale per l'informazione e la documentazione europea. Tale contributo è quantificato in lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1996-1998, mentre a decorrere dal 1999 il contributo sarà quantificato annualmente nella tabella C della legge finanziaria. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1340) Deputati OCCHETTO ed altri: Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare con il quale si concede un contributo annuo pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese in Italia. Si autorizzano inoltre amministrazioni pubbliche ed enti di promozione commerciale ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si rimette alle valutazioni della Sottocommissione.

Il senatore GUBERT rileva che gli accantonamenti utilizzati per la copertura finanziaria del provvedimento dovrebbero essere stati azzerati dal decreto-legge n. 323.

Il senatore VEGAS sottolinea che il provvedimento in esame prevede spese pluriennali alle quali si fa fronte con accantonamenti di fondo speciale che saranno definiti nella legge finanziaria attualmente all'esame della Camera. Occorre pertanto attendere l'approvazione definitiva della legge finanziaria per poter valutare la congruità della copertura finanziaria. Sottolinea inoltre che l'articolo 2 prevede un'estensione dell'ambito di operatività della SACE, da cui potrebbero derivare maggiori oneri, non essendo stati aumentati i fondi a disposizione della SACE stessa.

Il sottosegretario CAVAZZUTI rileva che l'articolo 2 conferisce alla SACE una semplice facoltà, per cui non si determinano conseguenze negative dal punto di vista finanziario.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del provvedimento susseguisca a quella della legge finanziaria per il 1997.

(806-B) Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato poi modificato dalla Camera esclusivamente al comma 4 dell'articolo 9, per tener conto di una osservazione formulata dalla

Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento. Si può confermare, pertanto, il parere di nulla osta già espresso sul precedente testo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che il provvedimento non determina problemi di copertura finanziaria, segnalando peraltro che esso comporta una modifica della legge collegata alla manovra finanziaria per il 1996.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1377) Sanatoria degli effetti prodotti dall'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge, in materia di giudizio di idoneità per i ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, approvata dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati POLI BORTONE ed altri, DEGHISLANZONI CARDOLI, NARDONE e TATTARINI

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare con il quale si intende definire la particolare vicenda dei ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, disciplinata da decreti-legge decaduti per mancata conversione. Per quanto di competenza, occorre segnalare che la norma in questione produce la sanatoria sia di effetti giuridici che di effetti economici nei confronti dei soggetti interessati. Appare pertanto indispensabile acquisire il parere del Tesoro circa la possibilità che da essa derivino oneri per il bilancio dello Stato. Va segnalato peraltro che sul provvedimento la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che dal provvedimento non derivano oneri aggiuntivi, in quanto le spese derivanti dalla sanatoria trovano copertura negli accordi sindacali per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(799) BEDIN ed altri: Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, riproduce il testo di un disegno di legge approvato dalla Commissione lavoro nella scorsa legislatura, finalizzato allo sviluppo della mutualità, sul quale la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore VEGAS osserva che il comma 2 dell'articolo 4 potrebbe comportare agevolazioni fiscali.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1214) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994:* parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(251) *DI ORIO ed altri: Riforma delle professioni infermieristiche:* rimessione alla sede plenaria;

(431) *CARCARINO ed altri: Riforma delle professioni sanitarie non mediche:* rimessione alla sede plenaria;

(744) *LAVAGNINI: Riforma delle professioni infermieristiche:* rimessione alla sede plenaria.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1996

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Bedin, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1028) Finanziamento italiano della PESCE (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea: favorevole con osservazioni;

(1280) Concessione di un contributo in favore dell'Associazione nazionale per l'informazione e la documentazione europea (ANIDE): favorevole con osservazioni;

Il Comitato, ha altresì adottato, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, le seguenti deliberazioni sugli atti di seguito indicati:

alla 9ª Commissione:

Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte: osservazioni;
(R144 003, C09ª, 0001º)

alla 12ª Commissione:

Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile: osservazioni.
(R144 003, C12ª, 0001º)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 9,30 e 19

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 1997-1999:

Audizione dei rappresentanti delle Regioni, ANCI e UPI; Confcommercio e Confesercenti; Associazioni artigiani e Confapi.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 15 e 21

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (1273).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1237).

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1227).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (1236).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (1400).
- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124).

II. Esame del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit* (Doc. XXII, n. 14).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e proroga della gestione (1401).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 15

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1409) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1407) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- SENESE ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (883).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

- Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione (1246).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCIERO. - Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti (485).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (1028).
- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993 (1213).
- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994 (1214).
- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995 (1215).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatto a Tunisi il 3 dicembre 1991 (1216).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati OCCHETTO ed altri. - Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e

di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza (1340) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 185 del 1990 e sullo stato dei controlli in materia di importazione, esportazione e transito degli armamenti.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati SPINI ed altri. - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (1192) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (46).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (78).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (223).
- PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1249).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare (1380).
- ARLACCHI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (767).
- RUSSO SPENA ed altri. - Ordinamento della difesa nazionale e ristrutturazione dei vertici della difesa (1291).

IV. Esame del seguente documento:

- BERTONI e PERUZZOTTI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (*Doc. XXII, n. 2*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (n. 8).

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro della difesa sui fenomeni di corruzione all'interno delle forze armate.

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva in relazione alla attuazione della legge n. 185 del 1990 e allo stato dei controlli in materia di importazione, esportazione e transito degli armamenti.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 9 e 15,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare (1380).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità (1381).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).
- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999 (*Doc. LVII, n. 1-bis*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).
 - Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (1348).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 9 e 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva (1219).
- Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1347).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (1242).

- Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996 (1346).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Sanatoria degli effetti prodotti dall'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge, in materia di giudizio di idoneità per i ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (1377) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; de Ghislanzoni Cardoli; Nardone e Tattarini*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria (n. 12).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- WILDE ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale (637).
- TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori (644).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1155).
- COVIELLO. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) (328).
- FUMAGALLI CARULLI. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (461).

- VENTUCCI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1196).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carte e le fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano (n. 13).

Procedure informative

I. Interrogazione.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione industriale determinatasi nell'area di Ivrea: audizione dell'amministratore delegato della Olivetti ing. C. & C. spa.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 15

Sui lavori della Commissione

Richiesta di trasferimento di sede del disegno di legge:

- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799).

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per le pari opportunità sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione (n. 34).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità (1381).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (1399).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
- BORNACIN. - Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (82).
- SPECCHIA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro (664).

- MULAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni (929).
- MANFROI e GNUTTI. - Disposizioni in materia di organizzazione del mercato di lavoro (1030).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1272).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina (1362) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).
 - CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
 - LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche (744).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (448).
- MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1047).
- CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1067).
- BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio (1133).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in merito allo schema di decreto legislativo sulla disciplina dei rifiuti: audizioni di docenti universitari ed esperti di diritto ed economia ambientale.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 8,30

Seguito delle comunicazioni del Presidente in preparazione della XV Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (CO-SAC).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
 - DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 9 ottobre 1996, ore 13

Votazioni per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.
